



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CULTURE, FORMAZIONE E SOCIETÀ GLOBALE

GESTIONE DELLA MATERNITÀ IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Relatore:

Professoressa Francesca Vianello

Laureanda:

Irene Monaco

Matricola n. 2023552

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

INDICE

INTRODUZIONE	p. 1
CAPITOLO I – Donne, madri, detenute.	p. 5
1. <i>Uno sguardo sul carcere femminile</i>	p. 5
2. <i>Essere madri detenute</i>	p. 10
3. <i>La legislazione</i>	p. 17
CAPITOLO II – Maternità e detenzione: esperienze dall'Icam di Venezia.	p. 22
1. <i>Uno sguardo sull'Istituto penitenziario femminile di Venezia</i>	p. 22
2. <i>Gli agenti di polizia penitenziaria</i>	p. 33
3. <i>Madri detenute in Icam</i>	p. 38
CAPITOLO III – L'esecuzione penale esterna.	p. 42
1. <i>Le misure alternative</i>	p. 42
2. <i>La maternità in esecuzione penale esterna</i>	p. 46
3. <i>Gli operatori dell'U.E.P.E</i>	p. 48
4. <i>La legislazione</i>	p. 55
CONCLUSIONI	p. 65
BIBLIOGRAFIA	p. 68
SITOGRAFIA	p. 71
APPENDICE	p. 73

INTRODUZIONE

La delinquenza femminile e le condizioni delle donne detenute nelle case di reclusione sono da sempre argomento poco indagato. La mancanza di interesse allo studio di questi temi è dovuta principalmente al fatto che nella concezione comune il carcere viene rappresentato come un'istituzione tipicamente maschile. Ciò si ripercuote anche nella realtà degli istituti penitenziari, dove le donne in regime di detenzione si trovano a doversi adattare ad un'istituzione costruita per uomini. Tuttavia, nonostante vengano inserite in un universo pensato al maschile, le donne detenute sono di frequente trattate in modo diverso rispetto agli uomini. La disparità di trattamento è in parte causata dallo stereotipo che dipinge le donne come obbedienti e sottomesse: da sempre, infatti, la detenzione femminile viene associata a quella minorile. Le donne che delinquono sono quindi generalmente considerate come portatrici inconsapevoli di ribellione o di disagio sociale, a causa della loro presunta inferiorità e come donne macchiate dalla colpa di non essere conformi alla propria natura femminile tradizionalmente dedita alla maternità e alla cura. Tutto ciò avviene poiché la tradizionale visione sociale non ammette che la donna possa coscientemente desiderare, con autonomia di scelta, di assumere un atteggiamento deviante o delinquente. Il modo in cui la società da sempre rappresenta la donna criminale è profondamente problematico, in quanto il ruolo tipicamente attribuito dalla società alla donna è quello di madre o moglie che detiene il compito di occuparsi della cura dei figli, del marito e più in generale della famiglia. Questa rappresentazione ha condotto alla creazione dello stigma di donna che con il reato tradisce la propria natura femminile e la vocazione materna, e tale etichetta contribuisce a creare un nesso tra l'essere rea e l'essere madre inadeguata, che si ripercuote nei servizi sociali, nei tribunali, nelle carceri e incide violentemente nella vita delle donne e dei loro figli.

La condizione di maternità, per le donne che si trovano in esecuzione penale, influisce inevitabilmente anche sulla condizione dei figli, generando un'infanzia rubata in termini di stabilità o serenità. Frequentemente difatti, la madre (reclusa o in misura alternativa alla detenzione) è l'unica responsabile della cura del figlio, il quale si trova costretto a subire delle restrizioni senza aver commesso alcun reato. In questi casi bisogna tenere in considerazione il fatto che, per il ruolo sociale attribuito alla donna, molto spesso l'incarcerazione di una madre o i limiti imposti dalle misure alternative portano alla destabilizzazione di un intero nucleo familiare.

Il ruolo genitoriale è però una delle principali motivazioni, per le madri che si trovano a scontare una pena, che spinge le madri in esecuzione penale a preoccuparsi più del futuro che del presente: l'accudimento del figlio e la responsabilità che ne deriva rappresentano frequentemente una spinta al reinserimento in società e al prospetto di una nuova vita. La convivenza tra madre e figlio,

intracarceraria o extramuraria che sia, è un aspetto fondamentale della vita delle donne in esecuzione penale ed influisce su molteplici aspetti della loro esistenza.

Nel corso degli anni la normativa in materia di misure alternative e in particolare la normativa che tutela il rapporto tra madre in esecuzione penale e figlio si è evoluta. Il motivo alla base di questo progresso consiste nel principio di superiore interesse del minore, poiché l'ambiente carcerario, per quanto possa essere in alcuni casi reso più accogliente (come nel caso degli Icam), compromette lo sviluppo cognitivo e fisico del bambino. Oltre che essere un ambiente inidoneo per la crescita del minore, al contempo l'ambiente carcerario non permette alla madre di svolgere il suo ruolo genitoriale in maniera autonoma, in quanto si trova a dover rispettare una gestione di orari, spazi e regole etero stabiliti. Le donne in esecuzione penale con al seguito un minore molto spesso vengono infatti tutelate dalla normativa, la quale cerca di favorire l'inserimento di tali donne in programmi di trattamento che permettano loro di scontare la pena in esecuzione penale esterna.

In generale, il recente orientamento giurisprudenziale opera per una continua facilitazione di applicazione delle misure alternative alla detenzione, in quanto a partire dalla riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975 viene sottolineata l'importanza di mettere in atto pene che non abbiano il mero scopo di punire, quanto piuttosto un fine rieducativo e di reinserimento a cui l'esecuzione penale (interna o esterna che sia) dovrebbe mirare. A maggior ragione questo modo d'intendere la pena viene applicato per la tutela della convivenza tra madre detenuta e figlio minore ed ha comportato la preferenza dell'emarginazione del ricorso al carcere nei confronti dell'autrice di reato madre, per cui il legislatore si è servito di rinvio dell'esecuzione della pena, di forme detentive domestiche e di forme di tutela surrogatorie in assenza di un domicilio idoneo per madre e figlio. La recente normativa cerca dunque di evitare in qualsiasi maniera l'istituzionalizzazione dell'innocente minore in quanto la sua carcerizzazione porterebbe a comprometterne lo sviluppo.

Questo elaborato attraverso un percorso che confronta la condizione di madre detenuta e quella di madre in misura alternativa alla detenzione, vuole dimostrare ed indagare la condizione di maternità per le donne che si trovano inserite nel circuito penitenziario ed in particolar modo la sua gestione in esecuzione penale esterna.

Il primo capitolo offre uno sguardo generale sulla condizione di detenzione femminile in Italia. In primo luogo, vengono indagati i tratti specifici della delinquenza femminile in Italia: la percentuale di donne detenute, le loro caratteristiche, i principali reati commessi, le case di reclusione femminile e le sezioni in cui le donne sono detenute, oltre che diversi dati riguardanti la detenzione femminile in Italia. Di seguito viene approfondita la gestione della maternità per le donne che si trovano in esecuzione penale interna e viene analizzato quanto il materno segni l'esistenza e la detenzione di queste donne. Essere madri in ambiente carcerario comporta una deresponsabilizzazione della madre

in quanto genitrice, non permette un adeguato sviluppo del figlio e contribuisce ad instaurare un rapporto esclusivo tra madre e figlio dove non avviene mai una vera separazione, il che può comportare un attaccamento patologico tra i due. Nella parte conclusiva del capitolo è stata esaminata la successione e l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia di esecuzione penale interna per le detenute madri, a partire dalla riforma penitenziaria del 1975, fino alla creazione degli Icam.

Il secondo capitolo è interamente dedicato all'analisi della Casa di reclusione femminile di Venezia e in particolar modo dell'Icam dell'istituto veneziano. In questo capitolo viene indagata la condizione di maternità in esecuzione penale interna attraverso un'intervista svolta ad un'ex agente di polizia penitenziaria che prestava servizio nella Casa di reclusione veneziana ed attraverso un'intervista rivolta ad una madre detenuta nell'Icam di Venezia Giudecca.

Infine, nel terzo capitolo viene illustrata in generale l'esecuzione penale esterna e vengono esposte le diverse forme di misura alternativa alla detenzione. In seguito, viene analizzata la condizione di maternità per le madri che si trovano a scontare la pena in forme extramurarie. La gestione della maternità viene inoltre raccontata attraverso un'intervista svolta ad un'assistente sociale che lavora presso l'U.e.p.e di Padova. Infine, viene illustrata la legislazione a livello italiano ed europeo che tutela la condizione di maternità per le madri in esecuzione penale e tutela il superiore interesse del minore. A partire dagli anni Novanta è difatti cresciuta parecchio l'attenzione nei riguardi degli innocenti reclusi ed è proprio la loro tutela che favorisce l'accesso a misure alternative per la madre. Oltre che per evitare la crescita del minore in un ambiente inadeguato, bisogna tenere conto che il ruolo della madre viene ritenuto estremamente fondamentale per lo sviluppo del figlio e quindi che l'esecuzione penale esterna permetta alla madre di avere più libertà d'azione e di scelta per quanto riguarda la gestione del proprio ruolo di genitore. In Italia il miglioramento della normativa in materia di misure alternative ha la sua prima modifica con la legge n. 354 del 1975 che segna l'inizio della rappresentazione di pena dove il diritto di risocializzazione è messo al centro dell'istituzione penitenziaria. In seguito, ci furono dei miglioramenti in materia di esecuzione penale esterna forniti dalla legge Gozzini, dalla legge Simeone Saraceni e dalla legge Finocchiaro, che vengono riportate e commentate nel corso del paragrafo conclusivo.

La successione dei capitoli vuole appunto illustrare la grande differenza tra la gestione della maternità in esecuzione penale interna a confronto con la gestione del proprio ruolo genitoriale in misura alternativa alla detenzione. L'esecuzione penale esterna permette al genitore, ed in questo caso in particolar modo alla madre, di assumersi pienamente la responsabilità della cura del figlio, di sviluppare un rapporto più convenzionale e meno esclusivo con il figlio ed infine di garantire che la crescita del minore avvenga in un ambiente sicuro, stimolante ed adeguato.

L'esecuzione penale esterna comporta per i genitori una migliore qualità di vita e di rapporto con il figlio rispetto alla genitorialità vissuta in regime di detenzione. Tale condizione non è però priva di problemi: una privazione di libertà è sempre e comunque condizione limitante per un genitore, spesso ed in particolar modo per le madri a cui è attribuito a livello sociale il ruolo di portatrice di cura nei confronti di figli e famiglia. Queste difficoltà si aggravano se la madre si ritrova isolata senza un partner o un familiare presente che possa contribuire alla gestione e alla cura del bambino. Di conseguenza queste madri si trovano spesso a doversi occupare in contemporanea di figli, casa e di tutto ciò che ne consegue, scontrandosi però con i vincoli imposti dalla loro condizione.

Nonostante le difficoltà che possono nascere in tali situazioni di vita siano svariate, la convivenza al di fuori dell'ambiente penitenziario di madre e figlio è indubbiamente l'opzione migliore per tutelare il benessere del minore e facilitare il reinserimento in società della madre. La normativa, difatti, si sta muovendo sempre più verso tale possibilità, in quanto i diritti dei minori e la loro tutela sono posti come principali obiettivi da perseguire.

CAPITOLO I

Donne, madri, detenute.

1. Uno sguardo sul carcere femminile

La percentuale di donne in regime di detenzione in Italia è sempre stata molto bassa. Al 31 marzo 2022, come riportato dal XVIII rapporto di Antigone sulla condizione delle carceri italiane, erano 2.276 le donne detenute negli istituti penitenziari italiani, pari al 4,2% della popolazione carceraria totale. Del numero totale, il 31,9% (ovvero 727) sono donne di origine straniera, provenienti principalmente da Romania, Nigeria, Marocco, Bosnia Erzegovina e infine Bulgaria.

Negli ultimi decenni la percentuale di donne detenute ha sempre oscillato attorno al 4%. La percentuale di detenute in Italia risulta essere minore rispetto alla media europea, che corrisponde al 5,3% secondo le statistiche pubblicate dal Consiglio d'Europa.

Le donne che entrano in carcere sono frequentemente donne escluse, relegate ai margini della società, condizione che si riflette nelle tipologie di reati maggiormente commessi: crimini legati alla legge sulle droghe, contro il patrimonio ed infine contro la persona.¹ Tendenzialmente la popolazione femminile carceraria è condannata a pene non troppo lunghe: le condanne si concentrano nella fascia inferiore ai tre anni di detenzione. Frequentemente si tratta di donne nomadi, di etnia Rom o Sinti, con un basso livello d'istruzione. Le donne in regime di detenzione sono frequentemente vittime di abusi, sfruttamento o sono donne tossicodipendenti, spesso isolate dal punto di vista linguistico e sociale, che non hanno riferimenti significativi all'esterno dell'istituto. La detenzione per queste donne risulta così ardua e tormentosa a causa di diversi fattori: la frequente situazione di irregolarità (legale e amministrativa) della famiglia che riduce la possibilità di ricevere visite, la difficoltà a restare in contatto con i familiari e con i figli ed infine l'impossibilità per molte di loro di accedere a misure alternative alla carcerazione in quanto prive di residenza e abitazione.²

Attualmente in Italia sono presenti quattro istituti penitenziari che sono esclusivamente dedicati alle detenute donne, che si trovano nelle città di Roma, Pozzuoli, Venezia e Trani, dove attualmente

¹ Cfr. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, *Donne e bambini*, in Antigone, 2022, pp. 29-33,

<https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-e-bambini-in-carcere/>.

I dati riportati nel testo sono stati ricavati dal rapporto che viene pubblicato annualmente dall'associazione Antigone del 31 Marzo 2022, volto a indagare le istituzioni carcerarie italiane. L'associazione Antigone ha svolto nelle carceri italiane oltre 2000 visite dal 1998 ad oggi, compiendo un continuo monitoraggio al fine di analizzare il sistema penitenziario italiano nella sua complessità.

² Cfr. Lombardi, L., (2020), *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in «Autonomie locali e servizi sociali», 3/2020, Il Mulino, p. 513.

sono ospitate 576 donne detenute. Il restante numero di donne in regime di detenzione è distribuito nelle 46 sezioni femminili che sono collocate all'interno delle carceri maschili. Le tre carceri esclusivamente femminili di Roma, Pozzuoli e Trani, ad eccezione della Casa di Reclusione di Venezia, risultano significativamente affollate, rispettivamente ad un tasso di sovraffollamento che corrisponde al 123,5%, 139% e 140,6%.

Il numero maggiore di detenute si trova nella regione Lazio: sono 395 le detenute a scontare la propria pena nel carcere di Roma, il quale è difatti l'istituto penitenziario femminile più grande d'Europa.³

La bassa percentuale di detenzione femminile ha sicuramente contribuito al mantenimento di un sistema carcerario ideato e creato a misura maschile, il che conduce a non tenere conto della specificità di genere. Condurre la detenzione per una donna all'interno di un ambiente esclusivamente pensato al maschile comporta una serie di problemi causati da carenze strutturali, mancanza di servizi appositi, carenza di risorse o di attività. Il rapporto di Antigone ne evidenzia alcuni:

Per quanto riguarda i servizi sanitari e igienici, dei 24 istituti con donne detenute visitati da Antigone nel 2021 il 62,5% disponeva di un servizio di ginecologia e il 21,7% di un servizio di ostetricia. Solo nel 58,3% degli istituti visitati le celle erano dotate di bidet, come richiesto dal regolamento di esecuzione da più di vent'anni. Per quanto riguarda le risorse a disposizione per le donne detenute in istituti maschili, in linea di massima possiamo affermare che più le sezioni femminili sono abitate da un numero consistente di detenute, più alta sarà la probabilità che vi siano risorse a loro dedicate. Se invece il numero è piccolo o piccolissimo, tale probabilità scende inesorabilmente.⁴

Le donne si trovano così inserite in un'istituzione basata su un modello maschile e tale condizione comporta un'esperienza della carcerazione che conduce verso un'alienazione della propria identità di genere, ritrovandosi in un sistema che non tiene conto della diversità di ruoli sociali, emotivi e relazionali.⁵

Tale processo di assimilazione al modello di detenzione maschile ebbe inizio con la Legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale eliminò molte previsioni rivolte alle donne detenute. In precedenza, vi erano molteplici elementi volti a distinguere la detenzione femminile da quella maschile: il principale

⁴ XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, cit., p. 31.

⁵ Cfr. Lombardi, L., (2020), *Maternità in carcere*, cit., p. 511.

scopo era quello di mantenere una detenzione femminile funzionale ad «ottenere la conformità ai ruoli femminili tradizionali nonché la soggezione ad imperativi di tipo religioso»⁶.

La mancanza di una regolamentazione specifica dell'esecuzione penale femminile è stata in parte colmata dalla circolare della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento (Circolare n. 0308268 del 17 settembre del 2008) che ha prodotto uno schema di regolamento interno per le sezioni femminili. Il regolamento cerca «di cogliere e tutelare il valore della differenza di genere, declinando il senso dell'esecuzione della pena secondo codici, linguaggi e significati congruenti con la specificità dell'identità femminile, in maniera da evitare l'innescarsi di ulteriori meccanismi di marginalizzazione a discapito delle donne detenute», ponendo particolarmente attenzione alla dimensione affettiva, alle specifiche necessità sanitarie, al diverso rapporto con le esigenze della propria fisicità e alla necessità di offrire pari opportunità di reinserimento sociale.⁷ Nonostante le riforme penitenziarie degli ultimi anni si rivolgano anche e in maniera specifica alla popolazione femminile, la mancanza di risorse e di pratiche appropriate spesso non le rendono efficaci.⁸

Della detenzione femminile si conosce in media molto meno rispetto a quella maschile, sicuramente per il basso numero di detenute rispetto alla popolazione detenuta totale, ma anche per il fatto che la violenza è una caratteristica prettamente associata al maschile, mentre l'obbedienza e la sottomissione al femminile, di conseguenza a livello sociale risulta più ambiguo e difficile immaginare una donna che trasgredisce.⁹ La differenza di genere intesa come costruzione sociale e storica non è misurabile solo in termini biologici, ma deve esserlo soprattutto in termini culturali facendo capo alla specificità e alla concretezza delle diverse modalità dell'essere e dello stare nella società dell'uomo e della donna. Il genere dell'autore di reato non ha costituito un criterio specifico degli studi sulla criminalità e anzi, quando è stato preso in considerazione, è risultato meno rilevante di altri fattori a livello statistico, poiché il numero di reati commessi dalle donne è da sempre notevolmente inferiore a quello degli uomini. Si è riscontrata nel tempo una persistente difficoltà di tipo culturale ad affrontare ed inquadrare la problematica della donna delinquente e ciò perché, storicamente, la donna deviante che contravveniva alle regole sociali non veniva considerata portatrice cosciente di ribellione o di disagio sociale, bensì, in ragione della sua asserita inferiorità

⁶ Ronconi, S., Zuffa, G., (2014), *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma, p. 66.

⁷ *La detenzione femminile in Italia*, Ministero della Giustizia,

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_12&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS60122.

⁸ Cfr. Mantovani, G., (2020), *Madri detenute e figli*, in «Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia», 3/2020, Franco Angeli, Milano, p. 135.

⁹ Cfr. *XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.

biologica e psichica come una «posseduta» (come nel caso delle donne ritenute streghe) o una malata di mente.¹⁰ Ad esempio, secondo i giuristi appartenenti alla scuola positivista (che ripresero gli studi di Cesare Lombroso):

Il fatto che si individuasse il cambiamento della condizione della donna rispetto all'uomo nella pubertà nasceva dall'idea che fosse proprio lo sviluppo dei caratteri relativi alla sessualità ad influenzare l'organismo, l'intelletto e la volizione femminile tanto che venivano individuati alcuni stati «anomali», come il ciclo mestruale, la gravidanza, il parto, tali da influenzare fortemente le funzioni psichiche. Infatti, veniva ravvisata proprio nelle «specialità fisiologiche e di organi» la causa della minore lucidità ed ordine dell'intelligenza femminile; gli esponenti della scuola positiva ritenevano che tali «specialità» influissero proprio sul cervello [...] Proprio sulla diversità fisica che si reputava esistente fra uomo e donna si basava la teoria, promossa da molti giuristi aderenti alla scuola positiva, secondo la quale «la natura organica e psichica della donna s'opponesse all'eguale trattamento dei due sessi in rapporto all'imputabilità penale».¹¹

La problematicità ad affrontare tali studi è nata dalla difficoltà di ammettere culturalmente che una donna consapevolmente potesse uscire dal perimetro delle regole sociali. Il fenomeno della donna delinquente è stato, e tuttora spesso viene affrontato attraverso la lente del rapporto duale superiorità/inferiorità rispetto all'uomo e la constatazione del basso numero percentuale di donne che delincono ha costituito il criterio dimostrativo dell'inferiorità della donna anche in questo ambito. A motivo della minore delinquenza femminile sono state invocate varie interpretazioni, tra cui differenze bio-antropologiche rispetto all'uomo, differenze psicologiche o i differenti processi di socializzazione e la reazione sociale improntata ad un'indulgenza «cavalleresca».

Gli studi scientifici sulle caratteristiche della delinquenza femminile hanno pertanto risentito del disinteresse della cultura maschile dominante nell'ambito accademico e nella società verso la problematica della criminalità femminile e di conseguenza sono stati estremamente limitati sotto il profilo quantitativo almeno fino all'emergere, negli anni Settanta del Novecento, di un nuovo protagonismo sociale e culturale della donna. I movimenti di emancipazione della donna e il suo mutato ruolo nella società hanno condotto a maggiori studi sul fenomeno.

¹⁰ Cfr. Fadda, M. L., (2010), *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in «Ristretti», pp. 1 sg., http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf.

¹¹ Ferrero, I., (2018), «*Eva delinquente*»: *la scuola positiva e l'imputabilità al femminile*, in G. Mantovani, (2018), «Donne ristrette. Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino», 1/2018, Ledizioni, Milano, pp. 492-494.

La delinquenza femminile continua, comunque, ad essere molto inferiore rispetto a quella maschile e di ciò può forse rinvenirsi una spiegazione nel fatto che mentre la posizione sociale della donna (ossia l'insieme di libertà e prerogative riconosciute in campo lavorativo e sociale) è mutata, così non è avvenuto per il ruolo sociale (ossia la funzione specifica nell'ambito familiare e verso l'altro sesso).

Il confronto con un'istituzione prettamente maschile ha condotto all'affermarsi di alcune retoriche, rappresentazioni e pratiche comuni della detenzione femminile. Difatti, pur riguardando l'intera popolazione carceraria, i meccanismi di minorazione e infantilizzazione colpiscono maggiormente le donne, questo perché da sempre le donne sono state accostate ai minori nelle relazioni, nel pensiero e nelle norme patriarcali. Inoltre, le detenute femminili sono stigmatizzate per diversi preconcetti volti a dipingerle come più fragili e bisognose d'aiuto. Gli operatori intervistati da Zuffa e Ronconi, riferendosi alle donne detenute e confrontandole con gli uomini in regime di detenzione, le descrivono come soggetti affetti da vulnerabilità psico-sociale, emotivamente fragili e paragonabili a bambini: «sono più fragili», «è più difficile inserirle al lavoro», «i conflitti fra uomini hanno una dignità, quelli fra donne sono per quisquiglie», «le donne riproducono un tipo di violenza che è quella delle bambine intorno ai dieci anni».¹²

Le differenze di genere, quindi, hanno implicato molteplici differenze di trattamento nelle istituzioni penitenziarie italiane. Le donne detenute tendono ad essere stigmatizzate, deresponsabilizzate e infantilizzate in maniera maggiore rispetto agli uomini, come sottolinea Ronconi: «Non è ancora morta la vecchia idea, alla base della storia della istituzionalizzazione femminile, che oltre alla trasgressione del Codice penale vi sia anche la trasgressione dei codici di genere, di una certa idea di cosa sia e debba essere femminile. E a volte pesa sulle donne come un macigno».¹³

Le donne vengono infatti considerate individui vulnerabili e deboli e questa rappresentazione di fragilità sembra ricollegarsi all'idea di donna autrice di reato come donna che sbaglia in virtù della propria debolezza, e non come donna che adotta consapevolmente una condotta criminale.

La donna viene così intesa come più meritevole di correzione, come i minori, e non di punizione, come gli adulti.¹⁴ La rappresentazione della donna criminale è collegata allo stereotipo di donna che con il reato tradisce la femminilità e la vocazione materna: paradigmatico è infatti lo stigma di cattiva madre, il quale investe tutte le detenute che hanno dei figli, che ha contribuito a creare un nesso reattiva madre che si ripercuote nei servizi sociali, nei tribunali, nelle carceri e ricade con violenza

¹² Ronconi, S., Zuffa, G., *Recluse*, cit., p. 25.

¹³ *Ivi*, p. 10.

¹⁴ Cfr. *ivi*, p. 172.

nella vita delle donne e dei loro figli.¹⁵ Come afferma Grazia Zuffa, in riferimento alle donne in regime di detenzione intervistate:

Ascoltando le loro testimonianze, sembra che il fatto stesso di aver commesso reati le qualifichi come madri inadeguate. Pensiamo di nuovo alle donne detenute così come descritte nell'Ottocento, che «quando rinunciano all'onestà e virtù possono commettere i più odiosi crimini con più facilità degli uomini». La maternità incarna ancora oggi «la onestà e virtù» femminile. Col reato si tradisce la maternità, la perdita dei figli è la punizione per aver varcato il Rubicone del femminile. Questa potente rappresentazione opera dentro le donne ed è in parte proiettata sui servizi sociali.¹⁶

2. Essere madri detenute

La convivenza intramuraria tra madre e figlio, nel caso in cui non sia possibile per la madre in regime di detenzione accedere allo sconto di pena attraverso misure alternative, avviene nelle sezioni nido delle carceri o negli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (Icam). Attualmente vi sono 19 bambini di età inferiore ai tre anni che convivono con le madri in un istituto penitenziario. Il gruppo più grande si trova nell'Istituto a custodia attenuata per madri detenute di Lauro ed è composto da 8 bambini, a questo segue un gruppo di 4 bambini che si trovano nella sezione nido della Casa Circondariale di Rebibbia. Gli Icam di Milano San Vittore e di Torino e la Casa Circondariale di Benevento ospitano due bambini. Infine, si trova solo un bambino nell'Icam della Casa di Reclusione Femminile di Venezia. Già dalla fine del 2021 i bambini residenti in carcere risultavano essere 18, un numero molto basso rispetto a quello degli ultimi decenni (nei primi anni 2000 erano arrivati ad essere più di 70). Tale calo ha mostrato come le soluzioni alternative che evitano la separazione dalle madri e limitano l'ingresso dei bambini nelle carceri siano la soluzione più adottata e migliore per la tutela del bambino e del rapporto madre-figlio.¹⁷

Il primo asilo nido in una struttura penitenziaria è stato istituito a Regina Coeli, aperto nel 1927, seguito da quello del carcere di Napoli a tre anni di distanza.¹⁸ Le sezioni con asili nido in Italia sono

¹⁵ Cfr. *ivi*, pp. 10-30.

¹⁶ *Ivi*, p. 259.

¹⁷ Cfr. *XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit., pp. 34 sg.

¹⁸ Cfr. *La detenzione domiciliare speciale, i bambini in carcere*, in «Ristretti», <http://www.ristretti.it/areestudio/donne/ricerche/mattei/quarto.htm>

12, più 2 non funzionanti. Più utilizzati e più adatti per la reclusione di detenute madri con al seguito i propri figli sono invece gli Icam.

All'interno della Casa Circondariale di San Vittore nacque la prima esperienza di Icam. L'istituto penitenziario di San Vittore, a Milano, ha accolto dalla fine dell'800 uomini, donne e recentemente madri con figli. Al suo interno contiene un grande numero di popolazione maschile, una numerosa sezione femminile e fino al 2007 era presente una sezione nido. Nonostante i diversi tentativi di rendere l'ambiente più accogliente e adatto alla crescita dei figli, il contesto detentivo comprometteva fortemente tale scopo. Nel 2006 Candido Cannavò, ex atleta e giornalista sportivo che spesso ha sostenuto iniziative a favore degli individui in regime di detenzione, ha promosso insieme a Luigi Pagano (allora direttore) una campagna di sensibilizzazione alla presenza dei bambini nelle carceri. L'obiettivo era quello di riuscire a permettere una convivenza madre-figlio al di fuori dell'ambiente carcerario. Vennero così coinvolti nel progetto il Comune di Milano, la regione Lombardia e la Provincia di Milano, cercando di definire impegni, responsabilità, risorse e un progetto. L'impegno dei vari enti coinvolti consentì, nel giro di un anno, di reperire una sede e del personale formato per avviare un modello educativo sperimentale e formare lo staff per la gestione di una sede distaccata e innovativa.

Il 2 aprile 2007 venne così istituita la sezione nido distaccata con decreto del Ministero della Giustizia, che venne resa immediatamente operativa, in quanto già il 9 aprile 2007 vennero trasferite le prime madri detenute insieme ai propri figli. Il modello educativo applicato, tutt'ora valido, si rifà al modello organizzativo dell'Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (Icatt), per lo strumento operativo utilizzato e l'allestimento di un ambiente comunitario. L'elemento fortemente rivoluzionario dell'Icam è stato quello di rendere la madre un soggetto attivo nei confronti dell'educazione e della crescita del proprio figlio, in un istituto che si pone la finalità di attuare un progetto pedagogico volto a favorire percorsi di cambiamento attraverso programmi individualizzati, un sostegno psico-sociale e l'individuazione di strategie.¹⁹ Gli obiettivi dell'equipe degli Icam si possono così riassumere:

Promuovere uno sviluppo equilibrato dei bambini favorendo l'inserimento e la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia; facilitare la relazione tra madre e bambino e con altri eventuali figli all'esterno; utilizzare i servizi sociosanitari del territorio a sostegno della coppia; sperimentare sinergie e collaborazioni con gli enti e servizi presenti sul territorio; pianificare interventi di istruzione, promozione culturale, formazione e svago; mettere a punto, monitorare e verificare un modello organizzativo e di trattamento; individuare soluzioni favorevoli al

¹⁹ Cfr. Gandus, N., Tonelli, C., (2019), *Doppia pena: Il carcere delle donne*, Mimesis, Milano, pp. 43-55.

mantenimento della relazione madre-figlio; individuare luoghi specifici in cui fruire di eventuali misure alternative dove non risulti una propria abitazione; accompagnare la coppia alla dimissione e ove necessario preparare madre e figlio al processo di separazione.²⁰

A seguito di tale progetto innovativo, furono istituiti in Italia altri quattro Icam: a Venezia, a Roma, a Lauro (Avellino), e infine a Cagliari. Il modello dell'Icam attualmente sembra essere la soluzione migliore per lo sviluppo del bambino e per un sano rapporto madre-figlio per le donne in regime di detenzione che non possono accedere a uno sconto di pena in misura alternativa.

La presenza di bambini negli istituti penitenziari è sempre stato oggetto di studio e di ricerche, ma in precedenza erano stati realizzati pochi studi centrati sugli aspetti relativi allo sviluppo del bambino nell'ambiente carcerario e riguardo la relazione madre-figlio in contesto di detenzione. Il passaggio delle competenze al Servizio sanitario nazionale, disposto con Dpcm 1 aprile 2008 (prima la gestione della salute in carcere era destinata al Ministero della Giustizia) ha riposto l'interesse sugli aspetti della salute fisica e mentale del bambino per limitarne i danni causati da una condizione innaturale di sviluppo, quale è l'abitare in un carcere che corrisponde ad un contesto innaturale, separato dal nucleo familiare di origine.²¹

La maternità all'interno dell'ambiente carcerario ha un ruolo centrale nell'esistenza delle donne in regime di detenzione. Sia che riguardi la convivenza intramuraria, che quella extramuraria, la detenzione femminile mette al centro la maternità come valore, appiglio per il futuro e come ruolo sociale più di quanto accada nel mondo libero.²² Grazia Zuffa, in merito alla propria ricerca racchiusa nel testo *Recluse*, afferma:

Un elemento centrale della ricerca è l'enfasi sul materno, sotto diverse forme. Dal tormento delle donne per i figli lasciati a casa, dall'ansia per la sorte futura dei bambini e la paura che i servizi sociali possono strapparglieli, alle relazioni fra donne detenute e con gli agenti in cui la modalità materna è citata esplicitamente. Ancora una volta risalta l'ambivalenza: la speranza di un futuro con i propri figli dà la forza per ricominciare, ma l'impotenza della detenzione si colora di maggiore sofferenza.²³

Frequenti difatti sono le testimonianze di donne in regime di detenzione che sottolineano il ruolo fondamentale dei figli, i quali vengono considerati come l'unica sincera motivazione per trasformare

²⁰ *Ivi*, p. 49.

²¹ Sarti M. I., (2012), *Madri e bambini in carcere*, In *Minori e Giustizia*, Franco Angeli, Milano, pp. 488 sg.

²² Cfr. Ronconi, S., Zuffa, G., *Recluse*, cit., p. 66.

²³ *Ivi*, p. 257.

il proprio stile di vita e lo scopo principale della loro vita.²⁴ Il ruolo genitoriale e l'accudire il figlio rappresentano frequentemente una spinta alla riabilitazione e un fattore di protezione. Il materno è quindi un elemento focale che pervade la vita delle detenute sotto diversi punti di vista, maggiormente se la convivenza madre-figlio è all'interno dell'istituto penitenziario (in una sezione nido delle carceri o in un Icam). Esso si ripercuote in molteplici aspetti della vita delle detenute.

In primo luogo, la separazione e la lontananza dagli affetti, ma in particolare modo dai figli sono, per le donne detenute che non convivono con essi, i fattori più dolorosi, a tal punto da affermare che: «se non avessi figli il carcere sarebbe una passeggiata»²⁵. Questa distanza può essere addolcita da colloqui, permessi, alternative alla detenzione e misure specifiche per le detenute madri. Ma gli ostacoli al mantenimento delle relazioni nelle carceri italiane sono ricorrenti per via di aspetti burocratici e conflitti sulla valutazione della situazione familiare²⁶.

Il dilemma della separazione dai figli si pone anche nel caso in cui ci sia la possibilità per la donna detenuta di tenere il figlio con sé, per timore dell'impatto che l'ambiente carcerario può avere sul bambino. La decisione di condividere con il proprio figlio la pena detentiva non è infatti semplice da compiere, in quanto vengono considerati i fattori di rischio che possono avere ripercussioni sullo sviluppo e la crescita del figlio, oltre alla considerazione di costringere alla reclusione anche il proprio figlio. Come racconta Dana, una donna in regime di detenzione e madre di una bambina di due anni, intervistata da Cristina Scanu, tale scelta non è facile: «Vuole che la porti fuori, quando sa che qualcuno può farla uscire, impazzisce. Non ne può più di stare qui senza i suoi fratellini. Quando è arrivata per settimane non ha toccato cibo, si attaccava alle sbarre e piangeva perché voleva uscire».²⁷

Negli innocenti reclusi si è potuto osservare un ritardo nello sviluppo, in quanto poco stimolati dalle condizioni ambientali in termini di movimento, materiali, giochi, attività e di esperienze di socializzazione ed esplorazione. Alcuni studi hanno dimostrato come i bambini che vivono all'interno di istituti penitenziari preferiscano giochi ripetitivi e mostrino difficoltà nei processi di socializzazione, spesso causati e accentuati dalla natura del legame simbiotico e che si instaura con la madre, caratterizzato di frequente da un'eccessiva protezione e tensione per l'eventuale separazione che conduce il bambino ad adottare comportamenti caratterizzati da rabbia, insicurezza e disagio. Il rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del giugno 2000 ha riportato, dopo uno studio sulle condizioni dei bambini presenti negli istituti penitenziari, come la permanenza in

²⁴ Cfr. Lombardi, L., *Maternità in carcere*, cit., p. 515.

²⁵ Ronconi, S., Zuffa, G., *Recluse*, cit., p. 257.

²⁶ Cfr. *ivi*, pp. 53 sg.

²⁷ Scanu, C., (2013), *Mamma è in prigione*, Jacka Book, Milano, pp. 26 sg.

carcere comporti per il bambino un progressivo peggioramento dello sviluppo motorio e cognitivo per la limitazione dell'esercizio e dell'esplorazione, visto il molto tempo trascorso sui seggioloni.²⁸

Inoltre, la qualità della relazione madre-figlio all'interno degli istituti penitenziari costituisce frequentemente un'ulteriore sofferenza per la madre, la quale in tale ambiente (maggiormente nelle sezioni nido) si trova ad essere un soggetto passivo nei confronti del proprio figlio, in quanto non le viene consentito di operare molte scelte, anche le più banali riguardo la scelta di vestiti, giochi, cibo, oltre ad avere la continua presenza di agenti di polizia penitenziaria, educatori, psicologi, assistenti sociali, operatori volontari e compagne di cella. La responsabilità delle madri viene così delegata a figure distanti.²⁹

Si può però notare come qualsiasi decisione comporti una serie di fattori che possono influire negativamente sullo sviluppo del bambino: è stato dimostrato come la separazione dalla madre può aumentare la probabilità di sviluppare un attaccamento insicuro, il quale è un fattore di rischio per il futuro sviluppo.³⁰

La separazione dai figli conduce ad altri diversi aspetti problematici che possono avere peso e rilevanza per la madre in regime di detenzione. Il primo è il senso di colpa e la vergogna causati dall'abbandono del figlio, alimentati dal pregiudizio di cattiva madre che accresce nelle madri detenute un vissuto di colpa nei confronti della famiglia, la quale senza la madre sembra sgretolarsi. Difatti, rispetto alla detenzione maschile, quella femminile comporta molto più frequentemente un allontanamento della madre detenuta, in quanto corrisponde ad una figura meno socialmente accettata rispetto a quanto potrebbe esserlo la figura paterna, da parte dei parenti e dei figli. Alcuni studi hanno sottolineato come l'incarcerazione della madre influisca sui figli e più in generale sull'ambiente familiare molto più negativamente rispetto a quella paterna.³¹ Alle madri è infatti affidata, storicamente e socialmente, la gestione della famiglia, di conseguenza la perdita di controllo su tempi, spazi e relazioni che avviene con la carcerazione risulta essere più pesante per le donne.³²

Mentre le madri con i figli in carcere si preoccupano per i traumi e per la reclusione che i propri figli soffrono, le madri che sono separate dai figli si tormentano all'idea di averli abbandonati. Al senso di colpa si aggiunge la preoccupazione riguardo al futuro dei figli e della propria famiglia in

²⁸ Cfr. *I bambini in carcere*, cit.

²⁹ Cfr. *ibidem*.

³⁰ Cfr. Agostini, F., Monti, F., and Girotti, S., (2011), *La percezione del ruolo materno in madri detenute*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», V (2), p. 8.

³¹ Cfr. *Ibidem*.

³² Cfr. Gandus, N., Tonelli, C., *Doppia pena: Il carcere delle donne*, cit., p. 27.

propria assenza. Donatella Zoia, medico a San Vittore, racconta come il carcere sia una separazione violenta dalla propria realtà sociale, afferma:

Le donne ne sono colpite più violentemente degli uomini, perché, nella società, quando una donna entra in carcere ci sono sempre, fuori, i figli, una madre, un padre e, a volte anche un marito che contavano su di lei, che hanno bisogno di lei e che restano abbandonati e senza sostegni. E così la donna detenuta, oltre al peso della carcerazione, vive lo star male della colpa. Si sente colpevole per averli lasciati soli, si sente responsabile per non poter far nulla per loro e somatizza il suo malessere.³³

In seguito alla separazione dai propri figli, un ulteriore fattore doloroso e angosciante per alcune madri detenute è l'idea di dover cercare di riallacciare, nel migliore dei modi possibili, il rapporto con i figli, una volta tornate in libertà. Le relazioni interrotte sono frequente motivo di dolore, ma spesso la speranza e l'obiettivo di riagganciare le relazioni con gli affetti sembra essere il sostegno più forte durante il periodo della detenzione.

L'obiettivo di riacquistare la fiducia e il rapporto con i propri figli, e quello di riacquisire a pieno le capacità genitoriali e il ruolo materno sono lo scopo principale per molte madri detenute, come afferma una madre in regime di detenzione intervistata da Ronconi e Zuffa: «Mi voglio curare per stare bene io e per far star bene i miei bambini. Voglio crearmi una famiglia che non sono ancora riuscita a creare e voglio vivere normale, come le persone normali, andare a lavorare, trovare un piccolo lavoretto magari anche cambiando città».³⁴

In questi casi, spesso, il cammino che conduce a una piena genitorialità è complesso. Le madri detenute si trovano a dover rispettare i tempi e le necessità dei figli, per non irrompere, non sconvolgere la loro esistenza e cercare di tornare silenziosamente e progressivamente nelle loro vite. Spesso è un percorso doloroso, che richiede pazienza, attesa e consapevolezza:

Ho imparato a stare a casa ed aspettare che lei mi dicesse «mamma, facciamo questo insieme», quindi non invadere assolutamente la sua vita anche perché non puoi piombare nella vita della gente e sconvolgerla. Anche perché il ruolo di mamma è anche quello, che non ha mai fatto mia madre, ma che ho imparato a fare io, di un attimo mettere da parte l'egoismo personale, anche perché i figli li facciamo ma non sono una proprietà privata.³⁵

³³ *I bambini in carcere*, cit.

³⁴ Ronconi, S., Zuffa, G., *Recluse*, cit., p. 133.

³⁵ *Ivi*, p.134.

Spesso quando tali donne riprendono il contatto con la famiglia d'origine, il sentire dominante è quello di dover pagare una colpa, di dover risarcire la famiglia per il dolore inflitto a chi non l'aveva scelto. Tale logica ha in sé un'idea di riscatto, di oltrepassare l'infantilizzazione dovuta alla reclusione e la propria assenza dovuta alle scelte di vita.³⁶

La dimensione della colpa, per il ruolo sociale attribuito alla madre nello sviluppo e nella gestione della famiglia, è quindi di frequente il motivo di sofferenza maggiore per le madri detenute. Tale rimorso è spesso accresciuto dalla rappresentazione sociale e comune della donna rea, che col compimento del reato sembra tradire la propria femminilità e il proprio compito da genitrice (colpevolizzandola molto più di quanto venga imputato al contrario ad un padre detenuto). Le ripercussioni di tale stigma ricadono spesso nel trattamento carcerario della detenuta, attraverso permessi respinti per motivazione da attribuire ad uso strumentale dei figli, o attraverso la valutazione di incapacità genitoriale valutata da assistenti sociali, o infine attraverso l'allontanamento da parte della famiglia stessa che frequentemente fatica ad accettare l'immagine di madre detenuta.

Lo stigma di inadeguatezza materna è fonte di sofferenza per le madri in regime di detenzione che da un lato avvertono l'ingiustizia di tale etichetta, mentre dall'altro non riescono a sfuggire dal vissuto di colpa nei confronti della propria famiglia e principalmente dei propri figli.³⁷ Il materno così, come affermato in precedenza, ha un ruolo fondamentale sotto vari aspetti per le donne in generale, ma ancora di più per le donne in regime di detenzione.

Si può in conclusione affermare che, nonostante la madre detenuta goda a livello legislativo di un trattamento preferenziale rispetto al padre³⁸, gli investimenti a livello economico e progettuale sulla genitorialità delle madri detenute siano pochi, pur considerando che la maggior parte delle donne in regime di detenzione ha figli minori e ne sia stata il riferimento genitoriale maggiore (se non esclusivo) in precedenza alla carcerazione.³⁹

³⁶ Cfr. *ivi*, pp. 135 sg.

³⁷ Cfr. Gandus, N., Tonelli, C., *Doppia pena: Il carcere delle donne*, cit., p. 29.

³⁸ È consentito alle sole madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Neutrale è invece la legge 62/2011 che consente ai genitori, e quindi indipendentemente dal genere, di tenere con sé i figli di età anche maggiore dei tre anni negli istituti o nelle sezioni penitenziarie a custodia attenuata (privilegiando comunque la figura materna, come del resto rivela il nome stesso, Istituti a custodia attenuata per madri, di tali strutture).

³⁹ Cfr. Long, J., (2018), *Essere madre dietro le sbarre*, in «Donne ristrette. Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino», 8, Ledizioni, Milano, p. 147.

3. La legislazione

Dal punto di vista giurisprudenziale è evidente la progressiva centralità che è stata riconosciuta alla maternità nella disciplina dell'esecuzione delle pene detentive.

Nel Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931 vi erano diversi elementi che differenziavano la detenzione femminile da quella maschile affinché la carcerazione femminile fosse funzionale ad «ottenere la conformità ai ruoli femminili tradizionali nonché la soggezione ad imperativi di tipo religioso».⁴⁰ La Legge 26 luglio 1975 n. 354 ha rimosso molte delle previsioni che erano rivolte alla carcerazione femminile, avvicinando la detenzione femminile a quella maschile. Il diritto riguardante la detenzione femminile si è di conseguenza sempre di più adattato al modello di carcerazione maschile, ad eccezione per le detenute madri⁴¹:

Da allora⁴² sempre più queste ultime sono divenute oggetto di una considerazione speciale essenzialmente se e in quanto madri, per il resto subendo la tendenziale dimenticanza delle loro esigenze e le conseguenze di opportunità formalmente analoghe, ma sostanzialmente impoverite, rispetto a quelle offerte ai detenuti (e non di rado ancora di fatto orientate secondo stereotipi di genere). Le recenti riforme penitenziarie si sono rivolte anche alla popolazione femminile ma le novità normative dovrebbe accompagnarsi risorse e pratiche quotidiane appropriate.⁴³

La giurisprudenza civile è costante nell'affermare che la detenzione dei genitori non implichi un'inidoneità a prendersi cura in modo adeguato dei figli minorenni, di conseguenza la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale deve essere irrogata dal giudice caso per caso, valutando alla luce dell'interesse del minore la qualità della relazione presente tra genitore e figlio.⁴⁴

L'attenzione da parte della giurisprudenza alle detenute madri è quindi giustificata dal principio di superiore interesse del minore:

Principio guida della relazione tra genitore e figlio minorenne è, com'è noto, il cosiddetto superiore interesse del minore, nella sua doppia accezione di direttiva che deve ispirare il legislatore nella individuazione di norme generali e astratte finalizzate alla protezione dei minorenni come gruppo di individui meritevoli di particolare tutela in ragione della loro

⁴⁰ Ronconi, S., Zuffa, G., *Recluse*, cit., p. 28.

⁴¹ Cfr. Mantovani, G., *Madri detenute e figli*, cit., p. 135.

⁴² Si intende in seguito alla Legge 26 luglio 1975 n. 354.

⁴³ Mantovani, G., *Madri detenute e figli*, cit., p. 135.

⁴⁴ Cfr. Long, J., *Essere madre dietro le sbarre*, cit., p. 109.

condizione di immaturità biologica che li rende presuntivamente incapaci di badare ai propri interessi, ma anche di clausola che consente ai giudici di garantire che l'interesse di un determinato bambino o adolescente sia soddisfatto in concreto, anche in deroga alle norme generali.⁴⁵

Per quanto riguarda il diritto penitenziario, l'applicazione di questo principio si riscontra ad esempio nel fatto che la presenza di figli minori favorisce per i genitori l'accesso all'esecuzione penale esterna, oppure nella possibilità (in caso non sia possibile adottare misure alternative) di accogliere il minore nell'istituto penitenziario dove si trova il genitore.

A livello europeo possiamo riscontrare nella Raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (cosiddette European Prison Rules), nella sezione riguardante i bambini in tenera età, tre direttive a tutela del rapporto genitore/figlio nel caso in cui il minore si trovi in un istituto penitenziario con il genitore:

1. I bambini in tenera età possono restare in istituto con un genitore, unicamente se ciò è nell'interesse del bambino. Non devono essere considerati come detenuti.
2. Quando i bambini in tenera età sono autorizzati a restare in istituto con un genitore, devono essere adottate misure speciali per disporre di un nido d'infanzia con personale qualificato, dove poter collocare il bambino quando il genitore pratica un'attività alla quale non è autorizzata la presenza del bambino.
3. Un alloggio speciale deve essere riservato per proteggere il benessere di questi bambini in tenera età.⁴⁶

Per quanto riguarda la normativa italiana l'articolo 14 dell'Ordinamento Penitenziario prevede che: «Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido»,⁴⁷ mentre la legge 21 aprile 2011, n. 62 prevede la possibilità per i genitori detenuti di ospitare figli di età maggiore ai tre anni negli istituti o nelle sezioni penitenziarie a custodia attenuata:

Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la

⁴⁵ *Ivi*, p. 108.

⁴⁶ Raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

⁴⁷ Art. 14 co. 7 ord. pen.

custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.⁴⁸

Inoltre, il d.p.r del 30 giugno 2000, n. 230 di modifica della legge n. 354 del 1975, stabilisce i criteri da osservare nel caso di assistenza alle gestanti e alle madri con bambini:

1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.
2. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.
3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.
4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.
6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.
7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.⁴⁹

Sia a livello europeo che a livello italiano possiamo dunque notare come il principio di superiore interesse del minore sia alla base delle normative che riguardano la detenzione di genitori di figli minori, in particolar modo di figli minori di sei anni. In particolar modo ciò che cerca di essere tutelato è il diritto del minore a una famiglia, ovvero il diritto a crescere nella sua famiglia o qualora

⁴⁸ Legge 21 aprile 2011, n. 62.

⁴⁹ D.p.r 30/06/2000, n. 230, art.19.

quest'ultima non possa offrire un ambiente di crescita adeguato presso una famiglia sostitutiva o presso una comunità di tipo familiare. Strettamente legato a tale diritto è il diritto alla continuità degli affetti, in forza del quale il minore deve poter conservare i legami significativi maturati con un adulto dal quale rischi di essere separato.⁵⁰ La Corte europea dei diritti dell'uomo afferma a tal proposito che la detenzione non determina la cessazione della vita familiare⁵¹ tra genitori e figli minori e di conseguenza lo Stato deve attivarsi affinché il legame familiare sia preservato e rinforzato.⁵²

Nonostante la legislazione permetta la convivenza intracarceraria tra genitore e figlio, nel caso in cui non sia possibile applicare misure alternative alla detenzione, per la tutela del minore, la condizione detentiva spesso costituisce un rilevante limite ad un adeguato esercizio della funzione materna. Un'analisi del contesto amministrativo e giudiziario dimostra come le madri detenute riscontrino numerose difficoltà nel mantenere e sviluppare un rapporto sano ed adeguato con i figli nell'ambiente carcerario.

A tal proposito Carla Forcolin, presidentessa dell'associazione «La Gabbianella e altri animali» afferma:

Altro aspetto negativo, per i bambini in primis, riguarda le loro mamme; non possono essere vissute dai bambini come le uniche che hanno autorità su di loro, perché vedono che loro sono soggette all'autorità degli agenti, quindi viene sminuita la loro figura. Spesso sono avviliti, depresse, in crisi e questo bambino lo sente, inoltre i bambini finché non vengono accompagnati fuori da qualcuno non escono e sono privati del mondo.⁵³

Gli istituti penitenziari sono per le loro caratteristiche fisiche ed organizzative spesso inadeguati per i minorenni, ma anche per le madri stesse, in quanto limitate nella gestione dell'educazione e della crescita dei figli.

Se da un lato la separazione dai figli risulta dannosa per lo sviluppo del minore, dall'altro lo stesso ambiente penitenziario può creare diverse problematiche sia nella crescita del minore che nella gestione della maternità.

⁵⁰ Cfr. Long, J., *Essere madre dietro le sbarre*, cit., pp. 109 sg.

⁵¹ «Detention, like any other measure depriving a person of his liberty, entails inherent limitations on his private and family life. (...) However, it is an essential part of a detainee's right to respect for family life that the authorities enable him or, if need be, assist him in maintaining contact with his close family» (C. eur., Sez. I, 9.10.2008, *Moiseyev*, § 246).

⁵² Cfr. Long, J., *Essere madre dietro le sbarre*, cit., p. 110.

⁵³ Cattarin, C., (2012), *Maternità in carcere: aspetti legislativi, psicologici e strategici*, UPSEL Domeneghini, Padova, pp.167 sg.

Nel caso di convivenza intramuraria bisogna però considerare diverse variabili che possono avere una rilevante influenza sullo sviluppo del minore e sul rapporto madre/figlio, come la presenza di una rete familiare idonea, l'età del minore, la tipologia di istituto penitenziario o della sezione, le caratteristiche del singolo istituto e la durata della detenzione.⁵⁴

⁵⁴ Cfr. *ivi*, pp. 145 sg.

CAPITOLO II

Maternità e detenzione: esperienze dall'Icam di Venezia.

1. Uno sguardo sull'Istituto penitenziario femminile di Venezia.

L'istituto penitenziario femminile a Venezia si trova sull'isola della Giudecca e sorge in un antico monastero, risalente al XII secolo, edificato in un'area di circa 1000 metri quadri. L'istituto è uno dei quattro carceri per sole donne a livello nazionale.

Ad inizio Seicento l'istituto si prestava ad ospitare prostitute redente (difatti veniva nominato a livello popolare l'istituto «delle Convertite», affinché le convertite vivessero isolate per il resto della loro vita.

In seguito, a metà Ottocento, il governo austriaco istituì una casa di pena e di correzione femminile a Venezia, destinata a sorgere proprio nel convento delle convertite. All'ordine delle Suore di carità fu affidata la custodia ed il controllo delle recluse e la Madre Superiora rappresentava la figura di direttrice, svolgendo le diverse funzioni ed i diversi compiti per la gestione dell'istituto. L'edificio della Giudecca ha mantenuto negli anni seguenti tale funzione, fino in data odierna.

L'istituto è composto da diverse aree e mantiene la disposizione degli spazi dell'antico convento. Consiste in una chiesa a pianta quadrata, la quale ha alle sue spalle un chiostro e di fronte un blocco con un ampio cortile. La chiesa ed il convento sono ora divenute ambienti per l'accoglienza delle detenute.

La facciata principale ha tra ingressi separati: il primo civico 711 permette l'accesso agli alloggi del personale, il secondo civico 712 consente l'ingresso alla Casa di Reclusione e agli uffici della Direzione, infine il terzo civico 714 costituisce l'ingresso all'Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (Icam). All'esterno dell'area detentiva, all'ingresso, vi è la chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite.

Nel 1990 la legge di riforma del Corpo di polizia penitenziaria ha posto fine all'operato delle suore, consegnando la custodia delle detenute agli agenti di polizia penitenziaria. Al 30 giugno 2022 risultavano essere in carico 110 agenti di polizia penitenziaria (su 135 previsti), 10 individui che ricoprono l'incarico di personale amministrativo (su 20 previsti) e 2 educatori (su 4 previsti). Attualmente la direttrice è Immacolata Mannarella, incaricata anche della direzione dell'istituto penitenziario di Santa Maria Maggiore.⁵⁵

⁵⁵ Cfr. Ministero della Giustizia, *Venezia Giudecca Casa di reclusione femminile*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII181847

All'ultima visita compiuta dall'associazione Antigone in data 29 aprile 2022, la Casa di reclusione veniva descritta non sovraffollata, conforme e curata dal punto di vista igienico e strutturale e come un ambiente assolutamente non conflittuale e di tensione.

Il personale, seppur venga definito come presente e disponibile, è soggetto ad un frequente turnazione di operatori ed agenti.

Il numero di detenute presenti tra agosto del 2021 e luglio del 2022 vacilla tra 64 e 74, nonostante la capienza massima sia di 111 detenute. Al momento della visita le detenute risultavano essere 64⁵⁶, numero che rappresenta un tasso di affollamento del 57,7%.

Per quanto riguarda gli spazi detentivi, le sezioni (le quali sono tutte di media sicurezza) si dividono in sezione ordinaria, sezione di accoglienza e sostegno (che accoglie donne che necessitano un particolare riguardo dal punto di vista sanitario), sezioni semilibere e dimittende (attualmente adoperata per esigenze legate alla situazione pandemica) e l'Icam.

Nella sezione ordinaria le stanze comprendono tra i quattro ed i nove posti, risultano essere larghe e luminose ed è presente un ampio tavolo per ogni stanza dove le detenute consumano i pasti. Le stanze possiedono un vano annesso dove si trova il bagno con sanitari e doccia.

La sezione accoglienza presenta stanze da tre posti, più una singola stanza da cinque (anche se viene specificato dal personale che non è mai occupata da più di quattro persone). La doccia, in questa sezione, è presente solamente in due stanze, ma viene riferito dal personale che sono in previsione dei lavori per inserirla anche nelle altre stanze (in ogni caso Antigone riporta che le docce comuni sono pulite e ben curate).

Gli spazi detentivi risultano dunque essere conformi e abitabili, in quanto: in tutte le stanze di detenzione sono garantiti tre metri quadri calpestabili per ogni persona, le stanze sono tutte riscaldate ed il riscaldamento risulta funzionante, è garantita l'acqua calda in ogni stanza ed il wc è in ambiente separato rispetto alla camera di pernottamento.

Tutte le sezioni sono aperte per più di otto ore al giorno e le detenute possono liberamente spostarsi tra i reparti. È consentito formalmente andare all'aria aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, ma il

⁵⁶ Al momento della visita: «7 donne sono in attesa di primo giudizio, 4 sono appellanti, 3 ricorrenti, 47 definitive e 3 internate in casa di lavoro. La tipologia di reati comprende furto, omicidio (15 detenute), lesioni, spaccio di droga, delitti contro la personalità (art. 600, 601, 605 cp). Le donne italiane provengono da tutta Italia. Le donne straniere sono 7 rumene, 6 nigeriane, 5 croate, 4 marocchine e altre, per un totale di 30 nazionalità diverse. 2 detenute hanno tra 22 e 25 anni, 16 detenute tra 26 e 35 anni, 23 detenute tra 36 e 45 anni, 14 detenute tra 46 e 55 anni e 9 detenute tra 56 e 62 anni. 6 detenute fruiscono di permessi premio». (Antigone, (2022), *Casa di Reclusione femminile di Venezia Giudecca: Scheda*, https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/veneto/202-casa-di-reclusione-femminile-di-venezias-giudecca)

personale afferma che le detenute possono liberamente andare quando lo desiderano, fino alla chiusura dei blindi, ovvero alle 20.

L'istituto possiede diversi spazi comuni: la sezione ordinaria che è collocata al primo piano comprende una sala teatro (la quale viene utilizzata anche per attività motorie e per diverse attività), un locale adibito ad attività sportiva (equipaggiato con attrezzi in buono stato), una chiesa, una biblioteca (dotata anche di un pianoforte e di spazi esclusivamente dedicati a scuola e formazione), due aule scolastiche, un'aula informatica, una sartoria e un locale con lavatrici. La sezione di accoglienza invece presenta una sala comune. Sono presenti, inoltre, una grande lavanderia ed un ampio ed attrezzato laboratorio di cosmetica. La cucina e la sala per le videochiamate affacciano sul cortile. Infine, la sala per i colloqui viene descritta come spaziosa e ben decorata, difatti è presente nella stanza un'installazione artistica cui hanno lavorato artisti delle isole Lofoten (Norvegia).

Gli spazi comuni esterni invece sono composti da un curato e spazioso cortile interno in cui si svolgono i passeggi, collegato ad un altro cortile più piccolo ma sempre ben tenuto con pavimentazione originale, porticato e tre pozzi. Sono inoltre presenti varie panchine, una rete per pallavolo ed un canestro. È presente anche un'area verde che possiede qualche gioco per bambini, adoperata anche per i colloqui con i familiari.

La sanità all'interno dell'istituto sembra essere gestita in maniera efficace: al secondo piano dell'edificio sono presenti infermeria e due ambulatori (uno odontoiatrico ed uno per visite specialistiche, utilizzato anche dal medico di guardia durante la notte). Durante la mattina per due ore è presente un medico di base, dalle 8 alle 20 c'è un infermiere, infine dalle 20 alle 8 è presente il medico di continuità assistenziale. L'odontoiatra presenza nell'istituto una volta a settimana. L'Usl ha un accordo con la Confraternita di San Cristoforo Misericordia (fondazione che offre l'aiuto di medici volontari convenzionati con la Usl), il quale permette visite cardiologiche, chirurgiche, ginecologiche, infettivologiche, neurologiche, reumatologiche, endocrinologiche e diabetologiche. Per altri accertamenti la detenuta viene condotta al di fuori dell'istituto. Infine, lo psichiatra e lo psicologo del servizio sanitario nazionale si recano in istituto solo su richiesta.

Per quanto riguarda lavoro e formazione professionale all'ultima visita di Antigone nell'aprile 2022, 27 detenute risultavano essere lavoratrici alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, 17 sono invece impiegate per datori di lavoro esterni,⁵⁷ mentre 22 detenute erano coinvolte in corsi di

⁵⁷ Per l'amministrazione: 5 donne lavorano in cucina (si noti che la stessa società si occupa sia del vitto che del sopravvitto). Per esterni: per conto della cooperativa Il Cerchio: 3 presso il laboratorio di sartoria e 8 (più 1 tirocinante) presso la lavanderia; per conto della cooperativa Rio Terà dei Pensieri: 1 presso il laboratorio di cosmetica e 3 con sostegno al reddito del Comune presso l'orto; 1 con sostegno al reddito del Comune presso la biblioteca interna. Il grande orto con due serre fa coltivazioni biologiche che vengono vendute ogni giovedì con un banchetto di fronte al

formazione professionale (corsi di acconciatura, tirocini presso il laboratorio di cosmetica e tirocini come operatore addetto all'orto).

I corsi scolastici attualmente presenti prevedono corsi di alfabetizzazione, corsi di primo periodo scolastico, inglese ed informatica, ed il numero totale di donne attualmente coinvolte nei corsi scolastici è di 30 persone. Inoltre, sono attive diverse attività culturali, sportive o ricreative.⁵⁸

La Casa di reclusione femminile Venezia Giudecca sembra dunque essere un ambiente favorevole al reinserimento in società per le donne detenute, in quanto offre diverse opportunità di formazione e lavoro. La direttrice della Casa di reclusione Immacolata Mannarella sottolinea come le attività svolte all'interno dell'istituto vengano incentivate proprio al fine di evitare ed allontanare una visione della pena con funzione meramente punitiva: «La scelta di prevedere, incentivare e promuovere attività lavorative, accogliendo all'interno del carcere soggetti privati come le cooperative è dettata dalla consapevolezza che la punizione non rappresenta la cura, ma aumenta il disagio causato dalla privazione della libertà personale, soprattutto se dovuto a fatti improvvisi e non pianificati».⁵⁹

Inoltre, come riportato da Antigone, la Giudecca è composta di ambienti idonei e ben curati che contribuiscono senza dubbio ad un clima sereno, come afferma Maria Milano d'Aragona, Provveditore Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto: «È molto importante che la rieducazione sia rispettosa della dignità della persona: dare la possibilità alle detenute di vivere in un ambiente piacevole agli occhi e ricco di opportunità è fondamentale per la rieducazione e il conseguente reinserimento nella vita quotidiana».⁶⁰

A differenza delle altre Case di reclusioni femminili in Italia, infatti, il numero di detenute dell'istituto penitenziario femminile veneziano è contenuto rispetto alla capienza totale: «Per quanto riguarda le quattro carceri esclusivamente femminili, ad eccezione della Casa di Reclusione di Venezia, gli altri tre istituti risultano significativamente sovraffollati. Nello specifico, Trani registra un tasso di sovraffollamento del 140,6%, Pozzuoli del 139% e Rebibbia femminile del 123,5%».⁶¹

carcere nonché attraverso gruppi di acquisto. Tuttavia non riesce a dare reddito sufficiente e le lavoratrici hanno un sostegno dal Comune. Ha dunque un valore solo trattamentale. Prima del Covid avevano anche convenzioni con alcuni ristoranti. Il laboratorio di cosmetica usa le piante officinali dell'orto. Produce anche candele artistiche. La lavanderia lavora per grandi hotel esterni e altri soggetti. Le 12 donne in art. 21 lavorano per l'orto e la lavanderia interni. (Antigone, *Casa di Reclusione femminile di Venezia Giudecca: Scheda*, cit.)

⁵⁸ Cfr. Antigone, *Casa di Reclusione femminile di Venezia Giudecca: Scheda*, cit.

⁵⁹ Provincia di Padova, (2021), *Casa di reclusione femminile di Venezia: una reale occasione di rinascita*, <https://www.provincia.padova.it/casa-di-reclusione-femminile-di-venezias-reale-occasione-di-rinascita>.

⁶⁰ *Ivi*.

⁶¹ *XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit., p.33.

In conclusione, il clima e gli spazi della Casa di reclusione sembrano differenziarsi positivamente da molte altre realtà carcerarie, permettendo in tale maniera una detenzione, per alcuni aspetti, meno impattante e distruttiva per le donne che vi sono detenute.

Il 27 Gennaio 2011, l'allora assessore alla Cittadinanza delle donne Tiziana Agostini ha presentato alla Giunta comunale di Venezia un'informativa riguardante il progetto di costruzione di un Icam sul territorio, dichiarando che:

Questa esperienza non solo si inserisce in un contesto di umanizzazione della pena, ma riconosce e restituisce a bambini, donne, uomini i loro diritti costituzionali di cui, per un sistema iniquo, sono stati temporaneamente privati. È un'opportunità sociale politica dimostrazione che l'applicazione di forme alternative alla detenzione è possibile e praticabile, ed a costi inferiori, con benefici sociali positivi per la collettività.⁶²

Nell'intervista svolta da Chiara Cattarin, Francesca Corso, ex-assessore ai diritti e alle tutele ella provincia di Milano dal 2002 al 2009 con delega alle carceri, nonché fondatrice dell'Icam milanese, è stata interrogata sul perché ci fosse la volontà di istituire un Icam proprio a Venezia, a cui Corso risponde:

Venezia è storicamente il carcere ove l'esecuzione penale femminile ha sempre rappresentato una peculiarità relativa al lavoro e al trattamento. Si tratta di una condizione d'avanguardia che ha saputo coniugare reclusione e territorio, da qui una sinergia virtuosa con tutte le forze della cooperazione, dell'associazionismo e degli enti locali che in questi anni hanno sostenuto i percorsi di reinserimento sociale dedicando significative azioni alla condizione della mamma e bambino recluso. [...] Venezia è una città accogliente ed inclusiva, lo ha dimostrato in questi anni partecipando gestendo le tematiche relative all'emarginazione.⁶³

Come riportato in precedenza, il terzo ingresso dell'istituto penitenziario Venezia Giudecca dà accesso all'Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri, uno dei cinque Icam presenti sul territorio italiano ed il secondo ad essere realizzato in Italia.

Con D.M del 27 marzo 2014 è stata istituita la sezione distaccata dalla Casa di reclusione di Venezia Giudecca, destinata alla detenzione a custodia attenuata delle madri con figli al seguito.⁶⁴

⁶² Cattarin, C., *Maternità in carcere: aspetti legislativi, psicologici e strategici*, cit., p. 149.

⁶³ *Ivi*, p. 150.

⁶⁴ Cfr. Ministero della Giustizia, *Venezia Giudecca Casa di reclusione femminile*, cit.

L'Icam è sviluppato su due piani: il piano terreno presenta la portineria, la sala colloqui, una ludoteca, una biblioteca, una lavanderia, una cucina gestita in autonomia dalle donne in detenzione ed un giardino dotato di giochi come scivolo ed altalene, mentre il primo piano possiede sei camere da letto grandi e pulite (per un totale di 12 posti totali) dotate ognuna di sanitari e vasca da bagno per lavare i bambini, l'infermeria, un ambulatorio per i bambini ed una stanza per attività comuni.⁶⁵

Al momento della visita compiuta da Antigone (il 29 aprile 2022), nell'Icam erano presenti solamente due detenute di cui una incinta e l'altra con un figlio di circa due anni. Anche nel caso dell'Icam, Antigone ha definito gli spazi ampi e puliti, oltre che un clima collaborativo e disteso.⁶⁶

In generale gli Icam hanno condizioni ambientali e strutturali differenti rispetto agli istituti penitenziari tradizionali, nonostante rimangano strutture detentive. Il modello a cui ispirano è di organizzazione di tipo comunitaria, in strutture non con sistemi di sicurezza non comprensibili da parte dei bambini e privi di elementi tipici dell'edilizia del carcere (come, ad esempio, le sbarre). Difatti, nell'Icam veneziano, i blindi sono sostituiti di grandi porte pesanti. Inoltre, gli agenti di polizia penitenziaria frequentemente operano negli Icam senza divisa.⁶⁷

L'Icam di Venezia risulta quindi essere uno spazio tranquillo, ben tenuto ed idoneo alla crescita di un bambino, ma come viene ricordato nel Protocollo d'Intesa dell'Icam di Venezia la qualità dell'ambiente non risulta essere l'unico fattore da tenere in considerazione:

Gli ambienti carcerari, anche nelle situazioni migliori come gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (I.C.A.M), sono luoghi che da soli non possono soddisfare pienamente le esigenze evolutive di un bambino che necessita di costruire una relazione nutritiva con la madre e di sperimentare le proprie capacità affettive e relazionali, acquisite attraverso tale relazione, anche con l'ambiente esterno, fonte di nuovi stimoli e occasione di nuove esperienze necessarie per un loro armonico sviluppo. La crescita dei bambini ristretti con le loro madri in carcere va accompagnata e sostenuta attraverso interventi individuali e personalizzati di supporto, in primis, alla loro relazione con la madre, che rappresenta la figura di riferimento principale e fondamentale ma che, proprio per la sua condizione di detenuta, può trovarsi in uno stato emotivo di ansia, preoccupazione o di depressione e, in secondo luogo, di supporto alla scoperta del mondo esterno attraverso la costruzione di nuove relazioni ed esperienze di socializzazione. Il benessere psicofisico di questi bambini richiede la sinergia di più soggetti istituzionali

⁶⁵ Cfr. Antigone, *Casa di Reclusione femminile di Venezia Giudecca: Scheda*, cit.

⁶⁶ Cfr. *ivi*.

⁶⁷ Cfr. Camera dei deputati, *Provvedimento 31 maggio 2022, Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, <https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/detenute-madri.html>

e della società civile che insieme costruiscono e sostengono la globalità degli interventi necessari per superare le limitazioni imposte da un ambiente di vita ristretto come gli istituti carcerari.⁶⁸

In tale documento la Direzione dell'Icam si impegna promuovere una collaborazione tra la Direzione stessa, i servizi del comune di Venezia, i servizi sociali di altri comuni (i comuni di ultima residenza o stabile dimora dei minori presenti in Icam), il centro per l'affido e la solidarietà familiare, l'associazione «La Gabbianella e altri animali», l'ufficio immigrazione della Questura di Venezia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia ed il Tribunale per i minorenni.⁶⁹

I principali obiettivi che la direzione dell'Icam di Venezia si pone sono indicati nel documento citato e sono:

- a) promuove interventi di supporto e accompagnamento alla relazione tra madre e figlio e tra bambino e mondo esterno, sia all'interno dell'I.C.A.M., sia all'esterno, finalizzati a garantire le migliori condizioni per uno sviluppo affettivo e relazionale armonico dei bambini presenti nell'istituto;
- b) prima del compimento dei sei anni d'età del bambino, e anche prima, se ricorrono le condizioni per una dimissione anticipata, segnala all'U.I.E.P.E la necessità di provvedere alla cura dell'uscita del minore dal carcere;
- c) ogni sei mesi trasmette alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l'elenco dei minori collocati all'ICAM, con l'indicazione specifica per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche;
- d) verificati i presumibili tempi di permanenza del minore presso l'I.C.A.M. e in riferimento alla fascia dieta, attiva, un programma di interventi personalizzati che abbia come finalità prioritaria il benessere del bambino ed attiva altresì in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti [...] uno specifico gruppo di lavoro (d'ora in poi chiamato G.d.L) che dovrà redigere un Progetto Quadro di cura e protezione del bambino in riferimento a quanto previsto dalle «Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità». [...] Il suddetto Progetto Quadro [...] coinvolge in prima persona la madre che viene costantemente informata e invitata a dare il proprio consenso per eventuali attività e/o azioni che lo necessitano. [...]

⁶⁸ *Protocollo d'intesa, Procedure per l'attivazione di forma di accoglienza dei bambini in carcere con la madre*, (2019), p. 1, http://garantedirittipersonadetenuti.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/PROT_INTESA_%20DEF_web.pdf

⁶⁹ Cfr. *ivi*, pp. 6-8.

- e) informa la madre sull'opportunità/necessità di far frequentare al bambino l'ambiente esterno ed eventuali servizi per la prima infanzia, anche con la collaborazione del personale educatore dell'I.C.A.M e dell'Associazione A.P.S «La Gabbianella e altri animali», acquisendone il consenso.⁷⁰

La Direzione s'impegna inoltre a convocare il G.d.L per delle riunioni che avvengono con cadenza mensile, dedicate principalmente al miglioramento della socializzazione e protezione dei minori presenti nell'istituto. Inoltre, incentiva programmi di accompagnamento esterno del minore presso il nido, la scuola per l'infanzia o presso altri luoghi per l'intrattenimento del minore (piscina, spiaggia, eventi cittadini rivolti a minori della fascia di età interessata, ecc...) con l'ausilio dei volontari.⁷¹

La nascita degli Icam è sicuramente consistita in un tentativo di costruzione di un modello carcerario differente ed è stata ispirata da una logica dove la gestione è sviluppata in orizzontale (e non gerarchizzata e piramidale come negli altri istituti penitenziari), dove operatori e detenute condividono ambienti in cui le regole e le decisioni sono condivise in maniera consensuale con l'obiettivo di permettere una relazione tra madre e figlio quanto più positiva, evitando una deresponsabilizzazione della madre stessa⁷²:

Questo modello organizzativo di detenzione attenuata ha permesso il raggiungimento di due importanti obiettivi: la gestione quotidiana partecipata che promuove la responsabilizzazione della detenuta, liberandola per quanto possibile dall'immobilità dell'azione, del pensiero, della parola e altresì il confronto continuo sui diversi modelli culturali di cui le stesse sono portatrici, in un'ottica di rispetto per le differenze di origine con conseguenziale potenziamento dell'autostima e dell'assertività, importanti per affrontare i pregiudizi e le difficoltà del fuori. [...] In questo contesto, appare importante essere consapevoli che è necessario vigilare sull'intreccio esistente tra produzione di assistenza e produzione di norme e di disciplina. L'educazione alla socialità, al diritto-dovere di partecipazione alla relazione interpersonale, alla solidarietà, responsabilità e condivisione, può avvenire soltanto in un contesto di spontaneità o quantomeno di adesione volontaria da parte delle detenute a tale progetto trattamentale.⁷³

Inoltre: «Questa scelta legislativa è orientata a preservare tanto la relazione madre-bambino (o relazione padre-bambino, nei casi in cui la legge lo equipara alla madre), quanto l'interesse

⁷⁰ *Ivi*, pp. 6 sg.

⁷¹ Cfr. *ivi*, p. 9.

⁷² Cfr. Fadda, M. L., *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit., p. 7.

⁷³ *Ivi*, p. 8.

dell'infante ad una crescita maggiormente equilibrata, tramite la creazione di un luogo *ad hoc* che presenti regole di vita e organizzazione del tempo diverse dal carcere ordinario».⁷⁴

Nonostante l'Icam di Venezia (ed in generale gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri) risulti essere un luogo sicuramente più adatto allo sviluppo di un bambino e all'esercizio della genitorialità della madre rispetto all'ambiente carcerario bisogna tenere in considerazione quanto evidenziato dal Documento Finale degli Stati Generali dell'Esecuzione penale (datato 18 aprile 2016):

Quanto agli ICAM, può essere il caso di sottolineare che, pur trattandosi di soluzione assai preferibile al carcere, tuttavia non deve essere considerata come un traguardo finale. Non bisogna infatti dimenticare che, se si esclude l'ipotesi della concessione di una misura alternativa, la vera priorità emergente dalla l. 21 aprile 2011, n. 62 è quella della utilizzazione della casa-famiglia protetta, un ambiente che si fa preferire perché non ha nulla in comune con le strutture detentive, sia pure a custodia attenuata. Purtroppo non si può non ricordare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 4 co. 2 l. 62/2011, clausola che di fatto blocca le convenzioni con gli Enti locali e, di riflesso, rende quanto mai problematica l'apertura delle case-famiglia.⁷⁵

Difatti, l'U.E.PE, si impegna a riconoscere le condizioni in cui è necessario o opportuno collocare madre e figlio (o solo del figlio) all'esterno dell'Icam e nel caso in cui si trovino senza fissa dimora o nella situazione in cui nessun ente locale riconosca la propria competenza riguardo la loro presa in carico, l'U.E.P.E è tenuto a proporre alla direzione dell'Icam di coinvolgere la Procura e il Tribunale per i Minorenni affinché venga riconosciuto ed incaricato un ente di competenza.⁷⁶

Bisogna sempre tenere in considerazione che l'Icam non deve e non è la soluzione principale per donne condannate con prole al seguito, in quanto, pur essendo un istituto a custodia attenuata resta sempre una realtà detentiva, che può far comunque nascere difficoltà per la madre e per il figlio, bensì: «Trova applicazione quando sussistono situazioni in cui per motivi d'indagine, per il reato specifico commesso o per altre specifiche situazioni non sia possibile inserire madre e bambino in quelle strutture alternative previste dalla legge».⁷⁷

⁷⁴ Valentino, M. V., (2017), *Diritto alla salute e carcere dall'ottica della detenzione femminile*, in «Antigone La tutela della salute in carcere tra diritto vigente e diritto vivente», 1/2-2016, Editoriale scientifica, Napoli, pp. 90 sg.

⁷⁵ *Stati generali sull'esecuzione penale*, (2016), p. 61,

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf.

⁷⁶ Cfr. *Protocollo d'intesa, Procedure per l'attivazione di forma di accoglienza dei bambini in carcere con la madre*, cit., p. 9.

⁷⁷ Valentino, M. V., *Diritto alla salute e carcere dall'ottica della detenzione femminile*, cit., pp. 90 sg.

Come evidenziato in precedenza, vi sono diverse associazioni e cooperative che all'interno della casa di reclusione femminile di Venezia che collaborano con l'istituto al fine di promuovere e creare un ambiente che permetta alle detenute un futuro reinserimento nella società.⁷⁸

«La Gabbianella e altri animali» è un'associazione nata nel 1999 a Venezia per la promozione sociale. L'obiettivo all'origine dell'associazione riguarda l'adozione e l'affidamento, attraverso un sostegno e una formazione dei genitori adottivi e affidatari, e l'accoglienza di bambini nelle case dei membri dell'associazione.

A partire dal 2003 «La Gabbianella e altri animali» ha fornito sostegno al Comune di Venezia accompagnando i minori presenti nella sezione nido dell'istituto penitenziario ed in seguito i bambini presenti nell'Icam all'asilo nido, alla scuola materna, in piscina, in gita, in uscite durante il fine settimana ed in spiaggia al Lido di Venezia. Tra le diverse associazioni di volontariato «La Gabbianella e altri animali» è quella che più si è occupata di sostegno alle detenute in quanto madri e di sostegno nello sviluppo e nella crescita dei loro figli a seguito.

I compiti affidati all'associazione «La Gabbianella e altri animali» previsti dal Protocollo d'intesa del 10 giugno 2019 prevedono che l'associazione si occupasse di:

- a) cura la sensibilizzazione e la formazione delle persone interessate all'affido e/o all'accompagnamento dei bambini in carcere con la madre;
- b) invia le persone interessate al percorso di idoneità all'affido, incluse quelle che hanno già stabilito una relazione significativo con il bambino, al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dei distretti 1 e 2;
- c) rileva e segnala eventuali criticità ai soggetti coinvolti nei singoli progetti.⁷⁹

Le attività compiute dall'associazione nella Casa di reclusione femminile (e successivamente nell'Icam) ebbero dunque inizio nel 2003, tra le più importanti si possono riscontrare:

Anno 2003: accompagnamento di due gemelli provenienti dal nido del carcere all'asilo nido;

Anno 2004: collaborazione con l'Uepe per una famiglia affidataria per i gemelli; la Gabbianella porta all'asilo un altro bambino; comincia l'accompagnamento regolare dei bambini al nido, in collaborazione con la Municipalità di Venezia, che ne finanzia gli accompagnatori.

⁷⁸ Tre queste le più attive sono la cooperativa sociale Rio Terà dei pensieri, Il Cerchio, Ristretti Orizzonti e La Gabbianella e altri animali.

⁷⁹ *Protocollo d'intesa, Procedure per l'attivazione di forma di accoglienza dei bambini in carcere con la madre*, cit., p. 8.

Anno 2007: Progetto educativo finanziato dalla Regione Veneto, che comprende: la costruzione del pannello in una parete del nido «La fattoria in primavera», fatto dalle detenute, educazione alimentare con la raccolta delle ricette della tradizione dei paesi delle detenute, sostegno psicologico alle mamme da parte di due psicologi.

Anno 2009: Progetto spiaggia: grazie ad un finanziamento del CSV vengono portati per la prima volta i bambini del carcere in spiaggia per tutta l'estate.

Anno 2011: Tre bambini provenienti dal nido dal carcere vengono posti in affidamento presso famiglie dell'Associazione.

Anno 2014: Progetto piscina: tutte le domeniche i bambini vengono accompagnati presso la piscina di Sacca Fisola per seguire un corso di nuoto; Progetto Crescere in carcere serenamente, che prevede oltre ai progetti precedenti: le uscite nel finesettimana, un laboratorio di musicalità, un laboratorio di Gioco/Lettura, accompagnamento di alcuni bambini a parenti che vivono al di fuori di Venezia.

Anno 2015: Progetto finanziato dalla Regione Veneto Essere madri in carcere: la preparazione delle mamme ai colloqui con i figli che vivono all'esterno. I figli sono stati accolti con pranzi cucinati attraverso l'attuazione del laboratorio di cucina "Dall'orto al piatto", la preparazione delle mamme ai colloqui con i figli, inventando storie allo scopo di farne copioni e rappresentazioni di teatro dei burattini, insegnare alle mamme a confezionare i burattini nel laboratorio "Ricuciamo", riflettere in gruppo con uno psicologo della Gabbianella ed una psicologa del carcere sugli incontri e sui colloqui da effettuare e già effettuati, aiutare le famiglie ad acquistare biglietti ferroviari a costi dimezzati e ad arrivare nell'isola gratis, grazie ad Alilaguna.

Anno 2017: Giochi, filastrocche e canzoni per tutti i bambini all'interno dell'ICAM il sabato mattina.⁸⁰

In conclusione, sembra possibile affermare che, anche attraverso l'appoggio offerto dalle associazioni, l'Icam di Venezia possa essere considerato un istituto che permette ai bambini presenti di vivere esperienze simili ai loro coetanei, nonostante la condizione di reclusione con la madre. Bisogna però tenere in considerazione che, anche in istituti come l'Icam di Venezia, le ripercussioni della realtà carceraria si possono riscontrare nei bambini che vi si trovano.

Le uscite dei bambini dall'istituto giovano senza dubbio al loro sviluppo, alla loro socialità e alla loro crescita ma si deve valutare il fatto che il bambino poi ritorni in una realtà che per quanto ben curata, resta una realtà detentiva, con tutte le sue conseguenze. Tale condizione può causare delle sofferenze nel bambino, ad esempio per la di separazione dalla madre nel momento delle uscite, oppure nel momento del ritorno all'istituto dopo aver trascorso una giornata al di fuori di questo o per l'incapacità di comprendere il motivo per cui tali esperienze non le possa compiere insieme alla madre.

⁸⁰ http://www.lagabbianella.org/?page_id=21.

2. Gli agenti di polizia penitenziaria

Le madri in esecuzione penale con prole al seguito che non beneficiano delle misure alternative alla detenzione, come riportato in precedenza, devono poter trascorrere il tempo della detenzione in un luogo idoneo allo sviluppo del minore. L'Icam di Venezia Giudecca, illustrato nel capitolo precedente, si propone l'obiettivo di rappresentare un luogo dove i minori vengono tutelati.

In questo paragrafo, attraverso i racconti di un'ex agente di polizia penitenziaria presso l'istituto penitenziario di Venezia Giudecca, verrà ulteriormente esaminata la Casa di reclusione femminile veneziana e l'Icam compreso in essa.

L'ex agente di polizia, ora assistente amministrativo, racconta:

Io ho cominciato a lavorare presso questo istituto all'età di 19 anni perché allora c'erano le vigilatrici penitenziarie, effettive e noi invece venivamo assunte come vigilatrici trimestrali. Poi col passare degli anni praticamente sono usciti i concorsi bensì da vigilatrici siamo passate ad agenti di polizia penitenziaria. [...] Venivamo a lavorare qui per tre mesi ad aiutare le vigilatrici effettive, che erano poche, assieme alle suore, perché allora erano le suore che comandavano, c'era la direttrice e poi tutte le altre suore che praticamente assumevano ruoli di... Fa conto come ora c'è il preposto, loro facevano il preposto, facevano i turni, facevano l'infermeria, il reparto di infermeria. Tutte suore, tutte suore e queste vigilatrici, noi, con il grembiolino celestino, ci mettevano a lavorare e per tre mesi.⁸¹

Come riportato nel paragrafo precedente, la Casa di reclusione femminile veneziana era gestita ed amministrata dalle suore: all'ordine delle Suore di carità fu affidata la custodia ed il controllo delle recluse e la Madre Superiora rappresentava la figura di direttrice, svolgendo le diverse funzioni ed i diversi compiti per la gestione dell'istituto. Nel 1990 la legge di riforma del Corpo di polizia penitenziaria ha posto fine all'operato delle suore, consegnando la custodia delle detenute agli agenti di polizia penitenziaria.

Uno dei primi elementi che viene messo in evidenza da parte dell'intervistata è la trasformazione dell'utenza nel corso degli anni. L'ex agente di polizia riporta come le donne in regime di detenzione negli anni Novanta, soprattutto detenute politiche e tossicodipendenti, creassero un clima di terrore e conflittuale che rendeva l'ambiente carcerario carico di tensione: «Io ho lavorato ai tempi che furono

⁸¹ Intervista 1.

con le brigatiste. Qui avevamo le brigatiste, avevamo donne non come ora che è rose e fiori. Avevamo donne che i vetri e tutto il resto, sangue sui muri tutti i giorni».⁸² Oppure:

Avevamo tante tossicodipendenti qui, in infermeria, non c'era metadone perciò doveva essere somministrata una terapia per tenerle un po' calme però era dura perché quando veniva la crisi, che loro pretendevano ancora terapia. Il medico mi ricordo che non gliela poteva più dare perché erano ormai piene di tutto e di più, incominciavano a spaccare tutto, volavano via armadietti, volavano via i vetri, volava via tutto. Le porte erano di legno su in infermeria no? Con i blindati, che poi negli anni hanno messo i blindati, le sbarre e tutto quanto. Perciò ce le vedevamo nel corridoio e... brutto, brutto.⁸³

Il cambio dell'utenza e dell'atteggiamento delle donne in regime di detenzione è da attribuire, secondo l'operatrice, all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario,⁸⁴ il quale prevede che: «Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».⁸⁵ La buona condotta permette quindi agli individui in regime di detenzione di ottenere una riduzione della pena da espiare, ovvero una liberazione anticipata che permette al detenuto di uscire anticipatamente. Per buona condotta si intende il comportamento leale e corretto del detenuto e la prova di partecipazione all'opera di rieducazione per un più rapido reinserimento in società. Al condannato che dà prova di tali comportamenti viene concesso uno sconto di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di detenzione.⁸⁶

Secondo l'ex agente di polizia penitenziaria intervistata il clima di tensione si è affievolito verso la fine degli anni Novanta con l'introduzione di tali benefici:

⁸² *Ivi.*

⁸³ *Ivi.*

⁸⁴ «La liberazione anticipata disciplinata dall'art. 54, oltre che misura destinata a favorire un più efficace reinserimento nella società del detenuto premiando la sua partecipazione all'opera di rieducazione, è concepita come uno strumento idoneo a mantenere la disciplina negli istituti penitenziari, con la conseguenza che deve essere negata a chi è incorso in sanzioni disciplinari e può essere concessa al condannato che ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e regolari rapporti con gli altri detenuti senza incorrere in ammonizioni o sanzioni disciplinari», art. 54, ord. pen. Sez. 1, 21302/2018.

⁸⁵ Art. 54 ord. pen., <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-vi/art54.html>.

⁸⁶ Cfr. Acquaviva, M., (2020), *Come funziona la buona condotta*, in «La legge per tutti», 1/2016, https://www.laleggepertutti.it/452344_come-funziona-la-buona-condotta.

Qui avevamo le brigatiste, avevamo donne non come ora che è rose e fiori. [...] Volava via una guerra. Perché questo? Perché non avevano i benefici che hanno oggi, lì una volta non avevano nulla, perciò anche se si ammazzavano e prendevano di mira anche noi personale, perché anche io sono stata tante volte presa e buttata addosso a un muro, eh... Cose brutte diciamo. Poi menomale 'sta realtà è finita, con gli anni io ho visto un miglioramento, però...

Con l'inserimento dei benefici?

Eh certo, eh certo. Con i benefici poi le donne hanno capito che da noi 45 giorni...

C'era qualcosa da perdere insomma o da guadagnare.

Eh ecco! Tutto da guadagnare.⁸⁷

Negli istituti penitenziari un clima di tensione e di conflitto comporta difficoltà non solo per gli individui in regime di detenzione, ma anche per gli agenti di polizia penitenziaria, i quali, anche se in maniera diversa rispetto ai detenuti, vivono per la maggior parte delle loro giornate in tale ambiente.

Lavorare in una realtà simile può comportare diverse sofferenze e patologie anche agli agenti di polizia oltre che alla popolazione carceraria: «Esse sono principalmente la sindrome del *burnout*, I processi di istituzionalizzazione e la sindrome di prigionizzazione, a carico di detenuti ed operatori penitenziari, a causa della condivisione di spazi ristretti, nonché i processi di alienazione individuale derivati dalla routine mansionale».⁸⁸ Un ambiente di lavoro come quello carcerario può condurre ad un esaurimento fisico, psicologico o emotivo, ad una depersonalizzazione e scarsa produttività, prodotti da un eccessivo carico di pregnanza di significato emotivo presente nel proprio ruolo lavorativo.⁸⁹

Anche l'operatrice intervistata racconta come l'ambiente carcerario abbia prodotto delle ripercussioni sulla sua vita personale:

Praticamente io ho mandato un certificato in direzione con depressione e stato ansioso depressivo e questo certificato è andato all'ospedale militare di Padova, lì mi hanno chiamato subito, ho fatto un colloquio con un dottore psichiatra praticamente e gli ho detto tutta la situazione che ero molto ansiosa anche perché ero in questo periodo con la bambina, di difficoltà, e loro mi hanno proposto:

⁸⁷ Intervista 1.

⁸⁸ Baudino, M., (2014), *La polizia penitenziaria tra sovraffollamento carcerario e burnout: il dibattito interno*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», Vol. 8, N. 2, p. 107, https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_baudino_2014-02.pdf.

⁸⁹ Cfr. De Carlo, N. A., (2004), *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, pp. 57 sg.

«Noi signora la vedremo meglio a lavorare in ufficio», e lì sono rimasta un po' scioccata, col lavoro. Non sapevo come era il lavoro in ufficio, a me il mio lavoro piace e allora ho detto: «Datemi ancora tempo, datemi tempo per riprendermi», «No signora, guardi ci pensi ma è meglio così, è meglio così». Poi mi hanno dato mesi di tempo per pensare, ma alla fine ho detto sì, per Aurora ho detto facciamo questo passaggio, speriamo bene. Ho detto speriamo bene, perché se mi va male sa com'è... [...] La polizia penitenziaria è stato molto faticoso, perché ti cresce la tensione, ti cresce l'ansia. Era un lavoro dove appunto non avevamo le donne di adesso, avevamo altre donne che erano tremende ti dico.⁹⁰

Proprio le conseguenze dell'ambiente di tensione carcerario, unite a vicende personali, hanno condotto l'intervistata ad abbandonare il ruolo di agente di polizia penitenziaria per diventare assistente amministrativo: «Io sono un assistente amministrativo, e mi occupo degli articoli 17, dell'articolo 78, dei volontari, mi occupo di progetti, degli eventi e di tutte le persone che accedono qui in istituto».⁹¹ Tale cambio di mansione è nato proprio da un'esigenza di una vita più serena:

Eh, però è stata dura, è stata, devo dire la verità, è stata dura. Finché poi ho avuto mia figlia a 43 anni ed essendo madre da sola ho pensato di fare questo passaggio a ruolo civile, in modo tale da avere un lavoro più sereno, più tranquillo e diurno, da accudirmi mia figlia. E così è stato. Perciò qui è nove anni che sono in ufficio che lavoro nell'area trattamentale con le mie colleghe sto molto bene, mi trovo bene. Il lavoro mi piace tantissimo e mi crea anche tante soddisfazioni e son rimasta nell'ambiente.⁹²

Attualmente l'intervistata, per mancanza di puericultrici nell'Icam, si occupa anche di accompagnare i minori presenti nell'istituto all'asilo o ad altre attività. Racconta di avere un ottimo rapporto sia con le detenute «Le detenute mi vogliono bene e mi hanno sempre voluto bene le detenute, la maggior parte. Perché loro vedono che mi occupo anche dei bambini. [...] . Quando mi vedono anche mi abbracciano, pensa un po' mi abbracciano, porto le caramelle e i cioccolatini. Vengono qui a fare il colloquio e dico: "Prendete", e loro contente»,⁹³ che con i loro figli: «Io gli dico la zia va a casa ci vediamo domani. Perché io dico sempre a tutti i miei bambini che sono la loro zia

⁹⁰ Intervista 1.

⁹¹ *Ivi.*

⁹² *Ivi.*

⁹³ *Ivi.*

praticamente. È giusto che sia così. Sono contenta di questo ruolo perché mi sono offerta volontaria proprio io per farlo. Perché se no senza le puericultrici chi se ne occupava».⁹⁴

Inizialmente le detenute presenti nell'Icam mostrano in genere diffidenza nei confronti del personale, soprattutto nel caso in cui gli operatori si offrono per accompagnare i bambini all'asilo:

Allora, al primo impatto non sono tanto sicure, poi quando ci si conosce meglio e io rivesto questo ruolo allora si fidano. Io ho avuto una mamma con queste due gemelline che non voleva che le bambine andassero in asilo. Poi piano, piano, piano ci siamo conosciute, sono riuscita a convincerla e allora mi ricordo che mi diceva: «Io le faccio mandare in asilo solo se le accompagna la Margherita». Hai capito? E così è stato, me le sono portate io fino a che poi sono uscita. A primo impatto loro hanno paura, hai capito?

Che magari vogliono portare via i figli.

Esatto, esatto. E questo è da dire.⁹⁵

Le madri presenti negli Icam sviluppano un rapporto con il figlio quasi simbiotico, a tal punto da diffidare da operatori e volontari, il che porta spesso a rifiutare ogni genere di aiuto nella gestione del figlio ed un rapporto di questo tipo con la madre non giova al bambino ed al suo sviluppo. Difatti, in una situazione di detenzione con la madre non vengono garantite le relazioni con caregivers non appartenenti alla famiglia e gli studi sullo sviluppo della prima infanzia rilevano invece che la dimensione interpersonale nel quale il bambino cresce costituisce uno dei mezzi attraverso il quale si sviluppano la sua maturità affettiva e il suo sviluppo cognitivo.⁹⁶

Proprio per questo motivo, soprattutto nel caso di una lunga detenzione, viene consigliato alle madri detenute di lasciare il figlio a qualche membro familiare, se presente. Anche se nella maggior parte dei casi, a detta dell'intervistata, le madri preferiscono tenere il bambino con sé anche nel caso in cui abbiamo una rete familiare attorno:

Allora, può capitare che non hanno nessuno, come invece può capitare che hanno qualcuno fuori. Però la maggior parte rimangono con la mamma. Se li tengono loro, preferiscono tenerli loro. Se poi c'è una situazione che c'è una mamma che ha un bambino di due o tre anni, e deve farsi tanti, tanti anni, perciò noi la consigliamo di dare fuori, dato che magari ha dei familiari, e così diamo fuori la creatura. Eh sì, perché se è per dei periodi si può fare, ma se devi stare qua cinque

⁹⁴ *Ivi.*

⁹⁵ *Ivi.*

⁹⁶ Cfr. Margara, A., Pistacchi, P., Santoni, S., (2005), *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in «Minori e giustizia», n. 1, Franco Angeli, Milano, pp. 94 sg.

anni, il bambino magari ne ha due o tre, sarebbe meglio che stia fuori con la sorella o con la zia. Ecco se c'è questa possibilità cerchiamo di darlo fuori.⁹⁷

Soprattutto nel caso di pene lunghe, che supererebbero il compimento dei sei anni del minore, si consiglia alla madre di affidare il figlio ad altre persone. Il momento della separazione è difatti traumatico, sia per la madre che per il figlio che fino a quel momento hanno vissuto simbioticamente:

Lei ha mai visto questo momento della separazione?

Ne ho visti tanti. Ne ho visti tanti, perché allora in quegli anni in cui ero ancora nella polizia penitenziaria avevamo il reparto nido per i bambini da zero ai tre anni, che la legge prevedeva. Ne ho visti tanti, ne ho visti tanti.

Brutti momenti.

Brutti. Vedere una madre che urla, che grida, che le portano via il bambino. Brutti, dolorosi, dolorosi, vai a casa col pensiero e stai male. Ho visto scene guarda, brutte.⁹⁸

3. Madri detenute in Icam

Al 2022 nell'Icam veneziano sono presenti due donne: una delle quali al momento dell'intervista (aprile 2022) risultava essere incinta, mentre l'altra si trova nell'Icam con il figlio di quasi due anni. L'intervistata si trova in Icam da circa un mese e ha deciso di tenere il figlio con sé in quanto prevede di trascorrere nell'istituto poco tempo, in attesa di beneficiare della detenzione domiciliare: «*Ma tu avevi immaginato di lasciarlo magari col tuo compagno?* No, perché non sto qua tanto, è l'unico motivo per cui l'ho preso con me. Se no non lo prendevo».⁹⁹

La donna in regime di detenzione è originaria della Romania, dove vivono attualmente i suoi altri figli e la sua famiglia d'origine. Aveva trascorso in Italia parte della sua vita per poi decidere di tornare nel Paese d'origine.

Essere insieme al figlio, per l'intervistata, risulta essere il principale motivo per cui la detenzione risulta essere più leggera: «Diciamo che la giornata passa un po' lenta, perché non abbiamo tante attività qua dentro diciamo menomale che io ho lui [riferito al bambino] che mi occupa un po' il tempo [...] Durante la giornata mi passo il tempo con lui»¹⁰⁰, «Però grazie a dio che io ho lui, mi

⁹⁷ Intervista 1.

⁹⁸ *Ivi.*

⁹⁹ Intervista 2.

¹⁰⁰ *Ivi.*

passa il tempo sai? Mi vola proprio»¹⁰¹, «Meno male che lui è uno che è troppo vivace, non sta mai triste. Con le ragazze che entrano qui, con le assistenti, gioca. No grazie a Dio che lui è uno che non mi fa soffrire tanto, mi fa sempre ridere».¹⁰²

La maternità, anche in questo caso, all'interno dell'ambiente carcerario risulta avere un ruolo centrale nella vita delle donne in esecuzione penale: il senso di responsabilità verso i figli comporta anche l'assunzione di responsabilità verso sé stesse in quanto la rete familiare esterna al carcere e, soprattutto, la presenza di figli, sono tra le motivazioni più forti nella resilienza delle donne detenute.¹⁰³ Frequenti infatti sono le testimonianze di donne in regime di detenzione che raccontano quanto il ruolo dei figli sia per loro fondamentale: i figli spesso vengono considerati l'unica motivazione per trasformare il proprio stile di vita, lo scopo principale della loro vita ed un motivo per impegnarsi.¹⁰⁴ Il ruolo genitoriale e l'accudire il figlio rappresentano frequentemente una spinta alla riabilitazione e un fattore di protezione. Il materno è quindi un elemento focale che pervade la vita delle detenute sotto diversi punti di vista, maggiormente se la convivenza madre-figlio è all'interno dell'ambiente carcerario.

L'Icam di Venezia viene raccontato dall'intervistata come un ambiente sereno, rispetto alla Casa di reclusione: «Mi trovo bene, sai. Qua, perché ho sentito che da altre parti un po' bruttino, che stanno sempre a litigare, ma qui è tranquillo grazie a Dio, qui è tranquillo. *Ma da altre parti intendi dell'istituto questo oppure?* Sì, dall'altra parte dell'istituto, delle detenute».¹⁰⁵

Nel corso dell'intervista vengono raccontati i diversi servizi offerti dall'istituto, tra cui medici (anche se l'intervistata non aveva ancora richiesto visite) e volontari: «Ho avuto sì la volontaria, ma un'anziana che... Due volte già abbiamo fatto, è venuta due volte da me, ma è venuta un po' nelle ore che lui era un po' più tirato che dovevamo mangiare, che lui va sempre a letto a dormire, dopo che mangia va subito a letto. Però la volontaria ce l'abbiamo. È una nonnina che ci ha fatto le pappe. Insomma, ci troviamo bene».¹⁰⁶

Nonostante madre e figlio si trovino in un clima disteso e sereno, l'intervistata racconta di aver vissuto momenti di difficoltà:

¹⁰¹ *Ivi.*

¹⁰² *Ivi.*

¹⁰³ Cfr. Ronconi, S., Zuffa, G., *Recluse*, cit., p. 66.

¹⁰⁴ Cfr. Lombardi, L., *Maternità in carcere*, cit., p. 515.

¹⁰⁵ Intervista 2.

¹⁰⁶ *Ivi.*

La prima volta che sei detenuta non sai proprio niente, soltanto che piangi. Ho pianto per due giorni che mi faceva male la testa, poi ho chiesto dei farmaci per il mal di testa. E poi ci ho ripensato, se devo piangere così tutti i giorni non risolvo niente, mi mancano i miei figli, mi manca il mio compagno, mi manca la mia famiglia ma però devo essere forte. Perché purtroppo nessuno non mi ammazza, non sto qua per 10 anni, ma 1 anno che neanche non mi farò, grazie alle ragazze che lavorano qui, che venivano un po' e mi parlavano: «Ti devi calmare». E poi dopo, è successa questa cosa, te la devi prendere e basta. Ci sono persone che hanno tantissimi anni da fare, quindi per me è un anno.¹⁰⁷

La sofferenza principale è causata dalla lontananza dalla famiglia e dal compagno: «Mi trovo bene, soltanto i pensieri che ho da casa, dalla famiglia, da mia madre, da papà, da mio fratello, dai figli. Questa è l'unica cosa che mi fa... che le giornate passano un po' lente così [...] Siamo bene, soltanto un po' la mancanza della famiglia, ci manca».¹⁰⁸

La separazione della famiglia imposta dalla condizione di carcerazione risulta essere dolorosa per le madri che si trovano ad affrontarla. La sofferenza in questi casi è dovuta all'interruzione del ruolo di cura nei confronti di figli, genitori, familiari, improvvisamente impedito dalla detenzione.

In questo caso, ad esempio, i due figli al di fuori dell'Icam dell'intervistata, i quali si trovano in Romania, non riescono a contattare la madre per difficoltà burocratiche:

E con gli altri figli, riesci a vederli?

Abbiamo fatto la domanda siamo ancora in attesa di aspettare che ci...

Autorizzino.

Sì, perché in Romania è un po' difficile, perché noi non abbiamo il contratto, che quando prendiamo la scheda non ci fanno il contratto. A noi qualsiasi negozio entri ci sono delle schede e le porti subito le metti nel telefono e subito. Invece mi hanno detto che devo aspettare ancora un altro po' che ci dà il via dell'ambasciata rumena.

Per fare poi? Potrai fare anche videochiamate?

Sì, sì, la videochiamata.¹⁰⁹

La distanza della famiglia sembra quindi essere per le donne detenute il motivo di principali sofferenze e preoccupazioni, spesso per il ruolo socialmente attribuito alla donna che prevede che quest'ultima si occupi e si prenda cura dei familiari, ed è proprio l'interruzione di tale ruolo di cura a

¹⁰⁷ *Ivi.*

¹⁰⁸ *Ivi.*

¹⁰⁹ *Ivi.*

comportare diverse preoccupazioni, angosce e paure che si ripercuotono sulla qualità della detenzione della madre.

CAPITOLO III

L'esecuzione penale esterna.

1. Le misure alternative

Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la legge del 26 luglio 1975, n.354 e la competenza a stabilire la concessione di tali modalità esecutive della pena è stata affidata al Tribunale di sorveglianza. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa si rifà al termine *community sanction* per definire le misure alternative,¹¹⁰ le quali vengono descritte come: «sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e /o obblighi che sono eseguiti dagli organi previsti dalle norme in vigore».¹¹¹ Le misure alternative alla detenzione consistono nell'adozione di un determinato comportamento definito come programma di trattamento, che prevede una collaborazione tra condannato e ufficio di esecuzione penale esterna che lo prende in carico.¹¹²

La detenzione non è dunque l'unica modalità di esecuzione della pena¹¹³ e secondo l'orientamento sociale e normativo degli ultimi anni non dovrebbe essere la principale forma esecutiva. Lo stesso Consiglio d'Europa incita gli Stati membri attraverso raccomandazioni all'uso delle misure alternative affermando che:

I servizi di *probation*¹¹⁴ hanno lo scopo di ridurre la perpetrazione di ulteriori reati instaurando rapporti positivi con gli autori di reato, al fine di assicurarne la presa in carico (anche con un

¹¹⁰ Cfr. Ministero della Giustizia, *Misure alternative o di comunità*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page.

¹¹¹ *Ivi*.

¹¹² Cfr. *ivi*.

¹¹³ La finalità rieducativa della pena (art. 27 comma 3 Cost.) normalmente viene perseguita attraverso il trattamento del detenuto in un Istituto Penitenziario, ma il legislatore ha previsto dal 1975 con la legge n. 354 (la quale regola l'Ordinamento Penitenziario), la possibilità per il detenuto di trascorrere un lasso di tempo al di fuori dell'istituto penitenziario, anche se condannato a pena detentiva (Cfr. Pavone, M., (2015), *Le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche ai clandestini*, in «Ristretti», <http://www.ristretti.it/areestudio/stranieri/ricerche/pavone13.htm>).

¹¹⁴ Definizione di *probation*: tale termine descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato, ed anche a contribuire alla sicurezza pubblica. Definizione di servizio di *probation*: indica ogni servizio designato dalla legge ad adempiere i suddetti compiti e responsabilità. A seconda del sistema nazionale, il lavoro del servizio di *probation* può anche comprendere la trasmissione

controllo, se necessario), di guidarli e assisterli per favorire la riuscita del loro reinserimento sociale. In tal modo, la *probation* contribuisce alla sicurezza collettiva ed alla buona amministrazione della giustizia. I servizi di *probation* sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali degli autori di reato. In tutti i loro interventi, essi tengono debitamente conto della dignità, della salute, della sicurezza e del benessere dei delinquenti.¹¹⁵

Molti Paesi europei hanno in conseguenza incrementato, attraverso norme e riforme, l'uso delle misure alternative. Ad esempio, in Italia la legge n. 94 del 9 agosto 2013 ha rivisto alcuni ostacoli all'accesso alla detenzione domiciliare e alla semilibertà e ha compiuto una revisione riguardo la custodia cautelare, mentre la legge n. 67 del 28 aprile 2014 ha decretato la messa alla prova. Gli scopi fondamentali di tale orientamento che incentiva un'implementazione delle misure alternative al carcere sono principalmente due: la riduzione della popolazione carceraria e del tasso di recidività.¹¹⁶

L'Ordinamento Penitenziario prevede tre tipi di misure alternative: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la detenzione domiciliare.

L'affidamento in prova al servizio sociale si svolge nel territorio ed è ritenuta la misura alternativa da prediligere in quanto evita ogni rapporto del condannato con l'ambiente carcerario ma al contempo attua una collaborazione tra il condannato e l'ufficio di esecuzione penale esterna. È disciplinato dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario e pone il condannato in affidamento ai servizi sociali per un tempo corrispondente a quello della pena da scontare. L'affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche per gli individui tossicodipendenti e alcooldipendenti, per i soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria e per il condannato militare.

La semilibertà viene considerata misura alternativa impropria poiché il soggetto rimane in stato di detenzione e il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È disciplinata dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario e consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario per ragioni lavorative, istruttive, o che giovano al suo reinserimento sociale.

di informazioni e pareri all'autorità giudiziaria o ad altre autorità decisionali, per aiutarli a prendere decisioni giuste basati su informazioni complete; offerta di orientamento e sostegno ai delinquenti quando sono detenuti per preparare la loro liberazione ed il loro reinserimento; controllare assistere persone soggette a liberazione anticipata; interventi di giustizia riparativa; ed offerta di assistenza alle vittime dei reati. (Raccomandazione R(2010)I del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, p.7).

¹¹⁵ Raccomandazione R(2010)I del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, p. 9, <https://rm.coe.int/16806f4089>.

¹¹⁶ Cfr. *XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, Misure alternative*, in Antigone, 2022, <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-misure-alternative/>.

Infine la detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge n. 663 del 10 ottobre 1986 modificante l'Ordinamento Penitenziario. La misura prevede l'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, nel caso di donna incinta o madre di bambino inferiore a dieci anni con lei convivente, di case famiglie protette. Vi sono diverse forme di detenzione domiciliare: la detenzione domiciliare speciale (che consente alle condannate madri di prole inferiore ai dieci anni di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di dimora privata, o in luogo di cura, assistenza o accoglienza per provvedere alla cura e all'assistenza dei figli); la detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria (il legislatore ha previsto per tali soggetti la possibilità di accedere alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare anche oltre i limiti di pena stabiliti); la detenzione domiciliare per pene non superiori ai diciotto mesi (la legge 199/2010 concede l'esecuzione domiciliare delle pene detentive brevi).¹¹⁷

Tra queste la misura più concessa è l'affidamento in prova al servizio sociale, seguita dalla detenzione domiciliare, mentre la semilibertà risulta essere la misura meno adottata.¹¹⁸

A occuparsi della sorveglianza e della gestione degli individui in esecuzione penale esterna sono gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), i quali rappresentano un'articolazione del Ministero della Giustizia e sono deputati alla presa in carico degli individui sottoposti a misure alternative all'Istituto penale, disciplinati dall'articolo 10 del d.m 17 novembre 2014, con le seguenti funzioni:

Provvedono all'attuazione, negli uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza, delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dalle Direzioni generali;
individuano i fabbisogni e propongono all'Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna, il piano di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e la progettazione riguardante la formazione e l'informazione;
svolgono, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale dei Centri della giustizia minorile, funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, promozione di iniziative progettuali, raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato;
esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall'articolo 72 della l. 354/1975, dal d.P.R. 230/ 2000, dalla l. 67/2014 e da altre disposizioni di legge.¹¹⁹

¹¹⁷ Ministero della Giustizia, *Misure alternative o di comunità*, cit.

¹¹⁸ Cfr. *XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit., p. 91.

¹¹⁹ Ministero della Giustizia, *Uffici interdistrettuali esecuzione penale esterna*,

Se si analizza il confronto tra il numero di donne detenute e donne che scontano la pena attraverso l'utilizzo di misure alternative, si può notare che la percentuale di donne in esecuzione penale esterna è maggiore rispetto al numero di donne in detenzione. Tale dato è il riflesso di pene tendenzialmente brevi e di un atteggiamento che tende a prediligere percorsi alternativi, pensati per una maggiore tutela del benessere psico-fisico del bambino e per un migliore sviluppo possibile del rapporto madre-figlio, nel caso di detenute madri.

In generale il numero degli individui che si trovano a scontare la pena in misura alternativa alla detenzione è aumentato dal 2008 ad oggi, prova del fatto che ci sia una generale tendenza ad evitare, per quanto possibile, la detenzione in esecuzione penale interna. In particolare, i numeri sulla detenzione domiciliare e quelli sull'affidamento in prova ai servizi sociali hanno visto negli ultimi anni una crescita rilevante.

I dati aggiornati al 15 marzo 2022 riportano che le persone in carico al UEPE sono 116.300, di cui 102.658 uomini, mentre le donne in carico al sistema di esecuzione penale esterna sono 13.642, numero che rappresenta l'11,7% del totale. Il numero di donne che scontano la pena in esecuzione penale esterna è in gran lunga maggiore rispetto alle donne in regime di detenzione negli istituti penitenziari (ovvero 2.276). La maggiore tendenza a prevedere percorsi alternativi avviene maggiormente per le donne con figli minori.

Circa il 19% delle donne in esecuzione penale esterna sono donne di origine straniera, per lo più provenienti da paesi europei.

Se si analizzano le specifiche tipologie di misure alternative alla detenzione, si può notare come 1.776 donne sono in affidamento in prova ai servizi sociali, 1.217 sono in detenzione domiciliare e 24 in semilibertà. Le donne condannate ad un periodo di libertà controllata sono 16, invece quelle a cui è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata sono 299. A riguardo delle sanzioni di comunità, 991 svolgono lavori di pubblica utilità (il 94% per aver violato il codice della strada e il 6% per una violazione della legge sulle sostanze stupefacenti). Infine, 3.978 sono donne che hanno ottenuto la sospensione del procedimento penale per seguire un percorso di messa alla prova e le rimanenti 534 sono in carico al sistema di esecuzione penale esterna per indagini e consulenze.

Un dato che si rivela degno di nota è la percentuale di donne in misura alternativa che provengono dalla libertà e non da una detenzione già cominciata in carcere, ovvero quasi il 60%.

Per quanto riguarda la detenzione di madri con figli in esecuzione penale esterna, il calo di presenze di bambini in carcere degli ultimi dieci anni ha dimostrato come il ricorso a soluzioni

alternative, che limitano l'ingresso di bambini negli istituti e ne evitano la separazione dalla madre, sia tendenzialmente più diffuso.¹²⁰

Le misure alternative alla detenzione negli istituti penitenziari dimostrano l'importanza del compito rieducativo e del reinserimento sociale che una pena dovrebbe compiere al posto di limitarsi ad uno scopo punitivo. Lo stesso Consiglio d'Europa considera la detenzione intramuraria come ultima *ratio*. Fino alla fine degli anni Ottanta il ricorso a queste misure è stato decisamente limitato, ma a partire dal decennio seguente si sono presentati una serie di fattori che hanno contribuito all'allargarsi dell'esecuzione penale esterna, come ad esempio l'aumento di condannati tossicodipendenti e di alcolisti o portatori di bisogni specifici, oltre che una maggiore comprensione dell'efficacia di soluzioni diverse rispetto alla carcerazione.¹²¹ Come afferma Maria Laura Fadda, magistrata di sorveglianza: «negli anni l'applicazione di queste misure ha portato a una notevole risparmio di spesa carceraria, ma anche a un tasso di evasione molto basso e a una recidiva inferiore rispetto a quella dei soggetti usciti dal carcere».¹²² Difatti, se il tasso di recidiva per chi ha scontato la pena in un istituto penitenziario è intorno al 70%, nel caso di coloro che scontano una pena alternativa la percentuale scende a circa il 20%.¹²³

2. *La maternità in esecuzione penale esterna*

Nel caso delle misure alternative per detenute madri, a partire dagli anni Novanta è cresciuta l'attenzione attorno ai bisogni e alle necessità nei confronti delle madri detenute. Diversi studi, come riportato in precedenza, hanno evidenziato come il carcere comprometta gravemente la salute e lo sviluppo del bambino. Di conseguenza la giurisprudenza e la società si sono orientate sempre di più verso la direzione di consentire una convivenza extramuraria a madre e figlio, al fine di mettere al centro la tutela del minore. La prospettiva è quella di un progresso della normativa riguardo specificatamente alle misure alternative rivolte alla tutela della maternità e dell'infanzia, sotto il profilo di una più ampia fruibilità dei benefici extramurari. In quest'ottica assume un rilievo particolare l'interesse del minore, inteso come soggetto debole e particolarmente meritevole di protezione per instaurare un rapporto, quanto più possibile, ordinario con la madre (e più in generale con la famiglia) in una fase fondamentale del suo sviluppo.

¹²⁰ Cfr. XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, cit., pp. 89-94.

¹²¹ Cfr. Scanu, C., *Mamma è in prigione*, cit., pp. 125 sg.

¹²² *Ivi*, p. 127.

¹²³ Cfr. Lonardi, F., (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.2, Ministero della Giustizia, Roma, p.15.

L'insostituibilità delle cure materne e la necessità di salvaguardare il superiore interesse del minore sono i perni attorno cui la legislazione si è orientata in quest'ambito.

Gli strumenti utilizzati dal legislatore per preservare tali obiettivi sono: il rinvio o la sospensione della pena, forme detentive domestiche, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e le case-famiglia. Se infatti per una madre non è possibile ricorrere alla detenzione domiciliare con il proprio figlio, è necessario che essi possano accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza sociale appositamente destinato all'esecuzione penale esterna, in enti pubblici o convenzionati.¹²⁴

Molte madri non hanno un'abitazione o delle risorse al di fuori e per molte donne, in particolar modo per le donne straniere, ciò rappresenta un ostacolo alla convivenza con i propri figli. Così le case famiglia rappresentano un'alternativa per poter scontare la propria pena convivendo col figlio in un ambiente più adatto al suo sviluppo e alle sue esigenze. Ed è per questo motivo che le detenute straniere, negli istituti penitenziari italiani, sono sempre di più: per ottenere i domiciliari bisogna avere accesso ad una comunità o ad una casa famiglia pronte all'accoglienza.

Le rom rappresentano all'incirca il 95% delle madri in regime di detenzione e molte vengono incarcerate anche durante la gravidanza per il motivo che non hanno un domicilio dove scontare la pena. Nonostante il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ribadisca che «la mancanza di un domicilio regolare non deve costituire motivo per rifiutare o rinviare la libertà condizionale e in questi casi debba essere individuata una soluzione abitativa temporanea»¹²⁵, ciò spesso nella realtà non accade e così la detenzione riproduce la marginalizzazione e le discriminazioni esistenti al di fuori dell'istituto penitenziario, accentuando le condizioni di marginalità e povertà già esistenti al di fuori delle mura carcerarie.¹²⁶

Nonostante la convivenza extramuraria comporti innumerevoli aspetti positivi per la crescita del bambino, per il rapporto madre-figlio, ma anche per il benessere della madre, tale condizione non è priva di difficoltà o paragonabile all'assoluta libertà. Come afferma Anna, una madre in regime di detenzione domiciliare intervistata da Cristina Scanu:

¹²⁴ Cfr. Mantovani, G., (2018), *La de-carcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive*, in «Diritto penale contemporaneo», 1/2018, pp. 231-260.

¹²⁵ Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione «Rec (2003) 22 of the Committee of Ministers to member states on conditional release», adottata dal Consiglio dei ministri il 24 settembre 2003, <https://rm.coe.int/16800ccb5d>.

¹²⁶ Cfr. Scanu, C., *Mamma è in prigione*, cit., pp. 125 sg.

La gente pensa che vivere ai domiciliari equivalga a non pagare la pena, invece non è così perché la sofferenza non finisce quando esci dal carcere. Certo, a casa potevo stare con mia figlia, ma non è facile spiegare a una bambina di sei anni che non puoi portarla al parco. Che non puoi andare con lei alle giostre o accompagnarla a scuola, ai giardini. Sono felice di aver ritrovato la mia famiglia dopo essere mancata da casa per più di un anno e anche Sara è contenta di avere di nuovo la sua mamma a casa, ma ci sono momenti in cui penso a tutte le rinunce che la mia condizione ha comportato e alle quali l'ho costretta. Non è semplice vivere in detenzione domiciliare. Pianificare ogni uscita con le cose da fare. Organizzare la spesa della settimana, la posta per pagare le bollette, le visite mediche. Hai un'ora e mezza al giorno a disposizione per uscire, giusto il tempo di andare a prendere Sara a scuola. Niente telefonate, niente visite. Un po' come avere le chiavi dei cancelli e non poterle usare.¹²⁷

Non è facile per queste donne riprendere a vivere, in attesa di essere definitivamente libere, e giustificare con i figli i motivi di tali limitazioni. L'esperienza di Anna mostra come il ruolo materno, ritenuto socialmente responsabile della gestione della famiglia e dei figli, sia strettamente limitato da queste condizioni. Tali difficoltà si accentuano maggiormente se le madri si trovano isolate e senza la presenza di un compagno o di una famiglia che possa contribuire alla gestione e alla cura dei figli. Così, frequentemente, tali madri si ritrovano a dover contemporaneamente accudire i figli, la casa e tutto ciò che ne consegue, facendo però i conti con le limitazioni imposte dalla propria condizione.

Nonostante le difficoltà di tali situazioni di vita, la convivenza extracarceraria di madre e figlio è sicuramente l'alternativa migliore per il benessere del bambino, oltre che per il reinserimento sociale della madre e la legislazione si muove sempre di più verso la possibilità di garantire tale diritto al minore, la cui tutela è l'obiettivo principale da perseguire.

3. Gli operatori dell'U.E.P.E.

Gli operatori dell'U.E.P.E si occupano di gestire e controllare che gli individui che stanno scontando la pena in misura alternativa o talvolta in detenzione seguano il programma trattamentale per loro previsto. Al centro del lavoro dell'Ufficio c'è la figura dell'assistente sociale che collabora con la Polizia penitenziaria, con psicologi ed educatori con l'obiettivo di curare l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza.

Il lavoro dell'U.E.P.E è dunque divisibile in due macroaree: interventi svolti per soggetti ristretti in istituto di pena ed interventi condotti sul territorio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

¹²⁷ Ivi, p. 118.

Negli istituti penitenziari l'assistente sociale fornisce il suo contributo all'equipe osservazione e trattamento, prestando attenzione alla personalità dei singoli detenuti, per definire un programma di trattamento individualizzato. L'assistente sociale in questo caso deve raccogliere informazioni sulla rete sociale e familiare del detenuto, e sul suo rapporto con la realtà esterna, per poi individuare quali risorse siano presenti, e quale sia il miglior modo di mantenere o migliorare le relazioni familiari degli individui in regime di detenzione. Egli collabora con enti pubblici o privati per programmare interventi e servizi sociali.

La competenza centrale degli U.E.P.E è però inerente alla concessione, proroga, gestione e modifica delle misure alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza detentive, e non, dei permessi premio.¹²⁸ Questo perché come dichiara un'assistente sociale dell'U.E.P.E di Padova:

Chi è in carcere non è in carico a noi, ma noi siamo solo consulenti del carcere. Invece chi è in carico a noi realmente ha misure alternative o altro e al massimo lo possiamo seguire per sei anni, però sappiamo che sei anni passano. [...] Ma almeno in questo servizio tu segui una persona per un tempo che sai che prima o poi finisce. Questo servizio inoltre è secondo me il migliore dove può lavorare un assistente sociale perché hai delle competenze ben specifiche. Negli altri servizi, soprattutto in quelli comunali o nelle cooperative, tu fai tutto. A un certo punto tu non capisci più perché hai firmato quel contratto perché non ti ci ritrovi più, qui siamo normate dalla legge. Sappiamo benissimo quali sono le nostre competenze.¹²⁹

Il compito principale degli operatori è quello di favorire il percorso di recupero e reinserimento dell'individuo nella società, intervenendo sulle risorse disponibili nel territorio, nella famiglia ed attraverso il volontariato ed il lavoro.¹³⁰

L'utenza presa in carico dall'U.E.P.E viene descritta come varia dall'operatrice:

Di tutti i tipi: dal carabiniere, che non è esente da eventi criminosi, alla persona tossicodipendente. Nessuno è esente, soprattutto da quando, dal 2014, c'è stata un'apertura alla messa alla prova, un istituto che ti permette di non andare a processo ma di assumere un impegno di pubblica utilità per rimediare al tuo comportamento. Alla messa alla prova puoi trovare chiunque, anche io o te, per una lite con un vicino o un incidente stradale. E comunque la vita è così difficile che appunto

¹²⁸ Cfr. Del Prete, G., *I compiti e le funzioni dell'assistente sociale all'interno dell'UEPE*, in *Polizia Penitenziaria*, <https://www.poliziapenitenziaria.it/i-compiti-e-le-funzioni-dellassistente-sociale-allinterno-delluepe/>.

¹²⁹ Intervista 3.

¹³⁰ Cfr. Del Prete, G., *I compiti e le funzioni dell'assistente sociale all'interno dell'UEPE*, cit.

c'è chi persevera nei comportamenti anti giuridici e chi invece ci incappa per una serie di circostanze. Però mi viene da dire che nessuno è esente. È come dire: «io non sarò mai malato».¹³¹

Mentre nel caso di madri con figli al seguito in misura alternativa, l'assistente sociale afferma che la maggior parte sia di cultura Rom, questo perché, secondo l'operatrice:

La cultura rom è particolare, il fatto di essere madri per loro è come respirare. Vengono i figli, ce ne possono essere 4 o 14. Per una famiglia italiana avere quattro figli è già fuori standard. Per loro delinquere e avere figli non è correlato: «non delinquo perché ho figli», non viene pensato. Un figlio per una donna rom, per una zingara, non è un deterrente. Posso dirti che la donna rom delinque prevalentemente da minorenni.

Può comunque esserci uno strascico fino ai 25 o 30 anni. Dopo di che loro stesse dicono che «non è più età». Pagano per quello che hanno fatto in precedenza, quindi magari le abbiamo anche in età più anziana, ma per fatti risalenti nel tempo. I figli sono abituati a vedere le madri e i padri in queste condizioni.

Essere genitori, in misura alternativa o in detenzione, sicuramente comporta diverse difficoltà nella gestione del rapporto con il figlio. La madre o il padre si trovano di fronte ad alcune limitazioni di cui ci rimette anche il bambino. Proprio in questo caso intervengono gli assistenti sociali dell'U.E.P.E che collaborano con altri enti o con i volontari che forniscono assistenza al genitore detenuto o in esecuzione penale esterna:

Noi collaboriamo con tutti i servizi territoriali, se ci sono minori si lavora con i consultori familiari, con il Comune, molto meno con l'età evolutiva. Quest'ultima riguarda la neuropsichiatria infantile quando il bambino è in età prescolare e c'è un tribunale dei minori che è intervenuto. Per quanto riguarda il consultorio familiare: avevo un papà rom che ci teneva tantissimo alle figlie e il nostro compito era quello di individuare delle date dove lui doveva essere autorizzato per andare in visita protetta alle figlie. C'è questa circolarità e collaborazione per cui se il padre non può andare dalle figlie è perché non si è fatta la richiesta giusta all'ente giusto. Il progetto viene affrontato sempre su più fronti, collaboriamo con tutti i servizi, anche con le comunità e le associazioni di volontariato.¹³²

¹³¹ Intervista 3.

¹³² *Ivi*.

L'assistente sociale intervistata fa però emergere una riflessione sulla condizione del genitore detenuto o in misura alternativa, sottolineando come spesso (nella sua esperienza) l'individuo in misura alternativa o detenuto sfrutti la propria genitorialità compiendo una strumentalizzazione del figlio, per ottenere ulteriori benefici, come le autorizzazioni per uscire, ad esempio:

Attorno alla donna c'è sempre una rete di supporto, anche nella cultura rom. Tu chiedi di andare a fare la spesa al centro commerciale perché c'è la prenatal, ma ci potrebbe andare chiunque altro! E di solito probabilmente la mamma non ci va mai, ma quando mai si è visto. Però viene accettata come richiesta perché nella normalità compra i vestiti al suo bambino. È un'occasione esperienziale.¹³³

Questo vale sia per gli uomini che per le donne:

Succede sempre che durante la misura alternativa tu sei la mamma perfetta e tu il papà perfetto, perché ti devi occupare tu in prima persona della vita di tuo figlio, dalla scuola al catechismo eccetera. [...] Vanno a messa la domenica mattina perché si deve portare il bambino a messa! Vuoi dirgli di no? Io voglio vedere se quando sei libero rispetti tutte le festività. Così succede tanto per uomini che per donne, solo che per le donne tu dici ok, per gli uomini ti viene un po' di dubbio, però glielo concedi perché il minore ha la prevalenza sulla misura diciamo. Quindi se si può si autorizza sicuramente il genitore ad accompagnare il figlio alla festa, alla pizzeria, eccetera. Per esempio una cosa assurda: tante volte i nuclei vivono di reddito di cittadinanza, ma se c'è il compleanno del figlio si va a ristorante. La mia perplessità è che arriva un'autorizzazione da parte della magistratura che dice sì, perché è un'occasione per festeggiare. Ma se ti ho detto che sono privi di reddito e nonostante possano lavorare non lo fanno e hanno addirittura hanno il reddito di cittadinanza.... qualcuno è andato anche in vacanza con il reddito di cittadinanza e dopo vanno alla Caritas a chiedere le borse della spesa. Infatti che cosa succede, che tante volte le donne dicono: «io ho bisogno di andare alla croce rossa perché ci sono i pannolini» e allora questo succede due volte a settimana, verificando che la croce rossa c'è in quei giorni, li mandiamo. Ma viene da dire: «non ci può andare tuo marito?» e lei risponde: «no, perché io so quali sono i pannolini giusti e lui me li porta sbagliati». Allora io dico, una volta che ci sei andata e che gli hai fatto vedere l'immagine del pannolino non ci devi andare per forza tu. Ci sono delle richieste davvero improprie e anche autorizzazioni a mio avviso che a volte non tengono conto della realtà.¹³⁴

¹³³ *Ivi.*

¹³⁴ *Ivi.*

Bisogna però tenere in considerazione che avere un figlio comporta sicuramente più esigenze e necessità, di conseguenza per un genitore che si trova in una condizione dove la sua libertà è limitata è comprensibile che le richieste di autorizzazione siano maggiori rispetto a chi non possiede figli: «Però il fatto di avere figli aumenta le richieste al magistrato e naturalmente le autorizzazioni: la tutela del ruolo genitoriale c'è e le esigenze del minore vengono prese in considerazione e quindi si autorizza spesso e volentieri il genitore in funzione del benessere del minore. Che poi il genitore ci marci, certo».¹³⁵

Sono di conseguenza concesse più autorizzazioni ad un genitore in misura alternativa, ma con i dovuti controlli, come afferma l'assistente sociale dell'U.E.P.E:

Riassumendo: posso dirti che se c'è una donna con bambini, a seconda dell'età del minore, è comunque tenuta in grandissima considerazione la tutela e l'esigenza del minore, su questo non posso dire di no, sia da parte nostra che dal magistrato e forze dell'ordine. Però c'è una funzione di controllo perché ci deve essere il pediatra, la scuola, occasioni di socializzazione che tu devi dimostrare. Devi essere un buon genitore perché altrimenti le segnalazioni ci sono o comunque se non segnalazioni si arriva a dare dei consigli prima.¹³⁶

Oltre all'ormai noto principio di superiore interesse del minore che sicuramente agevola il genitore nell'ottenimento di permessi, autorizzazioni e benefici, bisogna considerare il particolare ruolo sociale della donna. Secondo gli operatori, le donne detenute o in misura alternativa soffrono maggiormente rispetto agli uomini in quanto percepiscono di abbandonare o di avere delle colpe nei confronti degli affetti, per cui (nella maggior parte dei casi) rappresentano una figura che offre la sua cura. I detenuti invece, sentono tale preoccupazione in maniera minore in quanto sanno che durante il tempo della detenzione i figli sono accuditi dalla moglie, dalla compagna o dalla madre. Le detenute ne sono colpite in maniera maggiore in quanto a livello sociale sono le donne ad avere maggior responsabilità affettiva. Quando una donna si trova in regime di detenzione fuori vi sono figli, genitori e compagni che la detenuta percepisce di aver abbandonato. Mentre se la donna si trova in esecuzione penale esterna percepisce lo stesso di «fallire» nel suo ruolo di madre o moglie, in quanto si trova limitata, per via della sua condizione, a svolgere i compiti a lei precedentemente assegnati, come fare la spesa, portare i figli fuori ed occuparsi in generale della casa, dei parenti e del nucleo familiare¹³⁷:

¹³⁵ *Ivi.*

¹³⁶ *Ivi.*

¹³⁷ Cfr. *I bambini in carcere*, cit.

«Per una donna avere questo tipo di problema è comunque molto limitante perché limita tutti i tuoi congiunti e quindi anche il minore».¹³⁸

La dimensione della cura viene riconosciuta come naturale destino femminile e viene appunto lasciata alla responsabilità della figura femminile. La donna quindi per il ruolo attribuitole socialmente e storicamente si trova a svolgere le attività richieste dalla quotidianità in casa, il lavoro domestico e la cura di tutti i membri familiari. Questo vale ovviamente anche per le donne in regime di detenzione ed in esecuzione penale esterna: «È nella vita di una donna, per come è strutturato il welfare in Italia, lei deve fare tutto! Anche se fosse libera dovrebbe fare tutto comunque. Quindi delegare si può fare se hai una rete familiare che ti supporta bene, altrimenti devi trovare altri modi».¹³⁹

Proprio le relazioni familiari vengono difatti valutate e diventano rilevanti nel programma di trattamento e nella scelta di concessione di una misura alternativa, gli elementi che influiscono difatti:

Sono i soliti di una persona a prescindere dal suo sesso e a prescindere che sia genitore. Quindi deve essere una persona sufficientemente affidabile. Anche una persona che ha dei genitori anziani ha un ruolo da svolgere all'interno della famiglia, come può essere quello della tutela dei figli. Bisogna vedere se questa persona ha comunque una rete, un marito, una sorella, una suocera, eccetera. A seconda anche dell'età del bambino questa cosa viene più o meno tenuta in considerazione. Se la donna ha appena partorito è difficilmente sostituibile il ruolo della mamma.¹⁴⁰

L'appoggio della rete familiare risulta dunque essere molto importante ed influente nella condizione di una donna madre detenuta o in esecuzione penale esterna, questo perché la cura dei figli richiede diverse uscite e commissioni che senza l'appoggio di familiari o volontari diventerebbero realmente difficili da compiere. Inoltre, il positivo mantenimento delle relazioni viene tenuto in considerazione e reputato importante nella valutazione dei percorsi di reinserimento.¹⁴¹

In generale, la genitorialità è spesso una motivazione ed una spinta a reinserirsi socialmente e a garantire a sé e ai figli un futuro migliore. Il senso di responsabilità che si sviluppa nella madre nella gestione dei figli, sembra essere funzionale all'assunzione di responsabilità verso sé stesse. Di conseguenza la rete familiare e la presenza di figli sono il motore per cambiare stile di vita. La maternità ha infatti un ruolo centrale per tutte le donne, ma in particolar modo per le donne detenute o in esecuzione penale esterna. I figli hanno un ruolo fondamentale nella vita delle loro madri che li

¹³⁸ Intervista 3.

¹³⁹ *Ivi.*

¹⁴⁰ *Ivi.*

¹⁴¹ Ronconi, S., Zuffa, G., *Recluse*, cit., p. 53.

considerano come l'unica vera motivazione per cambiare e l'obiettivo primario della loro vita.¹⁴² L'impegno che si rivolge nei confronti dei figli e di conseguenza molto importante soprattutto per un genitore che si trova in tale condizione.

Anche l'assistente sociale dell'U.E.P.E sembra confermare tale visione, affermando che: «Nella mia esperienza non mi è mai capitato un genitore in misura alternativa che si sia rivelato un cattivo genitore e quindi che si sia sospesa la misura per questa mancanza di capacità genitoriale».¹⁴³

In ogni caso, la condizione del genitore in esecuzione penale non è semplice da affrontare. Come riportato ed evidenziato in precedenza sia nel caso di detenzione, sia in misura alternativa, il rapporto tra madre e figlio riscontra diversi ostacoli.

Nel caso della detenzione, come ripetuto più volte, la difficoltà principale è causata dalle caratteristiche dell'ambiente detentivo:

Nel carcere viene proposto, infatti, lo stesso modello culturale che esiste in libertà e cioè la opportunità, per la crescita equilibrata del minore, dello stretto contatto tra la mamma e il figlio piccolo, ma senza tenere conto degli effetti che su quel rapporto il contesto ambientale avrebbe provocato. Il rapporto non è infatti solo duale, madre-figlio, ma si compone necessariamente di un terzo elemento altrettanto importante, l'ambiente.¹⁴⁴

Ambiente dove

la relazione madre-figlio/a assume contorni particolari poiché il/la bambino/a vive una condizione di doppia privazione: da un lato è privato/a della libertà poiché recluso/a insieme alla madre, dall'altro, sostengono gli psicologi, è privato/a della possibilità di sperimentare la sua assenza e intraprendere il processo di costruzione della propria identità in modo autonomo. Infatti, se il rapporto affettivo con la madre si sviluppa in un luogo chiuso, seppur rumoroso, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre, con aria e luce limitate, diventa il suo contrario e cioè una oppressione reciproca: alla donna rammenta la propria «inadeguatezza di madre» con i conseguenti sensi di colpa e colloca il figlio o la figlia in un contesto caratterizzato dall'assenza di autorevolezza della figura genitoriale con il rischio di una probabile emarginazione futura.¹⁴⁵

¹⁴² Cfr. Lombardi, L., *Maternità in carcere*, cit., p. 515.

¹⁴³ Intervista 3.

¹⁴⁴ Fadda, M. L., *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, cit., p. 5.

¹⁴⁵ Lombardi, L., *Maternità in carcere*, cit., p. 517.

Nel caso dell'esecuzione penale esterna le difficoltà possono essere diverse, ad esempio spiegare al figlio il perché delle restrizioni, prendersi adeguatamente cura del figlio pur non potendo liberamente uscire in qualsiasi momento o permettere che il figlio esca e socializzi allo stesso modo dei suoi coetanei, ad esempio l'assistente sociale intervistata afferma che: «Deve esserci una sensibilità da parte del genitore nell'accudire i figli a seconda dell'età perché quando vengono a suonare i carabinieri il bambino si fa delle domande. Stessa cosa quando i minori vanno a trovare in carcere i genitori».¹⁴⁶

Considerando tali difficoltà ed ostacoli nella condizione del genitore in esecuzione penale (interna o esterna) le associazioni di volontariato, i corsi e qualsiasi iniziativa che abbia come obiettivo il miglioramento della situazione del minore che si trova coinvolto in tali percorsi devono essere supportati ed incentivati:

Un minore con un genitore in esecuzione penale è un disagio. Visto che le attività del minore sono scuola e pomeriggio, un modo per migliorare la situazione potrebbe essere quello di aiutare il genitore nel portare il minore alle varie attività a cui partecipa, se non ha una rete vicino a sé. Coinvolgere il minore nell'attività di volontariato, non nella parte attiva ma accompagnando il genitore. [...] Qualsiasi iniziativa di fantasia è ben accetta. Se ci sono iniziative a favore dei minori in esecuzione penale sicuramente vengono prese in considerazione. Il corso sulla genitorialità è un po' come adesso che si sta guardando più alla vittima che al reo. L'attenzione si pone più sul minore che sul genitore. Sicuramente c'è della sofferenza nel minore nel sapere che padre o madre sono in carcere oppure nel non poter invitare gli amici a casa perché il papà in detenzione non può ricevere nessuno. Certo che sono tutte conseguenze negative a pioggia su chi vive con la persona condannata. Sono cose inevitabili, però la fantasia per sollevare questi periodi più o meno lunghi di pesantezza bisogna averla e creare qualcosa in più.¹⁴⁷

4. La legislazione

La prima modifica della normativa penitenziaria è avvenuta con la Legge 354 del 1975 «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà» e nasce da un'esigenza di un cambiamento sociale, culturale e politico dove la pena non venga più pensata e attuata come mera punizione e dove il diritto di risocializzazione fosse messo al centro dell'istituzione carceraria. Tale modo d'intendere la pena ha condotto alla nascita delle misure

¹⁴⁶ Intervista 3.

¹⁴⁷ *Ivi.*

alternative alla detenzione, cercando così di ridurre ed evitare (nei casi possibili) gli effetti stigmatizzanti del carcere.¹⁴⁸

La normativa in materia di misure alternative fu in seguito migliorata e modificata dalla cosiddetta legge Gozzini, ovvero la legge n. 663 del 10 ottobre 1986, intitolata «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà». Lo scopo era quello di favorire un miglior reinserimento del reo nella società, attraverso un maggiore accesso alle misure alternative alla detenzione. La legge Gozzini disciplina la normativa in materia di permessi premio, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata e non-menzone. La legge Gozzini è dunque improntata ad un *favor libertatis* cercando in tal modo di evitare quanto più possibile gli effetti negativi prodotti dalla permanenza in carcere.¹⁴⁹

Successivamente la legge n. 165 del 27 maggio 1998, ovvero la cosiddetta legge Simeone Saraceni tentò di rielaborare la normativa precedente, garantendo un maggiore accesso alle misure alternative. Tale legge allargò la possibilità di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semidetenzione, pur non rappresentando nulla di effettivamente innovativo.¹⁵⁰

In seguito, la legge n. 40 dell'8 marzo 2001 «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», conosciuta anche come legge Finocchiaro si rivolge in maniera specifica alla condizione di genitorialità per le madri detenute. Tale normativa tutela il rapporto madre-figlio attraverso l'introduzione di due misure innovative: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno di figli minori. Inoltre, prevede la sospensione della pena dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del sesto mese di vita del neonato, dal sesto mese al primo anno di vita la sospensione facoltativa che si applica se non c'è possibilità di affidare il minore ad altri che non sia la madre e la convivenza dei figli con la madre (in caso di detenzione) fino ai tre anni di vita.¹⁵¹

Nel 2011 fu introdotta la possibilità di trascorrere la prima parte della pena in un Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri (ICAM, istituti citati nel capitolo precedente). La legge n. 62 del 21 aprile 2011 definisce un circuito penitenziario a custodia attenuata rivolto alle madri con figli al seguito e istituisce le case famiglia protette come luoghi destinati a supportare l'esternalizzazione

¹⁴⁸ Cfr. Cattarin, C., *Maternità in carcere: aspetti legislativi, psicologici e strategici*, cit., pp. 71-76.

¹⁴⁹ Cfr. *ivi*, pp. 77-83.

¹⁵⁰ Cfr. *ivi*, pp. 84-88.

¹⁵¹ Cfr. *ivi*, pp. 88-94.

della detenzione dei genitori. Inoltre, ha introdotto un innalzamento dell'età dai tre ai sei anni per la possibile permanenza in carcere dei figli minori di madri detenute.¹⁵²

L'ordinamento italiano riconosce la condizione di madre come elemento limitante del ricorso al carcere sia in fase cautelare che in sede di esecuzione di pena. I benefici penitenziari previsti per le madri detenute rivolti alla tutela del rapporto fra madri e figli minori si basano sul rifiuto di un automatico riconoscimento dell'inidoneità all'esercizio del ruolo genitoriale della detenuta madre. Il principio di superiore interesse del minore, il quale è oggetto di protezione prioritaria, si oppone all'automatismo che ricollega l'essere autrice di reato all'essere madre non adatta.¹⁵³

La tutela della convivenza tra madre detenuta e figlio minore ha comportato la preferenza dell'emarginazione del ricorso al carcere nei confronti dell'autrice di reato, per cui il legislatore si è servito di rinvio dell'esecuzione della pena, di forme detentive domestiche e di forme di tutela surrogatorie in assenza di un domicilio idoneo per madre e figlio. Tale attenzione è rivolta in particolare modo alle madri detenute, che vengono classificate come genitori principali, mentre i padri come genitori sussidiari. La madre secondo tale visione risulta essere necessaria alla prole, mentre il padre risulta esserlo solamente in assenza della madre.¹⁵⁴

Il recente orientamento della giurisprudenza italiana si è dunque mosso in senso favorevole nei confronti delle misure alternative alla detenzione in particolar modo per le detenute madri, evitando l'istituzionalizzazione del minore per tutelarne la crescita e lo sviluppo:

- a) l'art. 275 c.p.p., comma 4, relativo alla misura cautelare della custodia in carcere: si osserva che tale norma [...] non prevede alcuna indagine sulle capacità genitoriali dell'imputata, né è escluso che l'imputata possa comunque delegare le funzioni genitoriali. Tale previsione di particolare favore per la sola madre e solo in via eventuale e residuale per il padre, sembra privilegiare il mero legame biologico rispetto alle esigenze educative, non risultando pienamente coerente con l'affermazione della non fungibilità delle figure genitoriali, entrambe essenziali per la crescita e lo sviluppo del minore, né con le previsioni normative sull'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, anche se risulta ragionevole che la presenza di almeno uno di essi vada garantita fin dove è possibile e risulti funzionale alla soddisfazione dell'interesse del minore;
- b) l'art. 284 c.p.p.: con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una "casa famiglia protetta";

¹⁵² Cfr. Gandus, N., Tonelli, C., *Doppia pena: Il carcere delle donne*, cit., p. 47.

¹⁵³ Cfr. Mantovani, G., (2018), *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in G. Mantovani, «Donne ristrette. Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino», cit., p. 251.

¹⁵⁴ Cfr. *ivi*, pp. 198 sg.

- c) l'art. 285-*bis* c.p.p., che consente la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri;
- d) l'art. 47-*ter* ord. pen. che consente l'accesso alla detenzione domiciliare anche presso "case famiglia protette" e che favorisce tale accesso sia alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente sia al padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (comma 1o, lettere a e b);
- e) l'art. 47-*quinquies* ord. pen., che consente l'accesso alla detenzione domiciliare speciale alle condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, al fine di provvedere alla loro cura e assistenza; in alcuni casi l'accesso può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, ovvero nelle case famiglia protette; la stessa detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può, secondo i casi, disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà oppure l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-*bis*;
- f) l'art. 21-*bis* ord. pen. che consente la "assistenza all'esterno dei figli minori";
- g) l'art. 21-*ter* ord. pen., che consente le "visite al minore infermo";
- h) la legge 21 aprile 2011, n. 62 che prevede che con decreto del Ministro della Giustizia siano determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-*ter* e 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354; il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette;
- i) gli articoli del codice penale che prevedono alcune norme di favore per le madri che devono espriare una pena detentiva: l'art. 146 c.p., che regola il differimento obbligatorio della pena se questa deve aver luogo nei confronti di donna incinta o di donna che abbia partorito da meno di sei mesi; l'art. 147 c.p., che regola il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di donna che abbia partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Monetini, S., (2012), *I bambini ospitati negli istituti penitenziari femminili con le madri detenute. Il ruolo dell'amministrazione penitenziaria*, in «Rassegna penitenziaria», 3, pp. 83-87.

Tale orientamento, in nome del principio di superiore interesse del minore, nasce dalla riscontrata incompatibilità con le esigenze di socializzazione e di sviluppo psico-fisico del minore ed è volto ad accrescere la qualità della convivenza tra madri detenute e figli. Tali norme vogliono infatti favorire la convivenza non istituzionalizzata dove la madre può a pieno svolgere il suo ruolo genitoriale.¹⁵⁶

In conformità al fatto che ogni decisione in cui viene coinvolto un minore debba dare in primo luogo rilievo al suo interesse,¹⁵⁷ la magistratura deve tenere conto del ruolo genitoriale della madre condannata o imputata¹⁵⁸ e i recenti interventi normativi sembrano permettere una più ampia fruibilità dei benefici extramurari per i genitori detenuti¹⁵⁹: «assum[e] un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo».¹⁶⁰

Anche la normativa internazionale promuove le misure alternative come scelta primaria per le detenute madri. Le Nazioni Unite nella seconda metà del Novecento si attivarono per migliorare la condizione delle carceri, in particolar modo concentrandosi sulla tutela dei figli di genitori detenuti attraverso la pubblicazione della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo (20 novembre 1959) e la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (20 novembre 1989). In tali documenti vengono individuati e classificati i diritti dell'infanzia¹⁶¹:

diritti di base: aver diritto alla vita, avere un nome, una nazionalità, essere educato dai propri genitori;

¹⁵⁶ Cfr. Mantovani, G., *Madri detenute e figli*, cit., p. 139.

¹⁵⁷ Cfr. Art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (resa esecutiva in Italia con legge 27.5.1991 n.176): «In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo», <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>.

¹⁵⁸ Cfr. Mantovani, G., *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, cit., p.313.

¹⁵⁹ Cfr. Mantovani, G., *La decarcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive?*, cit., p. 232.

¹⁶⁰ Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239.

¹⁶¹ Cfr. Cattarin, C., *Maternità in carcere: aspetti legislativi, psicologici e strategici*, cit., pp. 9-26.

diritti che garantiscono lo sviluppo: poter andare a scuola, imparare una professione, avere degli svaghi, ricevere delle cure, vivere in buone condizioni e in sicurezza;

diritti alla protezione contro lo sfruttamento e gli abusi: essere protetti dal lavoro minorile, dallo sfruttamento sessuale, dai maltrattamenti in famiglia, dalla droga, dalla tortura, dalla pena di morte e dalla separazione ingiustificata dalla famiglia;

diritti alla protezione sociale per i bambini che si trovano in una situazione particolare: bambini handicappati, vittime di sevizie, di violenza, di negligenza, di tortura e di conflitti armati;

diritto alle libertà fondamentali: avere la libertà di informazione, di pensiero, di associazione, di religione, di dare la propria opinione, di partecipare alla vita culturale e artistica.¹⁶²

In queste convenzioni vengono individuati inoltre quattro principi guida per l'elaborazione di normative o di programmi nazionali: principio di non discriminazione, l'interesse del fanciullo, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e dover ascoltare l'opinione del fanciullo.

La caratteristica principale di tali documenti, che rappresenta un'innovazione, consiste nel fatto che viene attribuita maggior importanza agli interessi e alla tutela del bambino, mentre nelle convenzioni precedenti veniva valutato maggiormente importante l'interesse del genitore. Il minore non viene più ritenuto un soggetto passivo, bensì un soggetto la cui opinione sulla propria situazione di vita deve essere ascoltata e presa in considerazione.¹⁶³

Vi sono poi le Regole di Bangkok delle Nazioni Unite, dedicate in maniera specifica al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per donne autrici di reato, le quali prevedono che:

Le disposizioni delle Regole di Tokyo devono guidare l'elaborazione e l'applicazione di misure appropriate per le donne autrici di reato. Sarebbe opportuno che gli stati membri adottassero, nell'ambito dei propri sistemi giuridici, misure di depenalizzazione, alternative alla custodia cautelare e pene alternative espressamente concepite per le donne autrici di reato, tenendo conto del passato di vittima di molte di esse e delle loro responsabilità relative all'accudimento (reg. 57);

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla regola 2.3 delle Regole di Tokyo, le donne autrici di reato non devono essere separate dalla famiglia né dalla loro comunità senza che la loro situazione e i loro legami familiari siano stati doverosamente presi in considerazione. Se del caso, e ogni volta che sia possibile, alle donne autrici di reato devono essere applicate misure alternative, come misure di depenalizzazione, misure alternative alla custodia cautelare e pene alternative. (reg. 58);

¹⁶² Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>.

¹⁶³ Cfr. Cattarin, C., *Maternità in carcere: aspetti legislativi, psicologici e strategici*, cit., pp. 28-37.

Nel valutare quale pena infliggere a donne autrici di reato, i tribunali devono poter prendere in considerazione circostanze attenuanti quali l'assenza di precedenti penali e la relativa non gravità, nonché la natura del comportamento criminale, alla luce delle responsabilità di accudimento delle donne e della loro particolare situazione. (reg. 61).¹⁶⁴

La normativa italiana e internazionale riconosce l'importanza dello sviluppo fisico e psicologico del minore, ritenendo l'ambiente carcerario un luogo non adatto alla sua crescita. In primo luogo per le caratteristiche fisiche e d'organizzazione dell'ambiente: spesso negli istituti penitenziari vi è poca illuminazione naturale, la temperatura risulta essere bassa e molto umida, l'aerazione è scarsa, vi è una frequente diffusa presenza di fumo passivo, e spazi ridotti. In secondo luogo nelle sezioni destinate alle detenute donne il personale di sorveglianza è femminile e ciò può rendere per il minore difficile la relazione con il genere maschile. Un'ulteriore problematica consiste nel fatto che nell'ambiente carcerario il genitore risulta essere passivo nella scelta della gestione del proprio tempo e spazio e di conseguenza tale condizione spesso fa insorgere nella madre detenuta difficoltà nel ricoprire adeguatamente il ruolo genitoriale. Bisogna inoltre considerare i disagi che può causare la convivenza intramuraria di madre e figlio, dove il minore non compie alcuna esperienza di separazione dalla madre, il che conduce ad esiti fortemente destabilizzanti nel caso in cui debba in seguito allontanarsi dall'istituto penitenziario a causa dell'età. Infine, è importante valutare l'esclusione sociale, le difficoltà emotive ed economiche che frequentemente si accordano alla detenzione del genitore.¹⁶⁵

L'orientamento normativo è dunque indirizzato verso l'esecuzione penale esterna per i genitori di figli minori: «il cui presupposto normativo è stato individuato principalmente nell'idoneità [...] a rieducare il reo e ad assicurarne la prevenzione dal pericolo della recidiva, cui segue, ove accertata la sua sussistenza, la verifica [...] riferita al minore infradecennale, alla sua tutela, al suo rapporto con la madre detenuta e alla possibilità di effettivo esercizio delle cure genitoriali».¹⁶⁶

Le recenti Disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori approvate alla Camera il 30 maggio 2022 rispecchiano il recente orientamento adottato dalla giurisprudenza. Il testo approvato unifica tre proposte di legge avanzate tra il 2019 e il 2021 da Edmondo Cirielli,

¹⁶⁴ Regole di Bangkok – Nazioni Unite, (2010), *Donne detenute e donne autrici di reato in misura non detentiva*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=0_2_12&facetNode_2=0_0&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1188464.

¹⁶⁵ Cfr. Long, J., *Essere madre dietro le sbarre*, cit., pp. 117 sg.

¹⁶⁶ Cass., Sez. I, 7 marzo 2013, n. 38731; v., altresì, Cass., Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 40736.

Monica Ciaburro, Maria Teresa Bellucci e Paolo Siani. La proposta di legge intende ridurre la possibilità che i figli di genitori detenuti vivano l'ambiente carcerario, a tal fine il provvedimento:

Introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari, volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); equipara alla condizione dell'ultrasessantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave;

interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni;

interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM;

incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee. I comuni dovranno utilizzare come case famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva.¹⁶⁷

In conclusione, si può affermare che nonostante il nostro ordinamento giuridico, e le normative internazionali, incentivino l'applicazione delle misure alternative alla detenzione in beneficio delle detenute madri per la tutela del minore, gli investimenti e le risorse pubbliche risultano essere un limite talvolta per l'applicazione di tali benefici.

Per le madri condannate prive di una propria abitazione o di luogo di privata dimora la normativa prevede che possano accedere a luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza destinati all'esecuzione penale esterna della pena in enti pubblici o convenzionati,¹⁶⁸ difatti: «Il d.m. 8.3.2013

¹⁶⁷ *Disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, 9 maggio 2022, <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0156a.Pdf#page=5>.

¹⁶⁸ La Casa Famiglia Protetta, come sancisce il d.m. 8.3.2013, può ospitare fino a un massimo di 6 mamme con la relativa prole. In particolare vengono accolte madri italiane e straniere detenute insieme ai loro figli in ICAM o altri istituti penitenziari, in occasione di misure alternative; mamme con bambini agli arresti domiciliari (intercettate anche in sede di

sottolinea “la fondamentale importanza delle case famiglia protette la cui realizzazione rappresenta uno snodo fondamentale per la piena applicazione della legge 62/11 in quanto consente ai destinatari della norma, qualora sprovvisti di riferimenti materiali ed abitativi, di evitare in toto l’ingresso in strutture penitenziarie, seppur a custodia attenuata quali gli ICAM”». ¹⁶⁹

La già citata legge n. 62 del 21 aprile 2011 ha difatti istituito le case famiglia protette, che dovrebbero essere ben collocate nel territorio per facilitare l’accesso ai servizi, ispirarsi a modelli familiari ed essere gestite da operatori che, in collaborazione con l’UEPE, permettano alla detenuta di seguire un programma di trattamento personalizzato che ne faciliti il reinserimento a livello sociale. ¹⁷⁰

L’adozione di tali misure alternative viene però disposta in base alla disponibilità delle strutture. ¹⁷¹

La carenza di investimenti e di risorse ostacola i finanziamenti per la nascita di case famiglia protette:

Si è rilevato come, ad oggi, si registri una sostanziale inesistenza di tali strutture (che sono quindi esistenti solo sulla carta) a causa della carenza di fondi a livello territoriale. Ma la realizzazione di tali strutture non può e non deve essere ulteriormente procrastinata, visto che, attualmente, sono molte le detenute reclusi che si trovano nelle condizioni di poter scontare il residuo di pena nelle case famiglia protette insieme ai propri figli ed è proprio l’assenza di tali strutture ad impedire la fruizione della detenzione domiciliare. ¹⁷²

giudizio direttissimo); mamme con bambini in sospensione pena e donne detenute in gravidanza. (Tollis, A., (2018), *Le case famiglia protette e il “caso milanese”*, in G. Mantovani, *Donne Ristrette*, cit., p. 340.)

¹⁶⁹ Tollis, A., *Le case famiglia protette e il “caso milanese”*, cit., p. 331.

¹⁷⁰ Cfr. *ivi*, p. 334.

¹⁷¹ La legge n. 62 del 2011 indicò le case famiglia protette come luoghi di possibile esecuzione della detenzione domiciliare per madri con figli al seguito, il legislatore stabilì che «il Ministro della giustizia [...] può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette» (art. 4), e che «in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite», ma «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 2), <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-04-21;62>, mentre la proposta di legge del 9 maggio 2022 prevede «l’obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette; a tal fine i comuni devono riconvertire e utilizzare prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei, utilizzando i fondi disponibili; l’obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali» (art. 4) <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0156a.Pdf#page=5>.

¹⁷² Valentino, M. V., *Diritto alla salute e carcere dall’ottica della detenzione femminile*, cit., p. 95.

Al 2022 in Italia risultano difatti esserci solamente due case famiglia per le detenute madri, una situata a Milano e l'altra a Roma. Senza fondi adeguati, la possibilità di promuovere le case famiglia protette come luogo di assistenza e di cura della prole per le madri condannate viene ostacolata.¹⁷³

L'emendamento alla Legge di bilancio, sottoscritto dall'onorevole Paolo Siani, che è stato approvato il 19 dicembre 2020 ha tentato di risolvere tale problematica istituendo un fondo da 1,5 milioni di euro all'anno per tre anni (2021-2023) per garantire risorse al fine di inserire nuclei madre/figlio nelle case famiglia idonee ad ospitarli. L'articolo che istituisce il fondo prevede che:

Le case famiglia protette sono state previste dall'art. 4 della legge n. 62 del 2011 (legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), quali luoghi nei quali consentire a donne incinta o madri di bambini di età non superiore a 6 anni di scontare la pena degli arresti domiciliari o la misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata. Attualmente, solo poche regioni sono dotate di strutture idonee a consentire l'applicazione di queste misure, con la conseguenza che detenute, con figli anche molto piccoli, restano in carcere. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni.¹⁷⁴

¹⁷³ Cfr. Mantovani, G., *La decarcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive?*, cit., pp. 260 sg.

¹⁷⁴ *Detenute madri e figli minori. Tra icam, nidi e case protette*, (2021), in «Redattore sociale», https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/detenute_madri_e_figli_minori_tra_icam_nidi_e_case_protette.

CONCLUSIONI

Il confronto tra la diversa gestione della maternità in esecuzione penale esterna ed in esecuzione penale interna compiuto in questo elaborato permette in conclusione di affermare che, per tutelare il rapporto tra madre e figlio e lo sviluppo del minore, le misure alternative alla detenzione siano senza dubbio la soluzione da prediligere per una madre con al seguito un minore. L'esecuzione penale esterna permette alla madre di avere piena autonomia nella gestione della crescita del figlio e garantisce che quest'ultima avvenga in un ambiente idoneo e adeguato.

Le interviste svolte, per la differenza di ruolo delle varie intervistate, hanno permesso a differenti punti di vista di emergere: nonostante sia l'agente di polizia di penitenziaria e la madre intervistate in Icam affermino che tale ambiente risulta essere sicuramente migliore rispetto a una casa di reclusione tradizionale sia per la madre che per la crescita del bambino, l'assistente sociale dell'U.e.p.e intervistata afferma che essere genitori, e questo vale in particolar modo per la figura della madre, è sicuramente un fattore che viene tenuto in considerazione e che si cerca di tutelare attraverso i benefici offerti dall'esecuzione penale esterna.

Per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione rivolte in maniera specifica a madri e ai loro figli, si è potuto notare come a partire dagli anni Novanta l'attenzione si sia progressivamente concentrata sulle esigenze delle madri detenute. La giurisprudenza e la società si sono sempre più mosse nella direzione di permettere a madri e minori di vivere al di fuori degli istituti penitenziari, ponendo come motivazione principale di tale orientamento la tutela di questi ultimi. La legislazione sulle misure alternative alla detenzione è avanzata progressivamente, rendendo possibile una maggiore fruibilità di tali benefici in virtù del proprio ruolo di genitore. L'orientamento della giurisprudenza si è difatti evoluto negli ultimi anni proprio per tutelare i minori in tali condizioni, difatti la normativa italiana riconosce lo status di madre come fattore di limite nel ricorso all'istituzione penitenziaria, ed ha progressivamente negli anni riconosciuto maggiori benefici penitenziari previsti esclusivamente per le madri in esecuzione penale. Il principio di superiore interesse del minore è oggetto di tutela prioritaria, e questo permette per le madri detenute un più facile accesso alle misure alternative alla detenzione, proprio in virtù del loro ruolo genitoriale. In questa prospettiva, infatti, è proprio di particolare importanza l'interesse dei minori, intesi come soggetti vulnerabili e particolarmente meritevoli di protezione, affinché venga stabilito un rapporto il più possibile convenzionale con la madre durante le fasi fondamentali della crescita.

Anche la legislazione internazionale ha promosso l'esecuzione penale esterna per le madri in regime di detenzione attraverso l'emanazione di documenti come la Dichiarazione dei diritti del

fanciullo e la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, i quali possono essere definiti innovativi in quanto pongono il focus sul minore e non sulla condizione del genitore.

La recente normativa conferma che la detenzione non deve essere l'unica e la prima forma attraverso cui scontare la pena, soprattutto per un detenuto genitore: le finalità di reinserimento e di rieducazione devono essere lo scopo e la funzione primaria dell'esecuzione penale.

Se a livello normativo le cose sono progressivamente evolute a partire dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, lo stesso non si può affermare della società, la quale non è riuscita a progredire di pari passo.

Se infatti sulla carta si cerca di tutelare quanto più possibile il rapporto tra madre e prole, nella realtà ci sono diverse barriere (sociali ed economiche) che non permettono una piena applicazione di tale normativa.

In primo luogo l'istituzione carceraria rimane un ambiente pensato prettamente al maschile: in Italia le case di reclusione unicamente femminili sono solamente quattro, gli Icam sono solo cinque, il resto delle madri detenute che non può accedere a misure alternative si trova a scontare la pena in sezioni femminili all'interno di carceri maschili. Il mondo del penitenziario rimane quindi statico e non tiene conto delle differenze di genere, rimanendo uno spazio costruito unicamente a misura d'uomo.

In secondo luogo, anche se a livello normativo l'essere rea non deve assolutamente significare inidoneità genitoriale, il ruolo che socialmente viene attribuito alla donna, ovvero quello di colei che si occupa della cura dei figli e in generale della famiglia, pesa troppo sulla vita delle donne in esecuzione penale e sul loro destino. Molto spesso viene ancora associato l'essere rea all'essere una cattiva madre e di conseguenza questo spesso si ripercuote nelle vite delle madri stesse e dei loro figli. In generale, come è stato analizzato nel corso di questo elaborato, la delinquenza femminile comporta stigmi ed etichette a livello sociale che investono e pesano molto di più sulle vite di queste donne rispetto a quanto accade per la delinquenza maschile. Lo stereotipo di cattiva madre sembra però essere quello che più rende emotivamente difficile la carcerazione o lo sconto della pena per le madri in esecuzione penale.

Infine, nonostante la normativa italiana ed internazionale incoraggi l'esecuzione penale esterna per garantire la tutela del rapporto tra madre e figlio, gli investimenti e le risorse pubbliche sembrano essere un grande vincolo per tali benefici. È stato, ad esempio, precedentemente illustrato come la carenza di investimenti in Italia abbia reso impossibile l'applicazione del diritto per una madre priva di dimora di poter scontare la pena in misura alternativa nelle case famiglia. Molte madri in esecuzione penale non hanno un'abitazione o risorse all'esterno e, di conseguenza, ciò pone un ostacolo alla convivenza extramuraria con i propri figli, anche se secondo la normativa la mancanza

di domicilio non dovrebbe assolutamente rappresentare un motivo per non concedere l'esecuzione penale esterna. Le case famiglia, che sulla carta rappresentano un valido progetto di alternativa all'espiazione della pena in istituto penitenziario ed un luogo adatto allo sviluppo e ai bisogni del minore, attualmente in Italia risultano essere solamente due.

Dall'analisi condotta nel corso di questo elaborato, attraverso l'ausilio delle interviste, emerge che essere genitori in esecuzione penale non è mai una condizione facile. L'esecuzione esterna della pena offre ai genitori condizioni di vita e di relazione con i figli sicuramente migliori rispetto a chi vive la genitorialità in esecuzione penale interna. Nel corso di questo elaborato abbiamo però mostrato come anche tale condizione non sia priva di difficoltà: essere genitore ed avere delle limitazioni sulla propria libertà comporta svariate problematiche. Questo sembra valere a maggior ragione per le madri in misura alternativa alla detenzione, a cui è socialmente attribuito il ruolo di portatrice di cura per il figlio e la famiglia.

Nonostante le differenti problematiche che possono sorgere in tali situazioni, garantire la convivenza tra madre e figlio al di fuori del carcere dovrebbe essere uno degli scopi primari affinché vi sia un adeguato sviluppo del bambino e l'assunzione di piena responsabilità del proprio ruolo da parte della madre. Affinché tale scopo venga perseguito, gli investimenti pubblici e le risorse dovrebbero essere impegnate di più nella creazione di spazi che tutelino e permettano tale convivenza extramuraria. Bisognerebbe inoltre ripensare gli ambienti penitenziari, per quelle madri che non possono usufruire dei benefici delle misure alternative alla detenzione, più specificatamente quelli femminili, dove la differenza di genere attualmente non viene tenuta in considerazione. Infine, tutto ciò dovrebbe essere preceduto o accompagnato da una decostruzione del ruolo e dell'immagine che socialmente vengono attribuite alla donna: una donna rea non è inevitabilmente una cattiva madre, una donna che delinque non sta tradendo alcuna natura femminile poiché non esiste nessuna natura femminile che prevede che la donna debba inevitabilmente procreare ed occuparsi della famiglia. Bisognerebbe al contrario contribuire alla costruzione di un'immagine di donna che in alcune situazioni di vita può coscientemente decidere di agire in maniera illecita, senza che questo debba condurre ad ritenerla cattiva madre o donna snaturata.

BIBLIOGRAFIA

ACQUAVIVA, M., (2020), *Come funziona la buona condotta*, in «La legge per tutti», (https://www.laleggepertutti.it/452344_come-funziona-la-buona-condotta).

AGOSTINI, F., MONTI, F., and GIROTTI, S., (2011), *La percezione del ruolo materno in madri detenute*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», V (2).

BAUDINO, M., (2014), *La polizia penitenziaria tra sovraffollamento carcerario e burnout: il dibattito interno*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», Vol. 8, N. 2.

CATTARIN, C., (2012), *Maternità in carcere: aspetti legislativi, psicologici e strategici*, UPSEL Domeneghini, Padova.

DE CARLO, N. A., (2004), *Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano.

DEL PRETE, G., *I compiti e le funzioni dell'assistente sociale all'interno dell'UEPE*, in Polizia Penitenziaria, (<https://www.poliziapenitenziaria.it/i-compiti-e-le-funzioni-dellassistente-sociale-allinterno-delluepe/>).

FADDA, M. L., (2010), *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in «Ristretti», (http://www.ristretti.it/commenti/2010/aprile/pdf12/articolo_fadda.pdf).

FERRERO, I., (2018), *“Eva delinquente”: la scuola positiva e l'imputabilità al femminile*, in G. Mantovani, (2018), «Donne ristrette. Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino», 1/2018, Ledizioni, Milano.

GANDUS, N., TONELLI, C., (2019), *Doppia pena: Il carcere delle donne*, Mimesis, Milano.

LOMBARDI, L., (2020), *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in «Autonomie locali e servizi sociali», 3/2020, Il Mulino.

LONARDI, F., (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», n.2, Ministero della Giustizia, Roma.

LONG, J., (2018), *Essere madre dietro le sbarre*, in Mantovani, G., «Donne ristrette. Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino», 1/2018, Ledizioni, Milano.

MANTOVANI, G., (2018), *La de-carcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive*, in «Diritto penale contemporaneo», 1/2018.

MANTOVANI, G., (2018), *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in Mantovani, G., «Donne ristrette. Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino», 1/2018, Ledizioni, Milano.

MANTOVANI, G., (2020), *Madri detenute e figli*, in «Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia», 3/2020, Franco Angeli, Milano.

MARGARA, A., PISTACCHI, P., SANTONI, S., (2005), *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in «Minori e giustizia», n. 1, Franco Angeli, Milano.

MONETINI, S., (2012), *I bambini ospitati negli istituti penitenziari femminili con le madri detenute. Il ruolo dell'amministrazione penitenziaria*, in «Rassegna penitenziaria», 3.

PAVONE, M., (2015), *Le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche ai clandestini*, in «Ristretti», (<http://www.ristretti.it/areestudio/stranieri/ricerche/pavone13.htm>).

RONCONI, S., ZUFFA, G., (2014), *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma.

SARTI M. I., (2012), *Madri e bambini in carcere*, In Minori e Giustizia, Franco Angeli, Milano.

SCANU, C., (2013), *Mamma è in prigione*, Jacka Book, Milano.

TOLLIS, A., (2018), *Le case famiglia protette e il “caso milanese”*, in Mantovani, G., «Donne ristrette. Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino», 1/2018, Ledizioni, Milano.

VALENTINO, M. V., (2017), *Diritto alla salute e carcere dall'ottica della detenzione femminile*, in «Antigone La tutela della salute in carcere tra diritto vigente e diritto vivente», 1/2-2016, Editoriale scientifica, Napoli.

SITOGRAFIA

XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, Donne e bambini, (2022), in «Antigone», (<https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/donne-e-bambini-in-carcere/>).

Camera dei deputati, *Disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, (2022), (<https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/gi0156a.Pdf#page=5>).

Casa di Reclusione femminile di Venezia Giudecca: Scheda, (2022), in «Antigone», (https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/veneto/202-casa-di-reclusione-femminile-di-venezias-giudecca).

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione «R(2003) 22 of the Committee of Ministers to member states on conditional release», (2003), (<https://rm.coe.int/16800ccb5d>).

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione «R(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee», (2006), (http://www.ristretti.it/commenti/2008/gennaio/pdf3/regole_penitenziarie_europee.pdf).

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione «R(2010)I del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation», (2010), (<https://rm.coe.int/16806f4089>).

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, (<https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>).

Detenute madri e figli minori. Tra icam, nidi e case protette, (2021), in «Redattore sociale», (https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/detenute_madri_e_figli_minori_tra_icam_nidi_e_case_protette).

La detenzione domiciliare speciale, i bambini in carcere, in «Ristretti Orizzonti», (<http://www.ristretti.it/areestudio/donne/ricerche/mattei/quarto.htm>).

Ministero della Giustizia, *La detenzione femminile*, (2009), (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_12&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS60122).

Ministero della Giustizia, *Misure alternative o di comunità*, (2018),
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page).

Ministero della Giustizia, *Uffici interdistrettuali esecuzione penale esterna*, (2022),
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_4_9.page).

Ministero della Giustizia, *Venezia Giudecca Casa di reclusione femminile*, (2020),
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII181847).

Nazioni Unite, Regole di Bangkok, (2010), *Donne detenute e donne autrici di reato in misura non detentiva*,
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=0_2_12&facetNode_2=0_0&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1188464).

Protocollo d'intesa, Procedure per l'attivazione di forma di accoglienza dei bambini in carcere con la madre, (2019),
(http://garantedirittipersonadetenuti.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/PROT_INTESA_%20DEF_web.pdf).

Provincia di Padova, *Casa di reclusione femminile di Venezia: una reale occasione di rinascita*, (2021), (<https://www.provincia.padova.it/casa-di-reclusione-femminile-di-venezias-reale-occasione-di-rinascita>).

Stati generali sull'esecuzione penale, (2016),
(https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).

APPENDICE

Intervista 1, intervista rivolta ad un'operatrice della casa di reclusione femminile la Giudecca di Venezia.

Io ho cominciato a lavorare presso questo istituto all'età di 19 anni perché allora c'erano le vigilatrici penitenziarie, effettive e noi invece venivamo assunte come vigilatrici trimestrali. Poi col passare degli anni praticamente sono usciti i concorsi bensì da vigilatrici siamo passate ad agenti di polizia penitenziaria. Ecco, io ho fatto entrambi i concorsi, sono passata subito ed ho incominciato a lavorare per 25 anni nella polizia penitenziaria.

Anni '80 questo?

Eh sì, io sono la prima praticamente assunta.

Invece trimestrali cosa significa?

Venivamo a lavorare qui per tre mesi ad aiutare le vigilatrici effettive, che erano poche, assieme alle suore, perché allora erano le suore che comandavano, c'era la direttrice e poi tutte le altre suore che praticamente assumevano ruoli di... Fa conto come ora c'è il preposto, loro facevano il preposto, facevano i turni, facevano l'infermeria, il reparto di infermeria. Tutte suore, tutte suore e queste vigilatrici, noi, con il grembiolino celestino, ci mettevano a lavorare e per tre mesi, io mi ricordo che quando finivo questi tre mesi, venivo via a casa piangendo, piangendo perché volevo ritornare. Volevo tornare veramente a lavorare qua. E poi i concorsi, così sono passata, era la Vigilia di Natale, che è venuto a suonarmi il campanello il postino, per darmi il telegramma e il giorno dopo io, il 28, ero qui in servizio che lavoravo. Una gioia, una felicità, guarda una cosa grande, perché era quello che desideravo io nella vita, perché quando ero ancora bambina, ragazza, io passavo nella fondamenta delle convertite per andare al mercato di Sacca Fisola, e alzavo la testa e dicevo io qui verrò a lavorare un domani, in questo posto. Anche se i miei genitori, la mia famiglia, non volevano assolutamente. No, non volevano, non volevano eh...

Perché non volevano?

Perché non lo vedevano un posto adatto a me praticamente no? E allora io quando voglio una cosa cerco sempre di ottenerla. E poi piano piano si sono adeguati, però erano sempre terrorizzati. Io ho lavorato ai tempi che furono con le brigatiste. Qui avevamo le brigatiste, avevamo donne non come ora che è rose e fiori. Avevamo donne che i vetri e tutto il resto sangue sui muri tutti i giorni. Volava via una guerra. Perché questo? Perché non avevano i benefici che hanno oggi, lì una volta non avevano nulla, perciò anche se si ammazzavano e prendevano di mira anche noi personale, perché anche io sono stata tante volte presa e buttata addosso a un muro, eh... Cose brutte diciamo. Poi menomale 'sta realtà è finita, con gli anni io ho visto un miglioramento, però...

Con l'inserimento dei benefici?

Eh certo, eh certo. Con i benefici poi le donne hanno capito che da noi 45 giorni...

C'era qualcosa da perdere insomma o da guadagnare.

Eh ecco! Tutto da guadagnare, poi le suore sono andate via, siamo passate tutte noi. Eravamo agenti che facevamo ruoli importanti, di responsabilità all'interno dell'istituto. Ci trovavamo un po' così però siamo un bel gruppo. La maggior parte ora sono andate in pensione, perciò siamo poche rimaste con la mia stessa anzianità di servizio. Eh, però è stata dura, è stata, devo dire la verità, è stata dura. Finché poi ho avuto mia figlia a 43 anni ed essendo madre da sola ho pensato di fare questo passaggio a ruolo civile, in modo tale da avere un lavoro più sereno, più tranquillo e diurno, da accudirmi mia figlia. E così è stato. Perciò qui è 9 anni che sono in ufficio che lavoro nell'area trattamentale con le mie colleghe sto molto bene, mi trovo bene. Il lavoro mi piace tantissimo e mi crea anche tante soddisfazioni e son rimasta nell'ambiente.

Quindi è un distacco praticamente, si chiama così lo spostamento da polizia a...

No, non è un distacco, praticamente ti mettono in congedo, il Ministero ti mette in congedo. Io ero assistente capo, quindi avevo una qualifica molto alta e fai questo passaggio a ruolo civile davanti ad una commissione a Roma, al Ministero a Roma ecco questo è un bel ricordo.

Ma è recente questo?

Sì sì, me l'hanno dato che non è molto, dopo dieci anni ma va bene lo stesso, è sempre un bel ricordo, lo devo incorniciare. Ecco, così.

E il passato com'è stato tra un ruolo e l'altro restando sempre nello stesso contesto?

Il passato, la polizia penitenziaria è stato molto faticoso, perché ti cresce la tensione, ti cresce l'ansia. Era un lavoro dove appunto non avevamo le donne di adesso, avevamo altre donne che erano tremende ti dico.

Ma era anche un'Alta Sicurezza un tempo?

No, non è mai stato un Alta Sicurezza questo. No, no, solo che avevamo tante tossicodipendenti qui, in infermeria, non c'era metadone perciò doveva essere somministrata una terapia per tenerle un po' calme però era dura perché quando veniva la crisi, che loro pretendevano ancora terapia. Il medico mi ricordo che non gliela poteva più dare perché erano ormai piene di tutto e di più, incominciavano a spaccare tutto, volavano via armadietti, volavano via i vetri, volava via tutto. Le porte erano di legno su in infermeria no? Con i blindati, che poi negli anni hanno messo i blindati, le sbarre e tutto quanto. Perciò ce le vedevamo nel corridoio e... Brutto, brutto.

Era un po' conflittuale come situazione quindi?

Brutto, ti dico, brutto.

La trasformazione dell'utenza quando è avvenuta?

Oddio adesso non so dirti di preciso gli anni. Però sarà un 15, 20 anni fa che poi è avvenuta.

E il passaggio di ruolo invece che lei ha vissuto com'è stato? Essendo all'interno dello stesso contesto lavorativo di fatto ma con ruoli diversi.

Sì, allora è stato così. Praticamente io ho mandato un certificato in direzione con depressione e stato ansiosi depressivo e questo certificato è andato all'ospedale militare di Padova, lì mi hanno chiamato subito, ho fatto un colloquio con un dottore psichiatra praticamente e gli ho detto tutta la situazione che ero molto ansiosa anche perché ero in questo periodo con la bambina, di difficoltà, e loro mi hanno proposto: "Noi signora la vedremmo meglio a lavorare in ufficio", e lì sono rimasta un po' scioccata, col lavoro. Non sapevo come era il lavoro in ufficio, a me il mio lavoro piace e allora ho detto: "Datemi ancora tempo, datemi tempo per riprendermi" "No signora, guardi ci pensi ma è meglio così, è meglio così". Poi mi hanno dato mesi di tempo per pensare, ma alla fine ho detto sì, per Aurora ho detto facciamo questo passaggio, speriamo bene. Ho detto speriamo bene, perché se mi va male sa com'è... Cosa faccio, cosa faccio ho detto io. E invece è andata bene, è andata bene quell'anno poi mi hanno dato anche l'appartamento perché quell'anno avevo fatto domanda per gli alloggi delle forze dell'ordine e mi hanno dato l'appartamento alle Zittelle alla Giudecca. Un bell'appartamento grande a due piani per me e per mia figlia. Perciò anche lì sono stata aiutata dalle persone da parte del Comune, che hanno capito la situazione e mi sono venute incontro. E poi sono andata da un avvocato e ho detto adesso chiedo l'affido esclusivo di mia figlia e poi per volontà di mio padre abbiamo tolto il cognome del papà, perché tanto mia figlia, la bambina non la vede mai, e abbiamo messo il cognome mio y, x y. Mio papà ha voluto così e abbiamo fatto, in un anno abbiamo vinto queste due cause e ho avuto l'alloggio e il cambio del lavoro. Perciò ho avuto un anno importante, importantissimo e con l'aiuto di mia figlia sono riuscita a risalire. A risalire, eh sì, è stata dura devo dire la verità.

E qui poi come si è trovata? Come si rapportava poi con le ex colleghe?

Benissimo! Contentissime di rivedermi, perché io lavoro con gli agenti, con la polizia penitenziaria, eh sì perché parte tutto da qua. È come se fossi in segreteria direzione che lavorassi io. Anche se mi trovo nell'area trattamentale, però è tutto un lavoro con magistrato, con casellario, con il Ministero, con l'ufficio stampa. Niente a che vedere con il lavoro delle mie colleghe però rimango qua, nell'area trattamentale. Ormai mi sono fatta la mia casetta, non manca niente, con Marta ed Emanuela sto benissimo e ho scelto di stare qua.

E adesso che inquadramento ha a livello professionale?

Io sono assistente amministrativo area 2 F2.

Non è quindi funzionario giuridico pedagogico?

Non sono funzionario io, non sono funzionario. Le due colleghe sì io no. Io sono un assistente amministrativo, e mi occupo degli articoli 17, dell'articolo 78, dei volontari, mi occupo di progetti, degli eventi e di tutte le persone che accedono qui in istituto. Di progetti ne abbiamo tantissimi, documentari lo stesso, l'evento ultimo della Biennale, che è stato un evento proprio, un lavoro grande.

Cos'è stato esattamente? Perché avevo letto qualcosa.

Progetto LIAF dell'artista Paolin, [...] Jardin e abbiamo praticamente, tramite i loro curatori hanno dipinto la sala colloqui, l'hanno fatta proprio rinnovata benissimo, rispetto a come era prima, un regalo che ci hanno fatto dove i familiari poi faranno i colloqui con le detenute. E lì c'è stato questo progetto che ho lavorato per un po' di tempo. Siamo riusciti perché avevamo quasi 500 ospiti l'altro giorno in istituto son venuti anche il provveditore, il direttore.

All'inaugurazione del progetto?

Esatto, esatto per l'inaugurazione ed è andato tutto a buon fine. E questo è soddisfazione per me, lavorare e che alla fine vada tutto nel migliore dei modi. E cerco di farlo andare nel migliore dei modi anche se mi capitano cose all'ultimo minuto, che mi è capitato, si fa, si fa.

E con le detenute lei ha rapporti?

Le detenute mi vogliono bene e mi hanno sempre voluto bene le detenute, la maggior parte. Perché loro vedono che mi occupo anche dei bambini, poi c'è stata anche una trasmissione televisiva, perché delle volte vengono anche qui a farci le interviste, allora ci hanno ripreso. Mi hanno ripreso che accompagnavo i bambini all'asilo e poi andavo a riprenderli. Avevo due gemelline addirittura da portare in asilo, di tre anni.

Posso chiederle, quei bambini quando escono dal carcere sono contenti di uscire?

I bambini sono contenti sì, sì perché li porti nel parchetto, fanno amicizia con altri bambini, li porti in asilo.

Cioè è un'occasione di festa uscire diciamo.

Direi di sì.

E dopo tornare? Sono contenti lo stesso perché vedono la mamma?

Sì perché vedono la mamma. Io gli dico la zia va a casa ci vediamo domani. Perché io dico sempre a tutti i miei bambini che sono la loro zia praticamente. È giusto che sia così. Sono contenta di questo ruolo perché mi sono offerta volontaria proprio io per farlo. Perché se no senza le puericultrici chi se ne occupava.

Ma ci sono state le puericultrici?

Certo. Sì, sì ci sono state e tutto quanto.

E ad oggi non ci sono più?

Eh da un anno non ci sono più, purtroppo le cose sono andate così. Ne avevamo due, da un anno sono andate via tutte e due. Abbiamo fatto questo bando ma purtroppo.

Ci vuole un titolo di qualche tipo?

Sì educatrici per l'infanzia il titolo sarebbe. E niente, si va avanti lo stesso. Si va avanti bene lo stesso, non c'è alcun tipo di problema e finché ci sono io si va avanti. Io ho 56 anni a luglio, mi faccio due conti dico magari fino ai 60 anni, che Aurora cresce un attimino, e poi anch'io me ne andrò in pensione. Però non è che si possa, voglio dire, ad un certo punto. Però ogni tanto finché sono qua mi occupo di tante cose. Aiuto Marta, Emanuela, le donne mi vogliono bene. Quando mi vedono anche mi abbracciano, pensa un po' mi abbracciano, porto le caramelle e i cioccolatini. Vengono qui a fare il colloquio e gli dico: "Prendete", e loro contente, contente. Così, è un lavoro che soprattutto devi mettere il cuore. Devi essere umano con 'ste persone qua. Perché nella vita può capitare a tutti di sbagliare, a tutti.

È un rapporto immagino diverso con le detenute rispetto a quello che aveva rispetto a quando era agente di polizia.

Eh le altre erano, le altre di una volta erano tremende.

Ma anche rispetto al ruolo che ricopre lei, nei suoi confronti immagino siano cambiate un po' le cose.

Sì, sì le cose sì. Sì, sì, un'altra realtà, rose e fiori l'istituto rispetto agli anni che furono. Neanche da paragonare agli anni che furono, per l'amor di Dio. No, no.

E lei che ha visto passare tre direttori o quattro addirittura, cambia il carcere quando cambia il direttore?

Sì, tanti comandanti anche. Oddio, non è che cambia, ognuno di noi lavora, perché siamo ognuno di noi che lavoriamo in modo per far sì che tutto vada bene, funzioni, il direttore praticamente è la persona che ci affianca, ci aiuta.

No è che magari penso, anche pensando ad altre carceri, ci sono direttori più o meno, come dire, presenti per esempio. Anche a volte perché hanno altre carceri, ecc...

Sì, qui l'abbiamo due o tre volte a settimana il direttore. Però se io ho bisogno prendo il telefono, la chiamo di là a Santa Maria Maggiore, le mando le lettere via mail, non c'è alcun tipo di problema.

Questo adesso perché la Dottoressa Mannarella ha anche Santa Maria Maggiore.

Sì ha due istituti.

Mentre la Gabriella Straffi era solo qui.

Era solo qui, anche se però le devo dire una cosa i primi anni la Dottoressa Straffi aveva tre istituti: il femminile, Santa Maria Maggiore e SAT, al Redentore. Lei gestiva tre istituti alla Giudecca Venezia. Perciò mi ricordo benissimo questo.

Sì, la Dottoressa Reale aveva anche l'Uepe.

Si aveva l'Uepe, un disastro, un disastro. Ma tutto sommato noi riusciamo a lavorare bene.

Quindi è una presenza, quella della direzione, se c'è qualche problema.

Non ci sono problemi assolutamente. Anzi ci si aiuta, anzi siamo tutti una famiglia, tutti una famiglia siamo.

Le suore fino a quando sono restate?

Oddio adesso non saprei dirti con esattezza l'anno.

Sarà fino all'81.

No, aspetta, se nel '93 io sono stata assunta, fa conto nel '92, '93 sono andate via le suore. '92, '93 con la riforma della legge del '90.

Pensavo prima io.

Si, si '90, '93 fa conto.

E adesso entrano ancora a volte?

No, abbiamo due o tre suore che vengono qui a fare volontariato. Abbiamo la suora che...

Per l'assistenza religiosa diciamo?

Esatto, esatto. E anche il parroco abbiamo che viene soprattutto il sabato a fare la messa alle donne. Adesso dovrebbe esserci Don Antonio Biancotto, che praticamente è venuto l'altro giorno a salutarmi, mi ha riconosciuto pensa un po', che veniva ancora tanti, tanti anni fa a fare il parroco qui. Mi ha riconosciuto "Tu sei qui da tanti anni" mi fa, "Eh sì", ho detto: "Don Antonio, son contenta di rivederti". È importante la figura religiosa.

Ci sono anche altri culti?

Sì, abbiamo anche testimoni di Geova che entrano.

Mentre donne musulmane?

Abbiamo anche donne musulmane, sì.

Però non hanno un ministro di culto che viene?

No, loro no.

E si auto organizzano quindi per la preghiera?

Eh sì, per il Ramadan.

Eh sì, perché siamo in periodo di Ramadan.

Sì, lo so.

E lo stanno facendo?

Qualcuna lo fa.

E hanno la possibilità di mangiare dopo? La sera?

Mangiano diverso. Il mangiare della cucina, loro praticamente non mangiano le cose, gli si dà qualcosa di diverso.

Ah ma non fanno il digiuno durante il giorno?

Digiuno durante il giorno, mangiano la sera e magari se c'è del maiale loro non lo mangiano e danno la scatoletta di tonno. Ecco per capirci. Eh sì, si fa.

Comunque a lei sembra una situazione abbastanza... Se si dovesse dire che manca qualcosa? Se si potesse chiedere qualcosa, dico, in più?

No, no, no.

Beh forse le puericultrici per dire, in prospettiva.

Va bene sì, mancano le puericultrici però...

Si riesce comunque insomma.

Sì, riesco a fare anche questo e allora va benissimo così, a me fa piacere e lo faccio volentieri.

Si anche perché adesso ci sono pochi bambini più che altro.

Eh ma ne ho avuti anche 7, 8 l'anno scorso. Avevo l'Icam pieno. Perciò tra lavoro, tra questo...

E quando li porta fuori è sempre tutto dritto?

Eh sì, in Giudecca, in Giudecca. L'asilo è qui vicino, è in Sacca Fisola ci metto 10 minuti poi ritorno indietro ci metto anche 2 minuti di camminata veloce. Sì, no se è per questo...

Qualche volta ci son resistenze delle madri a dare i figli da portare fuori oppure sono contente che li si porti fuori?

Allora, al primo impatto non sono tanto sicure, poi quando ci si conosce meglio e io rivesto questo ruolo allora si fidano. Io ho avuto una mamma con queste due gemelline che non voleva che le bambine andassero in asilo. Poi piano, piano, piano ci siamo conosciute, sono riuscita a convincerla e allora mi ricordo che mi diceva: "Io le faccio mandare in asilo solo se le accompagna la Margherita". Hai capito? E così è stato, me le sono portate io fino a che poi sono uscita. A primo impatto loro hanno paura hai capito?

Che magari vogliono portare via i figli.

Esatto, esatto. E questo è da dire.

Si diceva prima che molte delle madri in Icam sono donne, ragazze Rom...

Sì, o Sinti.

Ecco, lei ha avuto, non so, qualche difficoltà all'inizio anche proprio a relazionarsi con loro? O aspettative che c'erano da parte delle madri rispetto alla gestione dei figli?

No, no.

E sull'esterno, quando invece porta fuori i bambini ci sono delle difficoltà particolari?

No, no. Perché basta che il bambino mi ascolti, se gli dico: "Dammi la manina che qui c'è l'acqua", cantiamo una canzone, gli racconto una storiella e piano piano li accompagno all'interno della struttura dell'asilo. E poi: "Ciao zia, ciao zia, ci vediamo dopo", "Dopo vengo a prendervi fate i bravi, comportatevi bene". La maestra mi dice che sono bravi bambini, "Se c'è qualcosa mi chiamate e io arrivo subito", come è successo o per il cambio o per tante altre cose. E poi li riporto dalla mamma, e la mamma quando li vede contenti è più serena più tranquilla anche lei.

Si anche perché magari può fare qualcosa mentre i bambini sono fuori.

Eh sì.

Ad esempio, in questi casi le madri facevano qualcosa, avevano qualche attività che facevano mentre i bambini erano in asilo?

Praticamente no, perché stavano o pulivano la stanza o pulivano la cucina, stavano un po' più tranquille diciamo. Perché se hanno i bambini è difficile che poi vadano a lavorare. Capito? Anche perché se un bambino sta male, una rimane in stanza col bambino, poi hanno i colloqui e quindi è una parte di familiari dà sempre qualche soldino. E al bambino passa l'amministrazione il mangiare, la spesa gliela faccio io, gli compro io al bambino. Vado all'impresa fuori, mi faccio la spesa, me la scrivo e ordino quello che la ragazza mi deve acquistare e le porto tutto merendine, succhi, latte, carne, tutto, tutto quanto. Pannolini, vestiti, gli passo tutto, ho il mio bel...

E le famiglie Rom, Sinti, vengono a fare i colloqui?

Sì, sì.

Sono abbastanza assidui insomma.

Sì, sì.

Hai mai avuto poi vari casi in cui magari le madri si fossero arrabbiate per qualcosa? O avessero avuto da ridire sulla gestione?

No, da quando ci sono io non ci sono state lamentele. Da quando ci sono io no.

Mentre prima...

Eh, prima c'erano un po' di lamentele con le puericultrici.

Su cosa tipo?

Anche sul mangiare, sul lavarsi, bisogna saperci fare. Non c'è niente da fare, bisogna saperle prendere. Ragionarci, spiegare. Io sono un libro aperto. Quello che devo dire, come ci si deve comportare, sempre i vestiti puliti, sempre farsi la doccia tutti i giorni, con le buone maniere. Io, difatti, l'Icam, può chiederlo anche all'ispettore, da quando ci sono io non ci sono mai stati problemi.

Il caso che diceva la sua collega, del bambino che si è buttato in acqua, cosa è successo?

Eh, un volontario aveva il bambino e il bambino ha preso e si è buttato in acqua.

Ma così per gioco o?

Si è buttato in acqua, il bambino si è buttato in acqua. Eh, vedi, ci vuole tanta responsabilità. Tanta, tanta, tanta responsabilità.

Anche perché immagino che poi ci sia stato un...

È stato preso subito ed è finito tutto bene ad ogni modo.

La madre si è lamentata?

No, no per fortuna tutto è andato bene. Eh, un bambino un attimo vivace, abbiamo le fondamenta e... È pericoloso. Io sto sempre vicino al muro quando ho i bambini. Sto attenta al ponte, devo fare anche l'altro ponte lungo e dopo c'è l'asilo. E cerco di farli giocare per la strada, delle volte prendevo il telefonino e gli mettevo la canzone dei cartoni animati e cantavamo tutti insieme. Eh così, mi aiutava la suora oppure mi aiutava il frate e andavamo. Eh così... Si fa tutto, deve andare avanti l'istituto sempre e al bambino non deve mai mancare niente. Mai, io gli prendo sempre di tutto. Sì, sì, sì, io sono così.

Ma queste persone, queste donne che hanno bambini all'Icam secondo lei li tengono perché non hanno nessuno a cui lasciarli oppure perché vogliono tenerli?

Allora, può capitare che non hanno nessuno, come invece può capitare che hanno qualcuno fuori. Però la maggior parte rimangono con la mamma. Se li tengono loro, preferiscono tenerseli loro. Se poi c'è una situazione che c'è una mamma che è un bambino di due o tre anni, e deve farsi tanti, tanti anni, perciò noi la consigliamo di dare fuori, dato che magari ha dei familiari, e così diamo fuori la creatura. Eh sì, perché se è per dei periodi si può fare, ma se devi stare qua cinque anni, il bambino magari ne ha due o tre, sarebbe meglio che stia fuori con la sorella o con la zia. Ecco se c'è questa possibilità cerchiamo di darlo fuori.

E se invece non c'è capita che il bambino resti dentro anche per anni?

Capita che resti qui, resti qui, fino all'età di sei anni però. Perché dopo sei anni la legge prevede che non possiamo più tenerlo.

In quei casi magari va in comunità.

Può essere anche affidato ad un'altra famiglia.

Lei ha mai visto questo momento della separazione?

Ne ho visti tanti. Ne ho visti tanti, perché allora in quegli anni in cui ero ancora nella polizia penitenziaria avevamo il reparto nido per i bambini da zero ai tre anni, che la legge prevedeva. Ne ho visti tanti, ne ho visti tanti.

Brutti momenti.

Brutti. Vedere una madre che urla, che grida, che le portano via il bambino. Brutti, dolorosi, dolorosi, vai a casa col pensiero e stai male. Ho visto scene guarda, brutte.

Sì anche perché lo sapevano che si tre anni dovevano portarli fuori, però...

Eh sì.

Ma c'erano anche tra queste detenute politiche che diceva donne che avevano figli?

Guarda io mi ricordo che ne avevo allora quattro brigatiste e non parlavano mai, loro leggevano. Però erano tranquille, erano tranquille non ricordo che si lamentavano.

Non avevano figli comunque queste donne?

Non so.

Non dentro comunque.

Ah no, no, qui dentro no. Erano nella camera partenti stavano là, allora ex camera partenti. Sì, l'ultimo piano del reparto Sinte, avevamo un reparto Sinte. Allora le zingare stavano tutte raggruppate. Tra di loro, non come adesso che sono tutte mescolate. Nonostante tutto abbiamo chiuso questo reparto e c'era una stanza proprio apposita per le brigatiste. Sì, sì. No, ma erano tranquille loro come non averle. Mi ricordo le portavo i passeggi, facevo fare l'ora d'aria, tutte quattro insieme. Questi libri che leggevano, studiavano, ci davano del lei.

E poi sono uscite per fine pena o?

Eh non mi ricordo. Sono uscite ma non mi ricordo.

Va bene, grazie anche perché è un'esperienza così di tanti anni è difficile da trovare.

Eh sì me lo dicono tutti questo. Grazie perché mi piace parlarne. Potrei, delle volte dico, anche scrivere un libro. Sì, perché parlare di questo mio lavoro e di questi miei passaggi, che ne ho viste di tutto e di più, mi piace tanto parlarne.

Sì anche perché tra un po' non ci saranno più persone che hanno vissuto l'epoca precedente alla riforma.

Esatto, le ultime che andremo in pensione tra un paio d'anni. L'ultima sicuramente sarò io, che sono di età più giovane rispetto alle altre mie colleghe. Eh sì, io e altre due e dopo chiudiamo tutto. Rimangono le giovani. Perciò qui abbiamo sempre detto è un porto di mare.

In che senso? Perché?

In questo senso perché gli agenti, non è come noi che siamo di Venezia, Mestre, Dolo, vengono da fuori. Da giù vengono su, dopo due anni hanno il trasferimento, dopodiché altri agenti... C'è tutta una rotazione. Perciò chissà un domani come sarà 'sto posto. Capito? Penso io. Intanto lo viviamo adesso.

Intervista 2, intervista rivolta ad una detenuta madre dell'Icam di Venezia.

Non so se ti hanno introdotto un po' la ricerca che stiamo facendo

No.

Noi siamo dell'università di Padova e stiamo facendo una ricerca sulle donne madri in esecuzione penale. Perciò stiamo facendo delle interviste a delle donne che sono in carcere, con o senza bambino all'interno o con donne che magari sono in misura alternativa, in carico all'Uepe. Ci interessa un po' sapere le vostre esperienze, di come vivete la quotidianità col bambino in questo caso, e un po' di cose che ti chiederemo. Quanti anni hai?

Ventotto.

Da dove vieni?

Romania.

E sei qua da tanti anni?

In Italia?

Sì.

Da parecchio.

Quindi sei cresciuta qua diciamo?

Sì, dal 2008 se non sbaglio sono venuta la prima volta. Ma vi dico che non sono stata sempre qui, ma però sono stata qua parecchio tempo.

Non vivevi a Venezia prima?

No.

Dove hai vissuto se posso chiederti?

Diciamo un po' da tutte le parti. Anche a Roma, a Mestre pure.

E hai mai studiato?

In Italia no, in Romania si.

E quindi qua lavoravi?

Diciamo che ho lavorato anche qui. Tipo un po' di roba, cioè quello che mi capitava.

Sì, non un lavoro continuo?

No, no. Perché non ero sempre fissa qui in Italia.

Ah, facevi avanti indietro?

Sì.

E la tua famiglia è rimasta in Romania

Sì, sì.

Ok, hai anche un compagno?

Il mio compagno è stato sempre con me, abbiamo lavorato sempre insieme qui. Siamo stati sempre insieme.

E anche lui è dalla Romania?

Sì, anche lui rumeno sì.

Niente, volevamo chiederti un po' com'è la tua giornata qui? Come stai qui all'Icam?

Qua mi trovo bene siamo in due. Non è quindi...

In due cioè?

C'è un'altra ragazza.

Ah, c'è un'altra ragazza. Ah è vero.

Ehm, diciamo che la giornata passa un po' lenta, perché non abbiamo tante attività qua dentro diciamo menomale che io ho lui [riferito al bambino] che mi occupa un po' il tempo. Ma di solito ci troviamo bene.

Ma perché le persone che sono qui all'Icam non hanno accesso alle attività dell'istituto femminile? So che fanno dei corsi, delle cose, tu potresti andare?

No siccome io ho il bambino penso che non posso. Non posso perché se non tengo il bambino, ma anche se ero incinta non potevo. Ma menomale che stiamo bene, stiamo bene. Al piccolo non manca niente e quindi...

E quindi durante la giornata tu fai?

Durante la giornata mi passo il tempo con lui. Mentre lui dorme scrivo perché ormai, tra i pensieri della famiglia e degli altri figli che ho giù almeno me li scrivo, quando mi vengono i pensieri.

Hai altri figli in Romania?

Sì.

Tanti?

Due. Undici e nove.

E stanno con la tua famiglia? O con il tuo compagno?

Sì, con mia madre. Il compagno sta qui in Italia.

E dove?

A Roma.

A Roma. Lo vedi?

Certo, certo.

Viene qui?

Ha fatto in due settimane, anzi tre, ha fatto tutti e tre i colloqui.

Sì, tutti quelli che poteva insomma.

Sì.

E con gli altri figli, riesci a vederli?

Abbiamo fatto la domanda siamo ancora in attesa di aspettare che ci...

Autorizzino.

Sì, perché in Romania è un po' difficile, perché noi non abbiamo il contratto, che quando prendiamo la scheda non ci fanno il contratto. A noi qualsiasi negozio entri ci sono delle schede e le porti subito le metti nel telefono e subito. Invece mi hanno detto che devo aspettare ancora un altro po' che ci dà il via dell'ambasciata rumena.

Per fare poi? Potrai fare anche videochiamate?

Sì, sì, la videochiamata.

Sei qua da poco quindi?

Dal 25 marzo.

Eh, non tanto, un mesetto ormai.

Sì.

E prima eri stata in altre carceri?

No, è la prima volta che sono dentro.

Ah, sei entrata direttamente qua.

Sì. Per un reato che avevo dal 2013.

Ah, ti hanno dato poi il definitivo adesso.

Sì.

E pensi che avrai possibilità di uscire?

Sì, già stiamo aspettando l'avvocato che sta lavorando che ci faccia uscire con arresti domiciliari.

Ok, che sarebbe a Roma?

Sì, sì. Aspettiamo ancora una decina di giorni, speriamo di fare anche prima.

Probabilmente non starai qui tanto

No, no, no. Neanche non penso.

Quindi tu vedi spesso altre donne a parte la ragazza incinta che vedi qui? Non ne vedi altre? Siete solo voi due?

Sì.

Ma c'è stato anche un periodo in cui eri da sola

No era lei prima, poi sono venuta io. Però grazie a dio che io ho lui, mi passa il tempo sai? Mi vola proprio.

Sì sembra abbastanza attivo.

Sì perché lui è molto attivo, lui non sta mai fermo.

Ma tu avevi immaginato di lasciarlo magari col tuo compagno

No, perché non sto qua tanto, è l'unico motivo per cui l'ho preso con me. Se no non lo prendevo. [bambino batte la testa] È un uomo forte lui, più forte della mamma [ride].

Ah non si ferma un attimo proprio! Eh perché se no, no dici non l'avresti tenuto.

No, no. Lui senza la tetta non sta si mette il dito così, al massimo due ore. Lui la vuole sempre, sempre, sempre.

Ma come funziona hai chiesto al magistrato, non so al giudice di poterlo portare con te?

No allora, io venivo dalla Romania perché mi servivano dei documenti dall'Italia, perché tutti e tre i miei figli sono nati qui in Italia. E quindi a me mi servivano dei documenti per la scuola e dovevo venire per forza in Italia. Non sapevo niente che sono definitiva, proprio niente. E mentre entravamo in Italia, a Trieste ci sta una piccola dogana che fermano

le macchine per il controllo, ci hanno fermato e mi dicono: “Dobbiamo andare in caserma”. Vabbè, vado in caserma, sto là per due ore anche e ad un certo punto mi dice: “Ti dobbiamo arrestare” “Che ho fatto?” perché dal 2013 che avevo fatto un furto non pensavo che dopo 10 anni mi arrestano. E mi fa: “In 2013 hai fatto un furto, ormai sei definitiva 1 anno”. Mi sono messa piangere e dico: “Ma cosa succede?”, e allora ho detto: “Volete fare entrare mio marito con il mio bambino perché io sto allattando” “No, no, no” all’inizio non hanno fatto entrare il bambino perché diceva che io dico le bugie, solo per far entrare mio marito così che là fa casino, ma purtroppo loro non c’entravano niente stavano facendo solo il loro lavoro. E niente alla fine mi hanno fatto entrare il piccolo e mi ha detto: “Se io vedo che tu stai allattando il bambino puoi fare il carcere anche con lui, ci sono delle carceri dove va la mamma il bambino ci sono anche delle donne incinte” E quindi ho preferito prendere lui perché mio marito lavora, neanche se non lo allattavo non ce la faceva. Solo se lo prendeva, andava in Romania che lo lasciava giù dai nostri genitori e poi ritornava. Ma così nessuno non ce la faceva.

Quindi tu hai fatto anche un breve periodo da sola qui?

No, no. Da Trieste ci hanno portato qui a tutti e due.

Ma quindi tu non te lo aspettavi minimamente?

No, io non sapevo proprio niente, niente.

Cioè sapevi che avevi un...

Ma da quando avevo... dieci anni fa, nel 2013, ma non me lo aspettavo, perché nessuna lettera. In questo periodo ero sempre qua in Italia, sono stata sempre qua, sono stata sempre fermata dalla polizia e nessuno mi ha detto niente che c’è il processo e... niente proprio.

Anche del processo non hai mai saputo?

Niente! Non ho saputo proprio nulla, niente, zero. Cioè zero, io mi sono proprio stranita perché anche se non stavo in Italia, anche magari tramite ambasciata mi dovevano mandare qualcosa, che mi avvisano che sono definitiva o che magari che c’ho il processo, che mi avvisano di qualcosa, in modo che io so. Ma non ho saputo guarda niente proprio. Mi sono svegliata così proprio direttamente in carcere.

Anche perché comunque è una condanna di un anno dicevi?

Sì

E lo stesso hanno disposto il carcere. Non potevano dare una detenzione domiciliare?

Adesso ho due avvocati, uno di ufficio e uno di fiducia che stanno cercando di fare tutto il possibile, che mi fanno uscire ai domiciliari. Già ho il contratto della casa e tutto quanto siamo in attesa.

È strano che non l’abbiano fatto direttamente essendo la condanna breve.

Eh, ma ero già definitiva. Mi ha detto l’avvocato che prima devono aprire il processo perché ad oggi è chiuso, devono prima aprirlo e poi. Aspettiamo.

E qui come ti trovi comunque? A parte il fatto della solitudine diciamo.

Mi trovo bene, sai. Qua, perché ho sentito che da altre parti un po’ bruttino, che stanno sempre a litigare, ma qui è tranquillo grazie a Dio, qui è tranquillo.

Ma da altre parti intendi dell’istituto questo oppure?

Sì, dall’altra parte dell’istituto, delle detenute...

Che non hanno figli in carcere.

No, mi trovo bene, soltanto i pensieri che ho da casa, dalla famiglia, da mia madre, da papà, da mio fratello, dai figli. Questa è l’unica cosa che mi fa... che le giornate passano un po’ lente così.

Il bambino come se la passa qua?

Pieno di energia è lui, pieno di energia.

Ma secondo te ha capito che è in un posto...?

Sì perché quando è venuto il papà qua, che abbiamo fatto il colloquio, lui, c’erano le signore della porta che l’avevano portato e ha fatto il signore, perché lui appena l’ha visto ha fatto subito: “Papà, papà fammi la firma” e gli dava... e fa alle signore della porta che l’avevano portato “No, no, non puoi portarlo”, perché noi non abbiamo il vaccino e quando siamo venuti qua abbiamo fatto la quarantena. E lui ha visto così e non si è avvicinato per nessun motivo anche se c’era

papà. Perché sapeva che non possiamo, che lui non può. [bambino ride e gioca] E con le ragazze pure è carino, perché lui chiama tutte mamma, tutte sì! Tutte mamma! Stiamo bene, soltanto un po' la mancanza della famiglia, ci manca.

Ma tu hai visto uno psicologo, qualcuno da quando sei qua?

No.

No, giusto per capire se...

Sì, sì, c'è tutto.

Ma non c'era mai bisogno?

No, no perché me la cavo. Perché non è che è chissà che cosa, non è che sono entrata qui dentro e mi ammazza qualcuno. Vabbè è normale che abbiamo un po'...

No ma ti chiedevo perché appunto loro devono proportelo.

Sì, sì, c'è tutto, ma non ho bisogno. No.

Quindi non hai mai avuto bisogno o voglia di rivolgerti a medici o...

No.

Neanche per il bambino, un pediatra? Beh se avesse problemi...

Sì, certo, certo, mica lo lascio il piccolo ma ho il foglio su che me l'hanno portato che abbiamo tutti i servizi scritti, tutto quanto. Basta che tu chiedi quello di cui hai bisogno e ti danno subito.

Però non hai mai avuto bisogno?

No, no.

Non esce con la scuola?

Chi?

Il bambino.

Ah, ma non ha neanche due anni. Non ha neanche due anni, aspettiamo ancora per la scuola.

Neanche con volontari non ha mai avuto nessuna...?

Ho avuto sì la volontaria, ma un'anziana che... Due volte già abbiamo fatto, è venuta due volte da me, ma è venuta un po' nelle ore che lui era un po' più tirato che dovevamo mangiare, che lui va sempre a letto a dormire, dopo che mangia va subito a letto. Però la volontaria ce l'abbiamo. È una nonnina che ci ha fatto le pappe. Insomma, ci troviamo bene ma anche manca un po' la famiglia, quello soltanto.

Si poi è vissuto anche un po' provvisorio, speriamo che questa situazione finisca presto insomma. No che voglio dire che è anche diverso uno che entra e sa che ha tanto tempo davanti da passare.

Io grazie a Dio ho soltanto un anno, che neanche mi faccio un anno perché già ho sentito tramite la Margherita che ci danno 75 giorni, che già hanno messo in pratica questa legge, ma dobbiamo aspettare che l'accettano. 75 giorni, quindi mi farò 6 mesi di arresti domiciliari, che già un mese mi sono fatta, perché un mese già è passato. Insomma, andiamo avanti, piano, piano. Le giornate volano.

Sì se magari c'era anche qualche altro bambino lui se la passava.

No meno male che non ci sta! Io prego tutte le sere che non arrivi più nessuno.

Davvero?

Giuro! Prego tutte le sere che non entra più nessuno. Lui subito andava a far le botte, quando vede i piccolini gli scappa sempre da fare le botte [ride]. E suo fratello più grande che gli ha insegnato sempre i pugni, gli insegnava delle cose.

Quindi diciamo che non farebbe una grande accoglienza al bambino che arriva.

Esatto [ride]. No non auguriamo a nessuno che entra, lui basta. Non lo auguro a nessuno. Meno male che lui è uno che è troppo vivace, non sta mai triste. Con le ragazze che entrano qui, con le assistenti, gioca. No grazie a Dio che lui è uno che non mi fa soffrire tanto, mi fa sempre ridere.

Fa allegria proprio.

Sì, alle ragazze fa vedere le barche.

E qui, queste che passavano sono poliziotte giusto?

Sì.

No perché non sono in divisa.

No sono vestite normale come noi. Sì.

Quindi neanche lui non ha mai avuto l'impatto diciamo dell'agente in divisa?

No. La signora Margherita ha un cuore d'oro veramente. C'è questa signora che si occupa dei bambini, ma ha veramente un cuore grande. Giuro, veramente il cuore d'oro. Molto carina con noi

Viene spesso lei qui? [riferito a Margherita]

Sì, sì. Tutti i giorni.

[risponde anche Margherita] Dalle 7:45 sono già qui. E poi chiamo se sono a casa, chiamo l'Icam per sentire se tutto va bene.

L'unica cosa se hai sentito il bisogno di qualche servizio che ci potrebbe essere in più?

No, no.

Non ti è mancato niente da parte dell'Icam?

No, no.

Ci dicevi anche i contatti col compagno, con la famiglia sei riuscita a tenerli?

Sì, sì. I colloqui già per questo mese gli abbiamo fatti tutti. No ma il bisogno di altre cose non ce l'abbiamo, tanto io quello di cui ho bisogno per lui ho tutto. Io grazie a Dio sto bene. Sto bene io, non ho bisogno di niente.

Sperando sia breve.

Sì, e spero poi di uscire subito e andare agli arresti domiciliari. Sto tutto bene, tutto a posto.

E comunque lì saresti a Roma non in Romania?

A Roma, sì, certo.

Ma gli altri figli vivono comunque in Romania, rimangono in Romania?

Eh certo, perché mio marito comunque non può portarli qui. Perché loro stanno studiando, stanno a scuola, non me li posso prendere da là e portarli qui, no. Tanto adesso mi farò 5,6 mesi di domiciliari e poi...

E poi ritorni in Romania? O rimarresti?

No, torna in Romania. Sì in caso ci sta viviamo qui forse me li porto, ma per adesso stanno a scuola e quindi no.

Quindi tu vivi in Romania adesso, è rientrata in Italia solo per i documenti che ti servivano?

Sì, sì.

Insomma pensa te. Quindi tu avevi in programma di restare in Romania?

Eh sì, eh sì. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo andare sempre avanti. Piano piano dobbiamo andare sempre avanti.

Va bene non abbiamo nient'altro, anche perché è un'esperienza breve per fortuna.

Ma per le prime giornate siamo stati veramente...

Ma infatti dicevi sì, che essendo anche la prima volta che entravi.

È la prima volta che stavo dentro. Non sapevo proprio niente, niente! Che dovevo fare, che dovevo...

Sì poi anche in un Paese che non è neanche il tuo insomma.

Sì, è la prima volta che sei detenuta non sai proprio niente, soltanto che piangi. Ho pianto per due giorni che mi faceva male la testa, poi ho chiesto dei farmaci per il mal di testa. E poi ci ho ripensato, se devo piangere così tutti i giorni non

risolvo niente, mi mancano i miei figli, mi manca il mio compagno, mi manca la mia famiglia ma però devo essere forte. Perché purtroppo nessuno non mi ammazza, non sto qua per 10 anni, ma 1 anno che neanche non mi farò, grazie alle ragazze che lavorano qui, che venivano un po' e mi parlavano: "Ti devi calmare". E poi dopo, È successa questa cosa, te la devi prendere e basta. Ci sono persone che hanno tantissimi anni da fare, quindi per me è un anno.

Sperando inoltre che ti facciano uscire presto.

Sì, ho parlato con l'avvocato e mi ha detto: "ancora una settimana, una settimana e mezza speriamo che ti facciamo uscire".

Ci informeremo, la prossima volta che veniamo speriamo di non trovarti.

Speriamo [ride].

Infatti oggi abbiamo detto: "la intervistiamo subito, andiamo subito che magari poi esce".

[ride] Magari adesso finché ci siete voi squilla il telefono "Adesso chiamo x e la preparo che deve andare a casa".

Ma tu eri mai stata a Venezia?

No, mai, magari c'ero passata.

Avrai un bel ricordo di Venezia [ride].

No, soltanto di dove sto. Mamma mia!

Beh dai poi magari la vedrai fuori ed è già più... No, no! Non voglio vederla [ride]. Non voglio vederla, perché non voglio avere ricordi di Venezia.

Ci credo, va bene grazie mille comunque in bocca al lupo.

Grazie mille, grazie tante.

Intervista 3, intervista rivolta ad un assistente sociale dell'Uepe di Padova.

Mi chiamo x e ho 49 anni, sono assistente sociale dal 1996. Ho sempre svolto questo mestiere e sono nell'Uepe dal 2001. Dal '96 al 2001 ho avuto diverse esperienze, dal Comune a qualche progetto in cooperativa sociale, ho lavorato in consultorio familiare. Tra le mie esperienze manca solo la casa di riposo che in effetti sarei molto curiosa di provare perché sono stanca di avere questo tipo di utenza. Ho lavorato in psichiatria dal '98 al 2001 quando ho fatto richiesta di partecipare al concorso che poi mi ha abilitato al servizio di a.s., ho fatto il concorso perché lavorare in psichiatria è molto difficile. Anche lavorando studiavo e ho passato il concorso. Ne avevo già provati diversi, avevo vinto anche in Comune di Padova, ma questo era il più stimolante, dopo la psichiatria mi mancava solo il carcere.

Come mai stimolante? Per quali motivi?

L'assistenza sociale è una professione che lavora nella sfiga totale. Quindi si va dai minori con difficoltà agli adulti che hanno difficoltà. Almeno in questo servizio, dopo qualche anno di esperienza, ho capito che l'utenza sarebbe stata comunque limitata nel tempo. Chi è in carcere non è in carico a noi, ma noi siamo solo consulenti del carcere. Invece chi è in carico a noi realmente ha misure alternative o altro e al massimo lo possiamo seguire per sei anni, però sappiamo che sei anni passano. In psichiatria o in Comune sono decine di anni, i casi classici sono quelli che segui dalle elementari fino alla casa di riposo, si tratta di vite intere, di persone che segui per tutta la tua carriera professionale e che rimarranno in carico al servizio anche quando tu sarai andata in pensione magari. Ma almeno in questo servizio tu segui una persona per un tempo che sai che prima o poi finisce. Questo servizio inoltre è secondo me il migliore dove può lavorare un assistente sociale perché hai delle competenze ben specifiche. Negli altri servizi, soprattutto in quelli comunali o nelle cooperative, tu fai tutto. A un certo punto tu non capisci più perché hai firmato quel contratto perché non ti ci ritrovi più, qui siamo normate dalla legge. Sappiamo benissimo quali sono le nostre competenze.

In generale che tipo di utenza gestisce?

Questo ufficio lavora con gli adulti dai 18 anni in su, spesso dai 21 perché ci sono i minori che allungano la loro competenza fino ai 21 anni. Per legge però noi seguiamo gli adulti che hanno infranto la legge e che sono arrivati a una condanna oppure ad un capo di imputazione. Per un periodo della loro vita devono scontare questo tipo di fatti che possono venire in essere tramite una condanna in detenzione o in misura alternativa oppure tramite un impegno che possa scontare questo fatto di reato. Quindi stiamo parlando di condannati e imputati.

Quali caratteristiche sociali ha l'utenza?

Di tutti i tipi: dal carabiniere, che non è esente da eventi criminosi, alla persona tossicodipendente. Nessuno è esente, soprattutto da quando, dal 2014, c'è stata un'apertura alla messa alla prova, un istituto che ti permette di non andare a processo ma di assumere un impegno di pubblica utilità per rimediare al tuo comportamento. Alla messa alla prova puoi trovare chiunque, anche io o te, per una lite con un vicino o un incidente stradale. E comunque la vita è così difficile che appunto c'è chi persevera nei comportamenti antiggiuridici e chi invece ci incappa per una serie di circostanze. Però mi viene da dire che nessuno è esente. È come dire: "io non sarò mai malato".

C'è un'utenza ricorrente rispetto ad un'utenza più marginale?

Sì, però qua cadiamo nel pregiudizio. E' come se io ti dicessi che ad esempio la cultura rom è sicuramente portata a compiere dei furti. Si è così, ma non tutti i rom però lo fanno. Oppure tutte le nigeriane che vengono in Italia lo fanno per prostituirsi e poi a loro volta fanno prostituire, cioè sì, ci sono un pochino degli stereotipi. È vero però che, anche proprio nella fattispecie che interessa a voi, le mamme con figli che noi seguiamo sono prevalentemente di cultura rom. Gli zingari... Perché non lo fa un'italiana? Perché non fa parte della cultura. Anche se un'italiana non è esente, certo che abbiamo italiane che hanno commesso furti o truffe. Ma l'incidenza rispetto alla popolazione femminile media è veramente minima rispetto all'incidenza della popolazione femminile rom.

Per quanto riguarda le madri con figli minori. Quali bisogni specifici, quali obiettivi, quali risorse?

[Forse qui non ha capito la domanda ed è partita in quarta sulla cultura rom] La cultura rom è particolare, il fatto di essere madri per loro è come respirare. Vengono i figli, ce ne possono essere 4 o 14. Per una famiglia italiana avere quattro figli è già fuori standard. Per loro delinquere e avere figli non è correlato: "non delinquo perché ho figli", non viene pensato. Un figlio per una donna rom, per una zingara, non è un deterrente. Posso dirti che la donna rom delinque prevalentemente da minorenni. Può comunque esserci uno strascico fino ai 25 o 30 anni. Dopo di che loro stesse dicono che "non è più età". Pagano per quello che hanno fatto in precedenza, quindi magari le abbiamo anche in età più anziana, ma per fatti risalenti nel tempo. I figli sono abituati a vedere le madri e i padri in queste condizioni. I genitori non provano assolutamente vergogna. Quindi mi viene da dire che una donna rom non ha remore ad andare a rubare dal vicino di casa o 100 km di distanza perché ha figli.

E invece avere dei figli come influisce sulla misura alternativa?

Per le donne rom è una fonte di richieste un pò strumentali. Attorno alla donna rom ci sono sempre familiari che possono sopperire alla sua eventuale/certa assenza e quindi che il bambino sia con la mamma o con qualcun altro fa veramente poca differenza per loro. Però il fatto di avere figli aumenta le richieste al magistrato e naturalmente le autorizzazioni: la tutela del ruolo genitoriale c'è e le esigenze del minore vengono prese in considerazione e quindi si autorizza spesso e volentieri il genitore in funzione del benessere del minore. Che poi il genitore ci marci, certo. Per non cadere nel pregiudizio viene concesso alla zingara come viene concesso alla donna di Padova che ha fatto una truffa. Non si fanno distinzioni. Certo che per la donna rom è un vantaggio avere figli.

E questo lo direbbe per qualsiasi altra donna? È un vantaggio avere figli in M.A.?

No, no, no! Perché comunque quando parliamo di una donna italiana che delinque, o siamo in una situazione di patologia, oppure, se prendiamo in considerazione una qualsiasi donna italiana, vediamo che ci soffre. Questo sia perché prova vergogna, sia perché il bambino viene stigmatizzato, dalle feste di compleanno agli inviti. Nella cultura zingara non c'è questo aspetto, non si fanno le feste di compleanno con i compagni di classe ecc.

Quindi c'è anche questa differenza, che il bambino vada a scuola con i compiti fatti o senza avere il quaderno, non è di così rilievo per la donna rom. Una donna di cultura diversa invece ci tiene che il bambino vada a scuola con la merenda, con i quaderni senza orecchie ecc. C'è un diverso parametro di valore. Per una donna italiana avere questo tipo di problema è comunque molto limitante perché limita tutti i tuoi congiunti e quindi anche il minore.

Se da una parte avere figli è valorizzato nell'esecuzione penale esterna, dall'altra parte c'è una genitorialità scaricata sulla donna?

Attorno alla donna c'è sempre una rete di supporto, anche nella cultura rom. Tu chiedi di andare a fare la spesa al centro commerciale perché c'è la prenatal, ma ci potrebbe andare chiunque altro! E di solito probabilmente la mamma non ci va mai, ma quando mai si è visto. Però viene accettata come richiesta perché nella normalità compra i vestiti al suo bambino. È un'occasione esperienziale. Però nella cultura rom è veramente un pretesto.

Rispetto all'andamento della misura in maternità e prescrizioni, ad esempio legate al volontariato, come va una misura di una donna in maternità?

Bisogna far conciliare tutto. Ci riesce l'uomo e ci deve riuscire la donna. Bisogna considerare che c'è una parte di accudimento, ma nell'organizzazione familiare deve venire comunque fuori un tempo giusto per fare un'attività di riparazione, venire a colloquio e tutto ciò che c'è dietro. Sicuramente c'è un occhio di attenzione. Puoi non andare a fare attività di riparazione perché il bambino ha 39 di febbre, ma non può avere la febbre tutti i sabati! Quando il bambino è

malato è una scusante valida, ma quando il bambino guarisce tu ritorni a fare la tua quotidianità. È nella vita di una donna, per come è strutturato il welfare in Italia, lei deve fare tutto! Anche se fosse libera dovrebbe fare tutto comunque. Quindi delegare si può fare se hai una rete familiare che ti supporta bene, altrimenti devi trovare altri modi.

Il ruolo degli uomini sulla genitorialità? Se è l'uomo ad avere una MA?

Succede sempre che durante la MA tu sei la mamma perfetta e tu il papà perfetto, perché ti devi occupare tu in prima persona della vita di tuo figlio, dalla scuola al catechismo ecc. Per quanto riguarda ad esempio i rom, se sono in detenzione domiciliare li portano tutti i giorni a scuola e li vanno a riprendere. Io dubito che se fossero liberi farebbero questa cosa. In MA chiedono di farlo. Vanno a messa la domenica mattina perché si deve portare il bambino a messa! Vuoi dirgli di no? Io voglio vedere se quando sei libero rispetti tutte le festività. Così succede tanto per uomini che per donne, solo che per le donne tu dici ok, per gli uomini ti viene un pò di dubbio, però glielo concedi perché il minore ha la prevalenza sulla misura diciamo. Quindi se si può si autorizza sicuramente il genitore ad accompagnare il figlio alla festa, alla pizzeria, ecc. Per esempio una cosa assurda: tante volte i nuclei vivono di reddito di cittadinanza [ho chiesto se si riferisse ai rom visto che poi andava sempre a parare sui rom, e mi ha risposto: "ma diciamo in generale, non mettiamo paletti"], ma se c'è il compleanno del figlio si va a ristorante. La mia perplessità è che arriva un'autorizzazione da parte della magistratura che dice sì, perché è un'occasione per festeggiare. Ma se ti ho detto che sono privi di reddito e nonostante possano lavorare non lo fanno e hanno addirittura hanno il rdc.... qualcuno è andato anche in vacanza con il rdc e dopo vanno alla caritas a chiedere le borse della spesa. Infatti che cosa succede, che tante volte le donne dicono: "io ho bisogno di andare alla croce rossa perché ci sono i pannolini" e allora questo succede due volte a settimana, verificando che la croce rossa c'è in quei giorni, li mandiamo. Ma viene da dire: "non ci può andare tuo marito?" e lei risponde: "no, perché io so quali sono i pannolini giusti e lui me li porta sbagliati". Allora io dico, una volta che ci sei andata e che gli hai fatto vedere l'immagine del pannolino non ci devi andare per forza tu. Ci sono delle richieste davvero improprie e anche autorizzazioni a mio avviso che a volte non tengono conto della realtà.

Nelle relazioni quali elementi influiscono?

Sono i soliti di una persona a prescindere dal suo sesso e a prescindere che sia genitore. Quindi deve essere una persona sufficientemente affidabile. Anche una persona che ha dei genitori anziani ha un ruolo da svolgere all'interno della famiglia, come può essere quello della tutela dei figli. Bisogna vedere se questa persona ha comunque una rete, un marito, una sorella, una suocera ecc. A seconda anche dell'età del bambino questa cosa viene più o meno tenuta in considerazione. Se la donna ha appena partorito è difficilmente sostituibile il ruolo della mamma, anche nella cultura rom. Ma altrimenti viene trattata come qualsiasi altra persona adulta che ha compiuto un atto illecito.

Rispetto alle donne rom, cosa mi dice di un caso dove ha valutato negativamente l'andamento della misura e uno positivamente?

La valutazione negativa deve essere proprio per qualche evento eclatante che potrebbe essere che la mamma si è resa irreperibile. E' proprio recentissimo un caso dove la mamma doveva partorire i primi di marzo, si trattava di una signora rom giovane, credo che abbia voluto partorire dove voleva lei e quindi è scappata. Mi era venuto in mente, ma non potevo prevenire queste circostanze. Lei voleva partorire in un posto specifico che non era quello dove stava scontando la misura ed è andata via. Adesso è irreperibile, potrebbe benissimo essere andata a partorire in Spagna o chissà dove. Quando la troveranno, le caricheranno la sua condanna di ulteriori 10 mesi perché è evasa e basta. Una valutazione negativa ci può essere su fatti evidenti. Nella mia esperienza non mi è mai capitato un genitore in MA che si sia rivelato un cattivo genitore e quindi che si sia sospesa la misura per questa mancanza di capacità genitoriale.

E in generale sui casi di donne rom con cui ha avuto a che fare? Quanti, di che tipo, quali differenze?

Quasi tutte le donne rom hanno avuto figli. È difficile che io abbia seguito una giovane o una signora rom senza figli. Il caso viene gestito in maniera compatibile con le loro esigenze e quelle della loro famiglia. Mi è capitato di avere una donna che non ricordo come si chiamava, aveva 14 figli. Il più piccolo era già zio di persone molto più grandi di lui. Tieni conto che una rom partorisce a 14 anni e anche a 12. Lei ne aveva 40 e aveva figli da quando ne aveva 14. Alla domanda di quanti nipoti avesse ha risposto che non lo sapeva [ride..]. 14 figli di cui solo 6 minori, degli altri 8 non sapeva quanti figli avessero. Quindi è una cosa incredibile. Per questo dico c'è un altro tipo di approccio alla genitorialità. Un'altra ragazza di un paese ne aveva 11 di figli, e non è riuscita a dirmi il nome di tutti e 11. Siamo arrivati a 9 e gliene mancavano due che non è riuscita a ricordare e sono creature che aveva fatto lei, eppure non le venivano i nomi neppure in ordine cronologico. Quindi questo è il *valore*...fa sorridere, però a pensarci bene forse un bambino di una qualsiasi scuola elementare italiana farebbe fatica a sopravvivere in quelle condizioni lì. Noi stiamo attenti che il bambino di 8 anni non si metta su la pasta perché si potrebbe scottare, da noi un bambino di 8 anni non si fa la pasta, loro cucinano sul fuoco che noi usiamo in campeggio, fanno le braci e cucinano la loro coscia di pollo o quello che hanno. Ma le vedi queste situazioni e dici: "ma io mi faccio riguardo perché il bambino non si metta su una piadina a 10 anni e loro a 5 sono lì che..."

Seguire una donna rom in MA comporta delle visite domiciliari? Che esperienze ha avuto lei da questo punto di vista?

Le più svariate. L'ultima l'ho fatta due settimane fa da una donna rom con una casa dignitosissima che avevano ristrutturato non so se facendo richiesta al Comune. Aveva un passeggino idoneo e aveva tutto quanto, però uno era in carrozzina e l'altro si stava ciucciando il tappino di un barattolo di schiuma per capelli di quelli spray, o una cosa simile. Una donna italiana non farebbe mai giocare con uno spray di vernice o schiuma suo figlio perché sono tossiche. Quindi si osserva in genere una struttura formalmente buona anche se si può trovare una stufa che emana un calore incredibile in una stanza, vai nelle stanze accanto e c'è un gelo pazzesco. Questo può capitare anche in una casa italiana. Quando sono minori ti viene da dire che questo non è proprio l'ambiente più sano e glielo fai notare.

Questi elementi che si fanno notare nelle relazioni influiscono sulla sussistenza della misura?

No, anche perché stiamo parlando di cultura. Non è che una donna cinese possiamo segnalarla perché fa dormire il bambino sul fu-ton, è la loro cultura. L'importante che siano rispettati i parametri minimi. Alla cinese, all'italiana, alla rom, si chiede sempre se il bambino va a scuola, ci si fa dare l'iscrizione e si verificano queste cose oggettivabili. Se il bambino mangia sul piatto, con la forchetta o le bacchette, non è discriminante.

Che tipo di reati vengono commessi tendenzialmente dalle donne?

Per le donne rom sono prevalentemente furti o truffe. Mi è capitata una signora rom che mi faceva una tenerezza infinita, aveva fatto 7 figli e lei e il marito sono stati incarcerati contemporaneamente perché sfruttavano i minori portandoli a fare accattonaggio in vari punti della città. Gli facevano chiedere la carità. Mi pare che lei abbia avuto 16 anni di condanna e lui 14, lui è uscito un po' prima. I tre bambini più grandi sono stati inseriti in comunità mentre gli altri in adozione. I 3 più grandi, che all'epoca erano minori, si ricordavano della loro vita e appena compiuti 18 anni sono tornati nel clan di appartenenza. Infatti due di questi 3 figli comunque gravitano e abitano tuttora con i genitori e hanno fatto a loro volta figli. Ora stanno con la mamma, quindi la nonna dei giovani nati. Questo perché hanno memoria. C'è questa mamma rom che dice: "a me hanno insegnato che si faceva così". Lei non ci metteva cattiveria. Adesso ha 35 o 37 anni ed è molto rammaricata, se tornasse indietro... stando in carcere ha capito che cosa ha fatto, ha capito che cosa gli era stato insegnato che lei ha assimilato e copiato nel suo stile. Solo ora riconosce, dopo tanti di anni, di aver sbagliato. Le donne italiane fanno truffe oppure qualcosa di più grave, come un omicidio. Quando arriviamo noi in realtà, quindi quando la situazione deve essere giunta alla sua definizione, i bambini sono già grandi. Ho avuto una signora italianissima, giovane, lei faceva la OSS in una struttura per anziani. Era stata condannata per violenza sugli anziani. Fai conto di vedere te bionda quindi minuta. Era difficile vedere il filmato dove perpetrava le violenze su queste persone inermi, anziani non autosufficienti. È stato pazzesco vedere come si trasformava in ambito lavorativo e invece a casa era un'altra persona. Lei ha scontato 3 anni di misura alternativa dopo 4 anni di carcere a Verona. Questo perché a casa c'era la minore. Era separata dal marito, la bambina durante il periodo di carcere era stata con i nonni. Quando la madre è uscita la figlia doveva fare la prima superiore. Una delle motivazioni per cui lei ha ottenuto la MA è in funzione della figlia. Ma la figlia l'aveva anche da prima, ciononostante ha fatto il suo percorso in carcere. La bambina non era minore di 3 anni, per cui ciò non ha impedito che facesse il suo percorso con la giustizia. Certo che poi ha ottenuto la MA perché c'era questa bimba.

Ma che misura viene data tendenzialmente alle donne con minori, l'affidamento o la detenzione?

Alle donne rom viene data quasi sempre la detenzione domiciliare perché sono imprevedibili e non hanno un progetto o comunque il progetto che hanno non è condivisibile socialmente [ride]. Quindi ciò che capiscono è: devi stare in casa. Qualsiasi altra esperienza potrebbe metterle a rischio e ti dirò che in più di una occasione ho tentato anche di inserirle in qualche progetto, ma tra andare a prendere i bimbi a scuola e riportarli e fargli da mangiare, ti dicevano anche di no loro stesse.

A chi viene dato l'affidamento?

A chi ha una casa e un lavoro, come a tutti. Il fatto di essere genitore influisce in relazione all'età del minore. Comunque mi è capitato di avere un padre e madre in affidamento, con 4 figli di cui 2 ancora minori. La più piccola stava facendo la terza media (gennaio 2022). Hanno compiuto un altro reato durante la misura alternativa e sono in carcere entrambi. La bambina di 13 anni che fine ha fatto? E vabbè! Parte la segnalazione al tribunale dei minori, al consultorio familiare e ci sono i servizi che se ne occuperanno. Qui ha prevalenza la punizione dei genitori che comunque hanno perpetrato il comportamento sbagliato compiendo un altro reato quando erano in esecuzione penale, nella fattispecie spaccio. Quindi ti chiedi che genitori potranno mai essere. Qui ha prevalenza il percorso della giustizia, il minore verrà tutelato dai servizi che ci sono sul territorio.

Con quali altri soggetti collaborate e quale ruolo hanno nella gestione dell'utenza e quindi quali sono le risorse che avete a disposizione?

Noi collaboriamo con tutti i servizi territoriali, se ci sono minori si lavora con i consultori familiari, con il Comune, molto meno con l'età evolutiva. Quest'ultima riguarda la neuropsichiatria infantile quando il bambino è in età prescolare e c'è un tribunale dei minori che è intervenuto. Per quanto riguarda il consultorio familiare: avevo un papà rom che ci teneva tantissimo alle figlie e il nostro compito era quello di individuare delle date dove lui doveva essere autorizzato per andare in visita protetta alle figlie. C'è questa circolarità e collaborazione per cui se il padre non può andare dalle figlie è perché

non si è fatta la richiesta giusta all'ente giusto. Il progetto viene affrontato sempre su più fronti, collaboriamo con tutti i servizi, anche con le comunità e le associazioni di volontariato.

A proposito del volontariato, riesce ad essere sempre svolto da tutti quelli che hanno le misure?

In linea di massima *deve* essere svolto da tutti, poi c'è chi non lo vuole fare e trova mille scuse per non impegnarsi. Può essere una mamma con i figli o meno, dipende sempre se ci crede. Se uno ci crede lo fa, se uno non ha capito è difficile che lo faccia. La fatica nella sua testa non vale la candela. Lo capirà prima o poi ma spesso quando è troppo tardi. Spesso ho proposto attività dove potesse essere coinvolto anche il figlio. Un signore separato, ad esempio, che aveva la gestione dei bimbi nel fine settimana quando doveva fare il volontariato, li portava con lui. I bambini stavano lì 4 ore o aiutando il padre o rimanendo nei paraggi. Dipende da età e da buona collaborazione dei genitori che hanno buone intenzioni.

A partire dalle difficoltà che incontra nel suo lavoro, che proposte e idee avrebbe per migliorare ad esempio la gestione di questa utenza di donne con figli minori?

Non c'è una maniera di migliorare. Un minore con un genitore in esecuzione penale è un disagio. Visto che le attività del minore sono scuola e pomeriggio, un modo per migliorare la situazione potrebbe essere quello di aiutare il genitore nel portare il minore alle varie attività a cui partecipa, se non ha una rete vicino a sé. Coinvolgere il minore nell'attività di volontariato, non nella parte attiva ma accompagnando il genitore. Non vedo una differenza tra uomo e donna. Sicuramente se è un papà da solo non ha difficoltà in più o in meno, nella mia testa. L'unica cosa che mi viene da dire è che un uomo in esecuzione penale che ha figli sembra che sia il genitore ideale perché lui per i figli farebbe tutto. La perplessità che ho è che sia così solo perché è in esecuzione. Per una donna è credibile che sia così. Sulla donna rom: se tu vedi la mattina i bambini che vengono accompagnati e quelli da soli vedi subito che pochi italiani vengono soli, molti di più sono gli stranieri. Questo succede nella vita quotidiana di normalità. Chi è in misura alternativa, ad esempio il marocchino che è di solito disinteressato alla vita scolastica dei figli, porta il figlio a scuola per uscire, mi viene difficile pensare che sia un'attenzione verso il figlio. Però se nel frattempo si unisce l'utile al dilettevole a favore del minore, meglio. Poi se la mamma ci chiede di poter portare al parco il bambino 3 volte a settimana o anche tutti i giorni, le viene concesso, soprattutto se abita in appartamento. Ho imparato a fare sempre le visite domiciliari, perché quella mamma rom in provincia di Treviso - me la ricorderò sempre! [sorridente] - mi implorava di andare al parco. Io ho accompagnato questa sua richiesta volentieri. Arriva una nota dei carabinieri dicendo che abitano in una villa, fatiscente, ma con uno spazio enorme. Dunque i carabinieri avevano espresso parere negativo. Il magistrato mi ha mandato a fare una visita domiciliare per vedere se abitassero al quinto piano oppure in una casa in campagna no. Inoltre una bambina di 2 anni non ha bisogno ancora di molta socialità. Alla fine aveva uno spazio enorme a casa sua e che li portasse al parco non era verosimile!

Il ruolo delle forze dell'ordine?

Loro fanno a prescindere dal contesto, quindi se devono controllare controllano, punto. Posso dire che sono un occhio in più perché vedono se il bambino va a scuola, se dorme la notte, se c'è qualcuno con lui la notte. Tante volte non trovi il genitore in casa e ti chiedi cosa potesse fare il bambino a casa da solo di notte.

Queste sono tutte valutazioni negative?

Certo.

Da questo punto di vista vede più ammonizioni o revoche?

Sicuramente le ammonizioni sono tantissime, arrivano anche a 3 o 4, la quarta alla fine perde di valore. Ma questo non dipende dal fatto che si abbia un figlio o meno. Riassumendo: posso dirti che se c'è una donna con bambini, a seconda dell'età del minore, è comunque tenuta in grandissima considerazione la tutela e l'esigenza del minore, su questo non posso dire di no, sia da parte nostra che dal magistrato e forze dell'ordine. Però c'è una funzione di controllo perché ci deve essere il pediatra, la scuola, occasioni di socializzazione che tu devi dimostrare. Devi essere un buon genitore perché altrimenti le segnalazioni ci sono o comunque se non segnalazioni si arriva a dare dei consigli prima.

Ci parlavano di un'idea di corsi di genitorialità per le mamme e i padri in MA?

Sì, vorrei vedere il programma perché deve esserci una sensibilità da parte del genitore nell'accudire i figli a seconda dell'età perché quando vengono a suonare i carabinieri il bambino si fa delle domande. Stessa cosa quando i minori vanno a trovare in carcere i genitori.

Io avrei finito le domande, ma se vuole aggiungere qualcosa..

Si aggiungo qualcosa. Qualsiasi iniziativa di fantasia è ben accetta. Se ci sono iniziative a favore dei minori in esecuzione penale sicuramente vengono prese in considerazione. Il corso sulla genitorialità è un po' come adesso che si sta guardando più alla vittima che al reo. L'attenzione si pone più sul minore che sul genitore. Sicuramente c'è della sofferenza nel minore nel sapere che padre o madre sono in carcere oppure nel non poter invitare gli amici a casa perché il papà in detenzione non può ricevere nessuno. Certo che sono tutte conseguenze negative a pioggia su chi vive con la persona condannata. Sono cose inevitabili, però la fantasia per sollevare questi periodi più o meno lunghi di pesantezza bisogna

averla e creare qualcosa in più. Poi è vero che, se è una mamma di una cultura diversa da quella nomade, si vergogna della situazione in cui si trova, quindi prima passa il tempo meglio è. Se è una mamma di cultura rom non c'è vergogna, assolutamente, fa parte della loro vita. Non so quanto debba passare, quante generazioni debbano nascere, prima che una donna rom non rubi. È un pò per loro come un'iniziazione dai 14 anni fino ai 20. Se nella tua piccola famiglia è stata superata questa cosa, arriva la cugina che comunque ti alletta e ti fa conoscere questo mondo, questa trasgressione, queste cose ancestrali.

E queste cose le ha osservate?

Si assolutamente. Io tante volte conosco la mamma, la nonna e la figlia, e so a volte quanta fatica ha fatto la mamma a salvare la figlia, ma difficilmente ci riesce. Il clan fino a che lo chiamiamo clan... Perché noi quando ci riuniamo a Natale la chiamiamo famiglia e non clan? Loro hanno veramente un'apertura diversa. Trovi lo zio, il cugino che viene dalla Francia ecc. Noi arriviamo alla nonna e allo zio, loro no, loro hanno proprio un clan, a volte non sono nemmeno parenti ma comunque si considerano fratelli di sangue. È la loro cultura, ma è una cultura molto affascinante! non può non piacere, piace anche me! Questa libertà, questo non avere regole o comunque sfidarle... Quella dai 14 fino ai 20 è un'età pazzesca, o sei normato dall'inizio o non c'è niente da fare. Quindi veramente io vedo che ci sono delle famiglie che stanno facendo tanti sforzi. Ho anche una ragazza che ho conosciuto perché lei era nel circuito penale, però ha due bambini e a lei proprio dispiace. L'ultima volta ha festeggiato il compleanno di Jason, già chiamarlo Jason! Vabbè, si è messa a preparare da mangiare e della classe ne sono venuti metà, lei era contentissima e orgogliosa. E lei veste anche all'occidentale, non è la classica rom, sta cercando di emanciparsi! Però le stanno arrivando uno dietro l'altro i suoi pregressi e Jason cresce con i carabinieri in casa. Cosa vuoi dire al bambino, che non si fa? Meglio che accetti il carabiniere piuttosto che averne paura. Chissà tra quanti anni anche chi ha intenzione di fare un passo verso la legalità, riuscirà veramente nell'intento. Però si tratta di cultura.